

REGIONE  
TOSCANA

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 3

mercoledì, 19 gennaio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

---

### SEZIONE I

---

#### **PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** **- Decreti**

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 1

**Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento: SP4 "Pitigliano - Santa Fiora" dal Km 45+000 al Km 45+500 in loc. San Benedetto nel Comune di Santa Fiora - dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti ad elevata pericolosità.** pag. 6

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 2

**Accordo di Programma tra Regione Toscana, ANAS Spa - Coordinamento Territoriale Centro, Città Metropolitana di Firenze e comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci per la progettazione e la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la SS 67 "Tosco-Romagnola" e la SP 106 "Provinciale Limitese", tra il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, e il Comune di Capraia e Limite. Delega a presiedere la seduta del Collegio di vigilanza del 12 gennaio 2022.** " 23

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 3

**Azienda ospedaliero universitaria Pisana. Proroga del contratto del Direttore generale.** " 23

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 4

**Comitato tecnico scientifico della Rete dei Centri di Ascolto Regionali (CARE). Costituzione.** " 24

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 5

**Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Designazione componente.** " 25

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 6

**Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi. Designazione componente.** " 26

---

#### **GIUNTA REGIONALE** **- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 2

**L.R. 3/94 - utilizzo della braccata negli interventi di controllo faunistico sulla specie cinghiale.** " 27

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 7

**DGR 1227/2021 "Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali - direttive per la selezione degli interventi" - Modifica.** " 34

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 8

**DGR n. 1261 del 15/09/2020 "CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI DI RISALTA UBICATI NELLE AREE SCIABILI DELLA TOSCANA - BANDO NEVE 2020" - Aggiornamento quadro normativo.** " 35

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 20

**VIA postuma ex art. 43 c. 6 L.R. 10/2010 e D.G.R. 931/2019, esistenti impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà Piaggio S.p.A.), entrambi gestiti da Acque Industriali S.r.l., posti in Via Hangar n. 30, nel Comune di Pontedera (PI). Proponente: Acque Industriali S.r.l. Provvedimento conclusivo.** " 37

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 22

**Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPTEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28/12/2021.** " 61

---

#### **- Dirigenza-Decreti**

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**Settore VIA - VAS**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 196  
certificato il 12-01-2022

D.Lgs. 152/2006, ex art.19; L.R.10/2010, art. 48.  
Procedimento di verifica assoggettabilità relativo all'esistente impianto idroelettrico con derivazione dal Fiume Santerno, in località Coniale, Comune di Firenzuola (FI). Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Proponente: Carlo Foralossi. Provvedimento conclusivo. " 66

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 234  
certificato il 12-01-2022

D.Lgs. nr. 152/2006, art. 19; L.R. nr. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di attività di ricerca geotermica attraverso un rilievo sismico 3D, nell'ambito delle concessioni geotermiche denominate "Larderello, "Travale", "Lustignano" e "Canneto", nei Comuni di Radicondoli (SI), Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance (PI), proposto da Enel Green Power Italia S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 79

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 301  
certificato il 13-01-2022

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di "Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica denominato Piano del Sentino, di potenza pari a 7.999,88 kWp", sito nel Comune di Rapolano Terme (SI); proponente: Branduzzo Energia S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 93

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 334  
certificato il 13-01-2022

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente installazione per la tintura ed il trattamento di tessili conto terzi, ubicato in Via di Gello n. 19, nel Comune di Prato. Proponente: Tintoria FADA S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 111

## DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua

pubblica sotterranea in Località Podere Palazzolo nel comune di Pienza (SI) . Richiedente: Azienda Agraria La Foce. Pratica n. 11-2022. " 121

Ricerca e concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Montalcino per uso Agricolo. Pratica n. 68. " 121

Domanda di rinnovo concessione di derivazione acque superficiali ad uso agricolo dal Fiume Merse in località Ponte a Macereto nel Comune di Murlo (SI). Pratica n. 4725-2021. " 122

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: MANIFATTURA TABACCHI DEVELOPMENT MANAGEMENT SRL. Pratica: NUOVA CONCESSIONE SIDIT n.4999/21 codice locale 4361- CAMPO POZZI. " 122

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale  
Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e Pistoia

SRT 69 del Valdarno Lotto 4 - stralcio 1°.  
Indizione conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo. " 123

## ALTRI ENTI

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA  
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

- 2021

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 168

Modifiche struttura organizzativa dell'Agenzia. " 124

- 2022

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 4

Integrazione al decreto n. 168 del 30/12/2021

avente ad oggetto **Modifiche struttura organizzativa dell'Agenzia.** " 131

**A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - LIVORNO**

ORDINANZA 20 ottobre 2021, rep. n. 39

Ordine di pagamento diretto delle indennità di esproprio e occupazione temporanea determinata con il Decreto di esproprio, asservimento e Determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 avente ad oggetto "Nuovo sistema di collettamento a servizio del capoluogo di Montescudaio", REP. 39 del 20 ottobre 2021. " 131

**G.E.A.L. S.p.A.**

Esproprio di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del "INSTALLAZIONE IMPIANTO UV SORGENTE LE VENE" - Applicazione artt. 22 del D.P.R. n. 327/2001. " 133

## SEZIONE II

### - Decreti

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 3707

"Superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - lotto 7. Decreto di esproprio". " 134

### - Avvisi

**COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)**

Variante ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/14 delle Norme del Regolamento Urbanistico - Titolo III - CAPO I - Disciplina Generale delle Trasformazioni - art. 46. Produzione di energia da fonti rinnovabili. Norme del Regolamento Urbanistico. " 138

**COMUNE DI CETONA (Siena)**

Avviso di adozione del Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 con contestuali varianti al Piano Strutturale e contestuale adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica

relativi alla VAS ai sensi degli artt. 8, c. 6 e 24 della L.R. 10/2010. " 138

**COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA (Arezzo)**

Variante n. 3 al Piano Operativo, ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. 65/2014 in riferimento alla zona "CF" e "Ad", in località Corezzo. " 138

**COMUNE DI FILATTIERA (Massa Carrara)**

Aggiornamento Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e del Quadro Progettuale della Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Filattiera ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014. " 139

**COMUNE DI FIRENZE**

Piano di Recupero con variante al Regolamento Urbanistico AT 03.04 ex Deposito Tram. Presa d'atto mancata presentazione osservazioni. Efficacia. " 139

**COMUNE DI PRATO**

Piano attuativo PIANI - 395 - 2020, per un intervento di recupero e deruralizzazione di casa colonica, adottato con D.C.C. n. 63/2021. Efficacia ai sensi dell'art. 111, comma 5, della L.R. 65/2014. " 140

**COMUNE DI REGGELLO (Firenze)**

Realizzazione di un marciapiede in fraz. San Clemente. Dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, T.U.E. " 140

**COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)**

Variante semplificata al R.U. n. 11d.bis per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente residenziale in località Podere Fiumicello - avviso di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata e di adozione. " 142

Variante semplificata al R.U. n. 14 per modifiche alla scheda di riqualificazione RQ38 su viale Barsanti adottata con D.C.C. n. 99 del 02/08/2021

- **avviso di approvazione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014.** " 142

\_\_\_\_\_  
 Variante semplificata al R.U. n. 11h.octies per modifiche alla disciplina dell'area di trasformazione TR41 in via Madonna del Latte adottata con D.C.C. n. 98 del 02/08/2021 - avviso di approvazione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014. " 143

\_\_\_\_\_  
 Variante n. 08.Septies (già nonies) al R.U. per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente produttiva in via Ginna Marcelli - avviso di adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e dell'art. 25 della L.R. 10/2010. " 143

---

## SUPPLEMENTI

---

Supplemento n. 10 al B.U. n. 3 del 19/01/2022

### GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 1

Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022- 2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.

---

Supplemento n. 11 al B.U. n. 3 del 19/01/2022

### GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 13

Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali.

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 15

Approvazione del Piano Triennale delle Attività 2021/2022 di ARPAT ai sensi Legge Regionale del 22 giugno n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.)" così come modificata dalla L.R. 18 novembre 2019, n. 68 "Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009".

---

Supplemento n. 12 al B.U. n. 3 del 19/01/2022

### GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari 2021: 23259. Decreti vari 2022: 3 - 13 - 15 - 77 - 79 - 81 - 82 - 87 - 91 - 94 - 95 -99 - 101 - 103 - 105 - 112 - 114 - 125 - 129 - 130 - 137 - 143 - 148 - 153 - 158 - 179 - 181 - 182 - 186 - 187 - 200 - 205 - 212 - 224 - 225 - 241 - 242 - 262 - 265 - 268 - 277 - 302 - 305 - 309 - 340 - 342.

---

## SEZIONE I

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 1

**Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento: SP4 "Pitigliano - Santa Fiora" dal Km 45+000 al Km 45+500 in loc. San Benedetto nel Comune di Santa Fiora - dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti ad elevata pericolosità.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 829 del 02/08/2021 che approva lo schema di Accordo ad essa allegato Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento "SP 4 "Pitigliano - S.Fiora" dal Km

45+000 al Km 45+500 in loc. San Benedetto nel Comune di Santa Fiora: dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti ad elevata pericolosità";

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 09/11/2021;

DECRETA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 34 sexies comma 1 e septies della l.r. 40/2009 l' "Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento "SP 4 "Pitigliano - S.Fiora" dal Km 45+000 al Km 45+500 in loc. San Benedetto nel Comune di Santa Fiora: dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti ad elevata pericolosità";

- di far pubblicare il presente provvedimento e l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013.

*Il Presidente*  
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO N° 6**

*SP 4 "Pitigliano – S. Fiora" dal Km 45+000 al Km 45+500 in loc. San Benedetto nel  
Comune di Santa Fiora: dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti  
ad elevata pericolosità*

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40)

**Tra**

**REGIONE TOSCANA**

**PROVINCIA DI GROSSETO**

**COMUNE DI SANTA FIORA**

**CO.SVI.G. s.c.r.l.**

**Premesso che:**

- L'art.16 comma 4 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n.99) prevede che, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche i concessionari debbano versare, oltre al canone, i seguenti contributi:

- a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta a favore dei comuni nel cui territorio è compreso il campo geotermico;
- b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta alle regioni nel cui territorio è compreso il campo geotermico;

- il medesimo articolo 16, al comma 9, specifica che il gettito di tali contributi, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socioeconomico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo“;

- i comuni dell'area geotermica, hanno costituito in data 15/06/1988 il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche – CO.SVI.G. s.c.r.l., con lo scopo di gestire le risorse destinate alla geotermia per la promozione di investimenti finalizzati al miglioramento delle utilizzazioni geotermiche ed alla tutela ambientale dei territori, nonché al riassetto ed allo sviluppo socioeconomico degli stessi;

- è stato stipulato il protocollo d'intesa tra i Comuni geotermici, la Regione ed il Consorzio

CO.SVI.G, oggetto della Delibera di Giunta Regionale del 4 Agosto 2008, in base al quale è stato istituito un tavolo istituzionale per l'individuazione dei progetti di investimento da ammettere a contributo della Regione;

- la Regione Toscana, con l'art. 30 della legge regionale 1 agosto 2017, n.40, ha stabilito di acquisire una quota di partecipazione al Consorzio CO.SVI.G., con la finalità di assicurare un'efficace governance nel settore strategico della geotermia e di promuovere lo sviluppo e la tutela ambientale dei territori;

- in data 22/12/2017 è stato sottoscritto tra Regione Toscana, CO.SVI.G. s.c.r.l., i Comuni e le Province firmatari dell'Accordo generale sulla geotermia del 20/12/2007, un accordo ex art.15 legge 241/1990, di seguito "Accordo" ove si prevede:

- a) l'utilizzo dei fondi spettanti alla Regione quali proventi del contributo di cui all'art.16 comma 4 lett.b) del d.dlg.22/2010, stimati in circa 4 milioni di euro annui, per la realizzazione di un programma pluriennale di investimenti da attuare nel periodo 2018-2025;
- b) la stipula di specifici accordi di programma per la attuazione degli interventi previsti dal programma pluriennale di investimenti;

- il presente Accordo di Programma viene stipulato ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, per la realizzazione dell'intervento "SP 4 Pitigliano – S. Fiora dal Km 45+000 al Km 45+500 in loc. San Benedetto nel Comune di Santa Fiora: dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti ad elevata pericolosità" previsto al n. 6 del programma pluriennale di investimenti, Allegato 1 all'Accordo, per il quale è previsto un cofinanziamento di euro € 1.000.000,00.

**Tutto ciò premesso le Parti**

## **STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Articolo 1 Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

### **Articolo 2 Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo di Programma è stipulato al fine di regolare lo svolgimento delle attività da parte delle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell'intervento denominato "SP 4 Pitigliano – S. Fiora dal Km 45+000 al Km 45+500 in loc. San Benedetto nel Comune di Santa Fiora: dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti ad elevata pericolosità".

### **Articolo 3**

#### **Impegni dei soggetti sottoscrittori**

1. I soggetti sottoscrittori quali la Provincia di Grosseto, il Comune di Santa Fiora e COSVIG S.c.r.l., hanno stipulato insieme al Consorzio 6 Toscana Sud un Protocollo di Intesa, per disciplinare i rapporti reciproci tra l'Amministrazione Provinciale, Comunale, COSVIG S.c.r.l e Consorzio 6 Toscana Sud.

In base allo stesso Protocollo il Consorzio 6 Toscana Sud provvederà a predisporre la progettazione esecutiva dell'intervento.

2. La provincia di Grosseto, si impegna a svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento ed in particolare:

a) ad approvare la progettazione esecutiva dell'intervento e ad assumerne la responsabilità, oltre ad assumere le funzioni di Stazione Appaltante per l'individuazione del contraente cui affidare la realizzazione dei lavori, mediante procedura ordinaria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. d) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

b) a curare la Direzione dei lavori e l'effettuazione del collaudo degli stessi;

c) a rispettare nell'attuazione dell'intervento il cronoprogramma contenuto all'interno dell'allegato 1 del presente Accordo di Programma;

d) ad inoltrare al Responsabile Unico di attuazione dell'Accordo (RUA) di cui all'art. 11 dell'Accordo e CO.SVI.G. S.c.r.l., tramite il RI di cui all'articolo 7 del presente Accordo le informazioni necessarie per il monitoraggio semestrale dello stato di attuazione dell'intervento.

3. La Regione Toscana ed il comune di Santa Fiora si impegnano ad effettuare le attività e le istruttorie tecniche di competenza con la celerità necessaria al rispetto del cronoprogramma. In particolare il comune di Santa Fiora provvederà all'approvazione della conformità urbanistica del progetto definitivo.

4. CO.SVI.G. s.c.r.l. assicura la copertura finanziaria degli interventi a valere sulle risorse di cui all'art.16 comma 4 lett.b) del d.lgs.22/2010 relative alle annualità 2017-2024.

CO.SVI.G. s.c.r.l. si impegna a trasferire tali risorse alla provincia di Grosseto secondo le modalità stabilite all'articolo 5 del presente Accordo di Programma.

5. I soggetti sottoscrittori si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente, e del cronoprogramma delle attività inserito nell'Allegato 1 del presente Accordo di Programma;

b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;

c) a procedere periodicamente alla verifica del presente Accordo di Programma;

d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione dell'intervento e di attuazione degli impegni assunti.

#### **Articolo 4**

##### **Quadro finanziario**

1. Per la realizzazione dell'intervento è previsto un cofinanziamento di euro 1.000.000,00.

#### **Articolo 5**

##### **Disposizione delle risorse per il Soggetto Attuatore**

1. CO.SVI.G s.c.r.l. eroga alla Provincia di Grosseto le risorse per l'espletamento della progettazione e dei lavori, escluse le somme relative al ribasso d'asta, fermo restando che, per giustificati motivi, si valuterà la possibilità di erogazioni straordinarie, con le seguenti modalità:

- a) **10** per cento alla firma dell'Accordo
- b) **10** per cento al momento dell'avvio delle procedure di gara per affidamento lavori, previa richiesta da parte del Responsabile Unico del procedimento;
- c) **30** per cento al momento della consegna del cantiere all'Impresa, previa trasmissione del "verbale di consegna" del cantiere e degli atti di aggiudicazione;
- d) **40** per cento sulla base della trasmissione dei SAL, come da capitolato speciale d'appalto, fino ad un massimo del 90% dell'importo effettivo dell'intervento (in proporzione alla somma cofinanziata);
- e) **10** per cento ad avvenuta emissione del certificato di collaudo delle opere.

2. Ai fini della liquidazione di quanto previsto al comma 1, la provincia di Grosseto, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, si impegna a trasmettere al RUA del presente Accordo e a CO.SVI.G. S.c.r.l. il quadro economico dell'intervento aggiornato, specificando l'ammontare delle economie di gara.

3. A conclusione dei lavori la provincia di Grosseto si impegna a redigere, nel tempo strettamente necessario, e comunque non oltre sei mesi, il certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo. Provvede inoltre alla rendicontazione completa delle spese di intervento sostenute e alla restituzione a CO.SVI.G. S.c.r.l. delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate.

#### **Articolo 6**

##### **Proprietà degli interventi realizzati**

1. L'intervento oggetto del presente Accordo di Programma riguarda "SP 4 Pitigliano – S. Fiora dal Km 45+000 al Km 45+500 in loc. San Benedetto nel Comune di Santa Fiora: dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti ad elevata pericolosità".

2. Le opere realizzate sono acquisite alla proprietà della Provincia di Grosseto.

## **Articolo 7** **Responsabile dell'attuazione dell'intervento (RI)**

1. La provincia di Grosseto individua quale Responsabile dell'attuazione dell'Intervento (RI) Ing. Alessandro Vichi, che assicura lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

## **Articolo 8** **Collegio di Vigilanza**

1. E' istituito il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di programma, composto da un rappresentante di ciascuno dei firmatari del presente Accordo.

2. Il Collegio di Vigilanza esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sul rispetto degli impegni assunti con l'Accordo di Programma e verifica le attività di esecuzione, anche acquisendo informazioni e documenti dai firmatari e procedendo a ispezioni;
- b) in caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni;
- c) richiede al Presidente della Giunta regionale, in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera b), la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo; al commissario ad acta è applicata la normativa regionale in materia di commissari.

3. Il RI di cui all'articolo 7 del presente Accordo di Programma riferisce periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione del presente Accordo di Programma e partecipa alle sedute del Collegio.

## **Articolo 9** **Validità**

1. Dopo la sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009. Produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

## **Articolo 10** **Modifiche**

1. Eventuali modifiche al presente Accordo di Programma possono essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non comportare il superamento dell'importo complessivo del finanziamento previsto, saranno approvate senza che ciò determini variazione al presente Accordo di programma.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE TOSCANA \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI GROSSETO \_\_\_\_\_

COMUNE DI SANTA FIORA \_\_\_\_\_

CO.SVI.G. S.c.r.l. \_\_\_\_\_

#### ALLEGATI

A) Protocollo di Intesa

1) Documento operativo, contenente:

- Scheda di intervento
- Cronoprogramma
- Scheda di monitoraggio

**ALLEGATO 1**

**DOCUMENTO OPERATIVO**

- **SCHEDA DI INTERVENTO**
- **CRONOPROGRAMMA**
- **DOCUMENTO DI MONITORAGGIO**

## SCHEDA DI INTERVENTO

**Intervento n°:** 6

**Localizzazione:** SP 4 dal km 45+000 al km 45+500

**Provincia:** Grosseto

**Comune:** Santa Fiora

**Criticità:** Dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti ad elevata pericolosità.

**Descrizione sintetica dell'intervento:**

L'intervento è finalizzato alla stabilizzazione di un movimento franoso di grandi dimensioni interessante l'intero versante attraversato dalla Strada Provinciale SP4 Pitigliano Santa Fiora in località San Benedetto nel Comune di Santa Fiora.

L'intervento, pur riguardando nello specifico il consolidamento del tratto di strada in questione, deve essere inquadrato all'interno di un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza dell'intero versante in frana, comprendente, quindi, la sistemazione idraulica del corso d'acqua a valle nonché la stabilizzazione dei movimenti franosi, in atto nella parte a monte, interessanti la strada Provinciale SP 4 e la sottostante strada Comunale denominata Via del Fiora. Tale progetto complessivo avrà un importo certamente inferiore ad Euro 1.000.000.

L'intervento finanziato consiste nell'acquisizione della progettazione esecutiva del suddetto intervento complessivo, comprese tutte le attività prodromiche ad essa (indagini geognostiche, rilievi topografici di dettaglio, relazioni geologiche e geotecniche), e eventualmente, nella realizzazione di un primo stralcio dei lavori ivi previsti. La progettazione esecutiva sarà utilizzata dalle Amministrazioni coinvolte per il reperimento delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori.

**Soggetto Attuatore:** Provincia di Grosseto

**Responsabile dell'intervento:** Dott. Ing. Alessandro Vichi

**Stato della progettazione:** Progettazione preliminare approvata.

**Costo Intervento:** € 1.000.000,00

**Cronoprogramma:** come da schema di programma



**Documentazione fotografica:**



**CRONOPROGRAMMA**

**Accordo di Programma tra Regione Toscana, CO.SVI.G. Srl e Provincia di Grosseto per SP 4 "Pitigliano – S. Fiora" dal Km 45+000 al Km 45+500 in loc. San Benedetto nel Comune di Santa Fiora: dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti ad elevata pericolosità**

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)

*Procedure approvative*

<b>Fasi</b>	<b>Durata fase (gg) *</b>
Approvazione progetto definitivo	90 gg
Approvazione progetto esecutivo	60 gg

## Procedure di gara

<b>Fasi</b>	<b>Durata fase (gg) *</b>
Pubblicazione Bando	30 gg
Acquisizione Offerte	60 gg
Aggiudicazione Provvisoria	30 gg
Aggiudicazione Definitiva	30 gg
Stipula Contratto	45 gg

## Esecuzione lavori

<b>Fasi</b>	<b>Durata fase (gg) *</b>
Consegna del cantiere, inizio lavori	30 gg
Fine lavori	360 gg
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità	60 gg
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera	60 gg

\* Dalla vigenza dell'Accordo di Programma (data di pubblicazione sul BURT del DPGR)

**SCHEDA MONITORAGGIO**

**Accordo di Programma tra Regione Toscana, CO.SVI.G. Scrl e Provincia di Grosseto per SP 4 "Pitigliano – S. Fiora" dal Km 45+000 al Km 45+500 in loc. San Benedetto nel Comune di Santa Fiora: dissesto geomorfologico con movimenti franosi attivi e quiescenti ad elevata pericolosità**

Monitoraggio al \_\_\_\_\_

## Sezione Anagrafica

<b>Codice identificativo del progetto</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	<b>03642 – S.P. "PITIGLIANO SANTA FIORA"- Progetto di messa in sicurezza del movimento franoso in ooc. San benedetto nel Comune di Santa Fiora</b>
<b>Localizzazione</b>	<b>Comune di Santa Fiora . Loc. San Benedetto – SP 4 km 45</b>
<b>Denominazione del soggetto attuatore</b>	<b>PROVINCIA DI GROSSETO</b>
<b>Codice fiscale / partita IVA</b>	80000030538

## Sezione di monitoraggio

## Procedure approvative

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire ? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Approvazione progetto definitivo					
Approvazione progetto esecutivo					

(\*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

## Procedure di gara

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire ? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Pubblicazione Bando					
Acquisizione Offerte					
Aggiudicazione Provvisoria					
Aggiudicazione Definitiva					
Stipula Contratto					

(\*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

## Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire ? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Consegna del cantiere, inizio lavori					
Fine lavori					
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità					
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera					

(\*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

## Dati finanziari

Economie di gara (importo)	Richiesta utilizzo economie di gara (importo)	Data di riferimento	Proposta destinazione economie

## Impegni/pagamenti

Data impegno	Importo

Data pagamento	Importo

**Monitoraggio di dettaglio dell'esecuzione lavori**

<b>Data conclusione prevista (Cronoprogramma AdP)</b>	
---	--

**Esecuzione lavori**

<b>Fasi</b>	<b>Data conclusione prevista</b>	<b>Data conclusione effettiva</b>	<b>Rispetto delle date previste per le fasi da eseguire? (SI/NO)(*)</b>	<b>Nuova data conclusione prevista</b>	<b>Note</b>

(\*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

**Il RUP**  
**Il Dirigente responsabile**

**Ing. Alessandro Vichi**  
**Ing. Gianluca Monaci**

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 2

**Accordo di Programma tra Regione Toscana, ANAS Spa - Coordinamento Territoriale Centro, Città Metropolitana di Firenze e comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci per la progettazione e la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la SS 67 "Tosco-Romagnola" e la SP 106 "Provinciale Limitese", tra il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, e il Comune di Capraia e Limite. Delega a presiedere la seduta del Collegio di vigilanza del 12 gennaio 2022.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Toscana, ANAS Spa – Coordinamento Territoriale Centro, Città Metropolitana di Firenze e comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci per la progettazione e la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la SS 67 "Tosco-Romagnola" e la SP 106 "Provinciale Limitese", tra il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, e il Comune di Capraia e Limite, approvato con DPGR n.162 del 18/06/2021;

Considerato che l'articolo 7 di tale Accordo prevede un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, composto, tra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

Preso atto che per il giorno 12 gennaio 2022 è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dal sopraccitato Accordo di programma e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio,

Stefano Baccelli, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma sopraccitato convocata per il giorno 12 gennaio 2022;

DECRETA

L'Assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma tra Regione Toscana, ANAS Spa – Coordinamento Territoriale Centro, Città Metropolitana di Firenze e comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci per la progettazione e la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la SS 67 "Tosco-Romagnola" e la SP 106 "Provinciale Limitese", tra il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, e il Comune di Capraia e Limite, approvato con DPGR n.162 del 18/06/2021, convocata per il giorno 12 gennaio 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 dellal.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Eugenio Giani

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 3

**Azienda ospedaliero universitaria Pisana. Proroga del contratto del Direttore generale.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i decreti legislativi:

- 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1982, n. 421"

- 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419"

- 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale", ed in particolare l'articolo 37, inerente la nomina ed il rapporto di lavoro del direttore generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero universitarie, che al comma 6 prevede che il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto del Direttore generale, può prorogarlo per un periodo non superiore a sessanta giorni;

Richiamato il decreto n. 6 del 16 gennaio 2019, con il quale è stato nominato il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Pisana nella persona della Dr.ssa Silvia Briani;

Considerato che tale incarico, come da contratto di diritto privato di durata triennale stipulato in data 18 gennaio 2019 e decorrente dal 19 gennaio 2019, giungerà a termine in data 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 171/2016, in base al quale le regioni scelgono i direttori generali delle Aziende ospedaliero universitarie tra gli appartenenti alle rose regionali di idonei approvate da apposita commissione regionale in seguito alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti iscritti nell'elenco nazionale degli idonei;

Considerata la temporanea indisponibilità delle rose regionali di idonei sopra citate, nelle more della conclusione degli adempimenti necessari a dare attuazione alla sentenza del TAR della Toscana n. 1513/2021;

Ritenuto, quindi, opportuno prorogare il contratto dell'attuale Direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Pisana per il periodo massimo previsto dall'art. 37, comma 6, della l.r. 40/2005;

#### DECRETA

- il contratto sottoscritto in data 18 gennaio 2019 dalla Dr.ssa Silvia Briani è prorogato per un periodo di sessanta giorni a decorrere dal 19 gennaio 2022.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

*Il Presidente*  
Eugenio Gianì

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 4

#### **Comitato tecnico scientifico della Rete dei Centri di Ascolto Regionali (CARE). Costituzione.**

##### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 910 del 6 agosto 2018 "Costituzione della rete regionale di ascolto, informazione e orientamento dei cittadini sui percorsi socio-sanitari" e n. 1283 del 15 settembre

2020 "Integrazione e sviluppo della Rete regionale di ascolto, informazione e orientamento dei cittadini sui percorsi socio-assistenziali" ed in particolare gli Allegati A che prevedono l'istituzione del Comitato tecnico scientifico con funzioni di coordinamento tecnico della Rete dei Centri di Ascolto Regionali (CARE), nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 5/2008, e ne stabiliscono la seguente composizione:

- Direttore Generale di ISPRO
- Responsabile Rete regionale Malattie Rare
- Direttore Centro regionale Criticità relazionali
- Responsabili dei Settori regionali coinvolti
- Il coordinatore CARE
- Componente indicato dal Laboratorio Mes
- Componente indicato da ARS
- Funzionario del settore competente in materia di partecipazione dei cittadini della Direzione regionale competente in materia di sanità;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in base al quale alla nomina del direttore generale di ISPRO, del responsabile Rete regionale malattie rare, del direttore del Centro regionale criticità relazionali, dei responsabili dei settori regionali coinvolti e del coordinatore CARE, in quanto effettuata in ragione dell'ufficio ricoperto, non si applicano le disposizioni della stessa;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), in base al quale alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell'ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori e consultivi, non si applicano le disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

- l'articolo 19, comma 2), in base al quale gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina dei membri indicati dal Laboratorio Mes e da ARS, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 18, commi 1 e 2, in base al quale gli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera k), che prevede che il Direttore individui, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, i dipendenti regionali all'interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;

Considerato che la precedente nomina dell'organismo in oggetto, effettuata con proprio decreto del 22 gennaio 2019, n. 12, è scaduta;

Vista la nota del 20 gennaio 2021, integrata con successiva nota del 23 dicembre 2021, del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, con le quali:

- vengono indicati i soggetti da nominare in rappresentanza del Laboratorio Mes e di ARS, nel rispetto del principio della parità di genere;
- vengono indicati i Settori regionali coinvolti;
- viene individuata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. k) della l.r. 1/2009, la dipendente Roberta Bottai in qualità di Funzionario del settore competente in materia di partecipazione dei cittadini della Direzione regionale competente in materia di sanità;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti designati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

#### DECRETA

1. di ricostituire il Comitato tecnico scientifico della Rete dei Centri di Ascolto Regionali (CARE) del quale sono membri di diritto:

- Direttore Generale di ISPRO
- Responsabile Rete regionale Malattie Rare
- Direttore Centro regionale Criticità relazionali
- Responsabili dei Settori regionali coinvolti e più precisamente:
  - il dirigente responsabile del Settore Organizzazione delle cure e percorsi di cronicità
  - il dirigente responsabile del Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria
  - il dirigente responsabile del Settore Welfare e innovazione sociale
  - il dirigente responsabile del Settore Qualità dei servizi e reti cliniche

- il dirigente responsabile del Settore Politiche del personale del SSR e relazioni sindacali
- Il coordinatore CARE;

2. di nominare quali componenti del Comitato tecnico scientifico:

- Componente indicato dal Laboratorio Mes: Dr.ssa Anna Maria MURANTE
- Componente indicato da ARS: Dr. Fabio VOLLER;

3. di dare atto che fa parte della commissione il seguente componente, individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 1/2009:

- Funzionario del settore competente in materia di partecipazione dei cittadini della Direzione regionale competente in materia di sanità: Dr.ssa Roberta BOTTAI.

La nomina avrà durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 5/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

*Il Presidente*  
Eugenio Giani

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 5

#### **Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Designazione componente.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419" ed in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, il quale individua i seguenti organi delle aziende ospedaliero-universitarie:

- a) il direttore generale
- b) il collegio sindacale
- c) l'organo di indirizzo

- l'articolo 4, comma 3, il quale prevede che al collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie siano applicate le disposizioni dell'articolo 3-ter del D.lgs n. 502/1992 e che sia composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'università interessata;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ed in particolare l’articolo 3-ter, comma 3, il quale dispone che i componenti del collegio sindacale siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare:

- l’articolo 41, comma 1, il quale prevede che il Collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie sia nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni formulate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.lgs. 517/1999;

- l’articolo 41, comma 1 bis, il quale prevede che il Presidente della Giunta regionale designi un componente del Collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.lgs. 517/1999, previa deliberazione del Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

Preso atto che il mandato del Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana scadrà in data 7 febbraio 2022;

Vista la nota del 31 dicembre 2021 con la quale il Consiglio regionale trasmette la deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 2021, n. 109 con la quale il Sig. Alessio Silvestri è stato designato, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale n. 40/2005, quale componente del Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione del sig. Alessio Silvestri quale componente del Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana;

#### DECRETA

di designare il sig. Alessio Silvestri, quale componente del Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli

atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

*Il Presidente*  
Eugenio Giani

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 6

**Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi.  
Designazione componente.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance), che annovera le Gallerie degli Uffizi tra i musei statali di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;

Visto il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014 (Organizzazione e funzionamento dei musei statali), ed in particolare:

- l’articolo 9, che prevede il Comitato scientifico fra gli organi dei musei dotati di autonomia speciale;

- l’articolo 12, comma 2, in base al quale il Comitato scientifico è composto, fra gli altri, da un membro designato dalla Regione ove ha sede il museo, individuato “tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all’ambito disciplinare di attività dell’istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali”;

- l’articolo 12, comma 3, in base al quale “i componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta”;

Vista la nota del 25 settembre 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con la quale viene richiesta la designazione di competenza regionale al fine di procedere alla nomina del nuovo Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera e), in base al quale la designazione di cui trattasi, in quanto relativa ad organismo di natura tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

Vista la nota del 11/01/2022 della Direttrice della Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport, con la quale viene proposto, attestato il possesso dei requisiti previsti dalla norma, il nominativo della Dr.ssa Cecilia Frosinini ai fini della designazione in qualità di membro del Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi;

Vista la documentazione di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2008 prodotta dalla Dr.ssa Frosinini ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la stessa attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti e di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dalla legge regionale;

Ritenuto che la Dr.ssa Cecilia Frosinini sia in possesso delle competenze scientifiche e dell'esperienza professionale necessarie per ricoprire la carica di membro del Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi;

Preso atto che per la carica di cui trattasi non è previsto alcun compenso; Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

#### DECRETA

- di designare la Dr.ssa Cecilia Frosinini quale membro del Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Eugenio Giani

## GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 2

**L.R. 3/94 - utilizzo della braccata negli interventi di controllo faunistico sulla specie cinghiale.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto l'articolo 7 bis della citata legge regionale 3/94 che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico

venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Ricordato che ai sensi dell'art. 37 comma 3 della l.r. 3/94 i piani di abbattimento sono attuati sotto il coordinamento della polizia provinciale;

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale eserciti le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali;

Vista la l.r. n. 70 del 25 novembre 2019 ed in particolare gli articoli 1 e 2 nei quali vengono definite le funzioni delle polizie provinciali e della polizia della città metropolitana di Firenze, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni di controllo della fauna selvatica;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994) e le successive modifiche e integrazioni;

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie cinghiale, nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994 allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale, in special modo nei confronti dell'agricoltura, delle altre specie selvatiche e dell'ambiente;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto il documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 27 aprile 2016 che ha approvato il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale nella Regione Toscana per il periodo 2016-2018, e le successive modifiche ed integrazioni alla citata delibera;

Vista la Delibera della Giunta n. 71 del 21 gennaio 2019 che ha approvato il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale nella Regione Toscana per il periodo 2019-2021, e le successive modifiche ed integrazioni alla citata delibera;

Considerati gli esiti degli interventi di controllo sulla specie cinghiale effettuati nel periodo 2016-2021 contenuti nella Relazione tecnica prodotta dalla competente struttura della Giunta regionale;

Vista la proposta di piano di controllo della specie cinghiale in Toscana per il periodo 2022-2024 contenente i metodi ecologici, le condizioni preliminari, le aree di intervento, le modalità e i tempi del prelievo, per l'attuazione degli interventi di controllo sulla specie, nonché la Relazione tecnica di rendicontazione sugli esiti del controllo della specie negli anni precedenti, il tutto inviato ad ISPRA con nota dell'11 novembre 2021 di cui prot. 0439068, ai fini di ottenere il parere previsto dalla legge;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta proposta contenuto nella nota di cui prot. 65175 del 9.12.2021;

Considerato che le motivazioni del parere in merito all'utilizzo della braccata riguardano l'impatto di tale metodologia di prelievo, ritenuta da ISPRA poco selettiva;

Considerato che le motivazioni del suddetto parere non hanno riguardato i metodi ecologici proposti e la valutazione della loro efficacia, indicati agli specifici punti del piano di controllo e sui quali ISPRA ha competenza secondo quanto specificatamente previsto ai commi 2, 2bis e 3 dell'art. 37 della l.r. 3/94 e all'art. 19 della L. 157/92;

Considerato che il suddetto parere pone argomentazioni diverse, rispetto a quelle previste dalla legge in merito ai seguenti argomenti:

1) "il piano non riporta gli obiettivi che si intendono conseguire con il programma di attività previste ma indica una generica necessità di contenere i danni all'agricoltura e agli incidenti stradali. Stante il contesto, si ritiene necessario che codesta Regione si doti di obiettivi chiari e quantificati in modo da valutare l'efficacia degli interventi realizzati" ... "Al riguardo si suggerisce di individuare per ogni fascia di vocazionalità, gli obiettivi misurabili che si intendono raggiungere tali obiettivi possono essere rappresentati per esempio da:

- soglia massima di esborsi sostenibili per danni all'agricoltura o incidenti stradali (p.e. 5, 10, ... 20 euro per ettaro di superficie coltivata e 10.000 euro l'anno di incidenti)";

- il numero massimo di eventi accettabili (p.e. non più di 300 eventi di danni o 10 incidenti stradali);

- "il livello di riduzione del danno che si intende conseguire" in percentuale;

2) Il piano non riporta per le aree a divieto di caccia di cui all'art. 10 c. 8 della 157/92 gli obiettivi che si vogliono raggiungere in tali siti, quali:

- "la % di incremento della popolazione della specie a rischio di conservazione/di danneggiamento da parte dei cinghiali presenti nel sito;

- la % di incremento della superficie occupata;
- il numero minimo di animali da catturare annualmente nelle ZRC.";

3) La definizione degli obiettivi consentirebbe "di rimodulare in maniera adattativa, in funzione dell'effettivo successo" ... "delle modalità di intervento utilizzate e di proseguire le attività dando la priorità a quelle realmente più efficienti";

4) Gli interventi di allontanamento dei cinghiali tramite lo "scaccio" con i cani da seguita sono inefficaci;

5) Parere sfavorevole per gli interventi in braccata perché:

- non sono selettivi in quanto "la fuga scomposta degli animali impedisce un tiro preciso e il riconoscimento del capo da abbattere";

- la tecnica ha un'efficienza minore rispetto ai colpi esplosivi e favorisce scarsa sicurezza;

- modifica la struttura sociale e genetica delle popolazioni;

- modifica il comportamento riproduttivo e favorisce la produttività delle femmine;

- provoca una maggiore mobilità dei cinghiali verso aree meno disturbate... aumentando in tali contesti il rischio di danni, di incidenti stradali;

- aumenta "il rischio di diffusione di malattie";

- "il ricorso a tale pratica andrebbe strettamente limitato ai mesi di caccia ordinari come suggerito nel documento "Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione" ; "la limitazione all'uso di battute e braccate è richiamata anche nel Piano di Sorveglianza e prevenzione della peste suina africana 2021, elaborato dal Ministero della Salute";

- la braccata rappresenta una forma di disturbo ambientale soprattutto per le specie non target, specialmente se condotta con cani non in possesso di specifiche abilitazioni;

- la richiesta di utilizzo della braccata per il controllo faunistico appare configurarsi come "mera estensione temporale dell'attività venatoria" e come volontà di "un suo ampliamento a Oasi e Istituti ove vige il divieto di abbattimento e cattura fini venatori, svincolando la caccia al cinghiale dai precisi limiti imposti dal legislatore statale" nella 157/92;

- negli anni di limitazione/esclusione dell'uso della braccata i danni sono risultati molto contenuti;

- la braccata non si è mostrata risolutiva dei danni o incidenti occorsi in istituti posti in divieto di caccia;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1425 del 27.12.2021 che ha approvato il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2022/2024;

Considerato che nella suddetta Delibera si rimanda a successivi atti l'approvazione di eventuali adeguamenti operativi, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di adeguato controllo della specie nel territorio regionale;

Considerato che nella suddetta delibera sono stati esplicitati i motivi di scostamento dal parere ISPRA ed, in particolare, i seguenti:

Relativamente al punto 1).

Il Piano di Controllo è finalizzato alla applicazione di interventi di prelievo (con le procedure preliminari previste dalla legge). Gli interventi hanno carattere di urgenza e necessità. Le attività indicate nel piano proposto sono "finalizzate alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati alle coltivazioni agricole e, in sub-ordine, ai danni causati all'ambiente, alle coltivazioni forestali ed alle altre specie, nei casi in cui non sia possibile intervenire attraverso il normale prelievo venatorio". Con tali presupposti non può essere condivisibile e praticabile prevedere a priori l'obiettivo di una soglia di danno "accettabile", sia perché tale riferimento non è previsto dalla normativa, sia perché l'applicazione di tale condizione risulterebbe incongrua con le possibilità operative. Relativamente all'obiettivo degli interventi di prevenzione (recinzioni ed altri metodi ecologici, indicati nel par. 3 e par. 12 del Piano), si sottolinea che nel Piano la sussistenza dei metodi ecologici è condizione inderogabile per eseguire qualsiasi intervento e che l'esecuzione dell'intervento non può essere valutata sulla base dei sistemi di prevenzione impiegati nell'area (vocata o non vocata) in cui ricade la richiesta. Anche l'applicazione "diffusa" di tali protezioni e la sua valutazione economica, non è prevista dalla norma. A maggior ragione non può essere prevista a priori una soglia di incidenti stradali sotto la quale la Regione possa giustificare il non intervento, né stabilendo un numero di sinistri tollerabile, né una soglia economica massima tollerabile di danni a cose o persone prodotta nei sinistri.

In sostanza gli interventi di controllo rappresentano attività urgenti, localizzate e straordinarie rispetto ad una visione più estesa della gestione del cinghiale. Solo per un piano di gestione faunistico-venatoria della specie (PFVR o Piano di prelievo venatorio) potrebbero essere valutate e definite in fase programmatica, soglie massime di danno sopportabile per unità di gestione per area (p. e. ATC o istituti o aziende) o per unità di tempo. Non nel caso del "controllo" di cui all'art. 37 della l.r. 3/94. Le asserzioni del parere si leggono invece come indicazioni a far partire gli interventi di controllo dopo l'avvenuto superamento di soglie di danno per unità di superficie. Tale impostazione oltre che non prevista dalla norma e non praticabile nella realtà (come e a che scala territoriale si misurano i superamenti delle soglie di danno così proposte), porrebbe la Regione in una situazione di iniziale immobilismo, difficilmente accettabile da parte dei

soggetti che richiedono gli interventi e assolutamente non giustificabile per gli incidenti stradali. Per quest'ultima fattispecie si evidenziano le possibili conseguenze per la Regione in sede di giudizio dell'eventuale adeguamento all'impostazione indicata da ISPRA.

Relativamente al carattere, invece, di eccezionalità del controllo delle popolazioni, si evidenzia quanto riportato negli stessi documenti ISPRA (Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree

protette, 2010: cap. 5 pg. 57) e per esempio nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, pag. 153:

"Il controllo si configura dunque come un intervento con requisiti di straordinarietà e di urgenza che lo rendono inadatto ad essere inserito fra gli strumenti contemplati nella pianificazione faunistico-venatoria ordinaria.

Conseguentemente, nel territorio cacciabile, il mancato completamento dei piani di prelievo venatorio approvati non può essere considerato una valida motivazione per il ricorso al controllo numerico".

La Regione Toscana, come dimostrato ampiamente nella Relazione Tecnica allegata alla richiesta di parere, ha ampiamente basato la gestione faunistico-venatoria sulla possibilità di sopperire attraverso la caccia al contenimento delle popolazioni di cinghiale utilizzando (per prima in Italia) la caccia di selezione in modo massivo in tutto l'arco annuale nelle aree non vocate da oltre 5 anni e aprendo, da oltre un anno, tale pratica anche in alcune nelle aree vocate.

Riguardo al punto 2).

Il controllo faunistico ha, come insita definizione, la possibilità di agire anche nelle aree a divieto di caccia. Per esse la partenza degli interventi è connessa alla presenza di danni e al pericolo che essi aumentino nei tempi successivi alla loro denuncia. Gli interventi ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94 sono in tali istituti l'unica forma di prelievo consentita. In tali aree, come peraltro indicato in altra parte del parere, si possono avere in taluni periodi dell'anno alte concentrazioni di cinghiali che provengono dalle limitrofe aree cacciabili. Pertanto, in esse i prelievi rappresentano un obbligo gestionale, sia per attuare anche in tali aree gli obiettivi generali di gestione della specie indicati dalla legge regionale (per tutti art. 28 bis della l.r. 3/94: densità massima nelle aree vocate pari a 2,5 capi/kmq; densità massima per le aree non vocate pari a zero capi/kmq), sia per i danni che il cinghiale riesce a procurare alle altre specie faunistiche e agli habitat. Ciò è in linea con quanto indicato da ISPRA nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, pag. 153: "Esistono peraltro diverse situazioni (soprattutto nelle aree protette dove l'attività venatoria è sempre preclusa) in cui, qualora il controllo numerico diretto si dimostri la strategia con il miglior rapporto costi/benefici, le azioni possono acquisire un carattere routinario e non di straordinarietà. In questi casi sarebbe opportuno attuare una pianificazione faunistico-ambientale con respiro

temporale adeguato e basata su approcci ben definiti ed i cui risultati siano oggettivamente verificabili”. Pertanto subordinare l’esecuzione degli interventi di controllo e il parere favorevole al Piano di controllo sul cinghiale proposto, alla verifica del numero di fagiani/lepri presenti nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, al loro irraggiamento nel territorio e al numero di capi catturati appare non congruo, non applicabile e non previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Relativamente al punto 3).

Gli obiettivi della Regione dichiarati nel Piano di controllo sono quelli espressamente indicati: “prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati alle coltivazioni agricole e, in sub-ordine, ai danni causati all’ambiente, alle coltivazioni forestali ed alle altre specie, nei casi in cui non sia possibile intervenire attraverso il normale prelievo venatorio”.

Allo stesso tempo nella norma regionale (art. 28 bis della l.r. 3/94, già citato), sono indicati gli obiettivi generali da raggiungere in termini di densità massima in funzione della vocazionalità del territorio.

Gli indicatori di risultato sono chiaramente evidenziati nel Piano proposto:

- entità dei danni annuali da ungulati periziati/liquidati per colture agricole (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti);

- rapporto tra entità economica dei danni liquidati annualmente per ciascuna specie di ungulato e numero di capi abbattuti, (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti).

Parimenti sono indicati gli elementi da analizzare in sede di rendicontazione:

- i danni liquidati, con ripartizione per tipologia e anno;

- il numero di soggetti prelevati in controllo ed in caccia e le loro caratteristiche;

- la ripartizione del prelievo per ciascuna categoria di Unità di Gestione.

Si evidenzia come su tali parametri, comunicati ad ISPRA nella relazione tecnica per il periodo 2019-2021, a suo tempo non furono sollevate obiezioni dall’Istituto.

Il fatto di subordinare il parere favorevole alla definizione di nuovi e diversi obiettivi per verificare in corso d’opera la efficacia delle diverse metodologie di controllo, al fine di sospendere quelle meno efficaci, non appare congruo rispetto alle finalità del piano.

Relativamente al punto 4)

La Regione non ha inserito “lo scaccio” nel piano di controllo proposto, né tra i metodi di intervento, né tra quelli di prevenzione. Il richiamo di ISPRA su questo tema appare perciò fuori luogo e immotivato.

Relativamente alle motivazioni sanitarie che ISPRA adduce nel parere, si rileva che le valutazioni del rischio sanitario nell’ambito toscano sono di competenza dell’Autorità Sanitaria Competente Regionale, che ha già fatto le sue valutazioni in tal senso individuando

con obiettivo prioritario, nell’ambito della strategia di prevenzione della PSA, la riduzione delle popolazioni di cinghiale su tutto il territorio regionale. Deve essere sottolineato che ad oggi, con l’eccezione della Sardegna, vige in Italia per la PSA un livello di allerta minimo. Questo livello si associa ad uno status di “silenzio epidemiologico” in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato di introduzione del virus. Le attività di sorveglianza possono essere svolte applicando le misure minime di biosicurezza. In assenza di una circolazione virale della PSA e quindi di un innalzamento del livello di allerta, è necessario ridurre quanto prima le consistenze di tale suide selvatico con tutte le tecniche di prelievo utilizzabili. Questo principio è formalmente previsto (Alleg. A lett. c) dall’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto il documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019). Si evidenzia che l’Accordo S-R risulta essere preminente, dal punto di vista giuridico, rispetto al Piano Nazionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della PSA [vedi divieto di movimentazione della specie cinghiale su tutto il territorio nazionale previsto dai piani 2020 e 2021 e invece consentito con le prescrizioni previste dall’Accordo così come confermato dalla Nota DGSAF 19068 del 28/08/2020- Ministero della Salute-: “Registrazione in BDN degli Istituti faunistici ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n. 125 del 25 luglio 2019”];

Ritenuto necessario, alla luce del sopra citato parere ISPRA, includere tra i metodi di controllo anche quello della “braccata”, inserito nel Piano di controllo proposto a tale istituto con la citata nota 11 novembre 2021 di cui prot. 0439068, finalizzandone l’applicazione agli specifici casi previsti per tale fattispecie, considerando che tale metodo risulta necessario al pieno raggiungimento degli obiettivi di controllo del cinghiale sopra esposti;

Considerato che lo scostamento per la braccata dal sopra citato parere ISPRA (per la parte sopra riportata al punto 5), trova in particolare le seguenti motivazioni:

- a) il cinghiale rappresenta, per quantità e diffusione, il principale predatore delle specie selvatiche che vivono e si riproducono a terra, ricercando ed alimentandosi di uova e piccoli nati;

- b) l’impatto rappresentato dalla presenza continua durante l’anno di gruppi di cinghiali per le specie suddette, in termini sia di predazione che di disturbo, risulta essere assai più significativo di quello derivato dalla braccata, sia perché tali interventi sono limitati nel tempo (una-tre ore in media, per uno/due braccate all’anno per area di intervento) sia perché sono gli interventi sono limitati ogni volta ad aree circoscritte di poche decine di ettari;

c) relativamente alla critica relativa alla non selettività dei cani negli interventi in braccata, il parere ISPRA contraddice quanto affermato nei precedenti pareri rilasciati alla Regione, affermando la mancanza di titoli abilitativi ENCI. Va sottolineato a riguardo che la Regione Toscana, a partire dal 2016 approvando uno specifico protocollo di intesa con l'Ente Nazionale per la Cinofilia (E.N.C.I.), ha promosso la certificazione dei cani da seguita selettivi, con prove abilitative finalizzate a dare tale riconoscimento ad ausiliari che scovassero e inseguissero il solo cinghiale;

d) sempre relativamente alla selettività, tutto il personale che partecipa agli interventi in braccata, ai sensi dei piani e delle norme vigenti è specificatamente abilitato con appositi corsi ad eseguire tali operazioni e pertanto idoneo e obbligato ad agire sia nelle fasi iniziali, sia nello sparo con criteri assolutamente selettivi;

e) relativamente ai tempi di prelievo in braccata, si evidenzia che essi sono condotti per la quasi totalità nei medesimi periodi in cui tale metodo è utilizzato, legalmente, nella attività venatoria; tali periodi non si sovrappongono con l'attività riproduttiva o con quelli in cui sono presenti piccoli di altre specie, eventualmente disturbate dall'utilizzo dei cani;

f) rispetto alla normale pratica venatoria, per la braccata condotta in attività di controllo sono posti limiti al numero massimo dei cani utilizzabili ed alle persone impiegate, allo scopo di limitare il possibile disturbo alle altre specie,;

g) per la realizzazione effettiva delle finalità degli interventi di controllo sul cinghiale (rimozione dei soggetti che causano o possono causare un danno) e rispetto alle altre metodologie di controllo del cinghiale previste dal Piano 2022-2024, la braccata in taluni territori non rappresenta una opzione, ma un obbligo; tale tecnica è difatti l'unica in grado di portare risultati definitivi e in tempi rapidi, sia nelle aree agricole caratterizzate da colture alte e dense (p.e. mais) sia nelle zone nelle quali i cinghiali si rifugiano nelle limitrofe aree boscate e cespugliate, ove il tiro selettivo all'aspetto o la girata, o la cattura mostrano tutti i loro limiti di efficacia e efficienza;

h) contrariamente a quanto riportato nel parere ISPRA circa la non efficacia ed efficienza della braccata nel diminuire il numero dei cinghiali, preme evidenziare come in Toscana i dati raccolti dal 2015 al 2020, mostrino che rispetto ai complessivi 467.258 cinghiali abbattuti, 355.613 (76,11 %) sono stati abbattuti in braccata, nonostante il blocco imposto a tale metodologia negli interventi di controllo (dal settembre 2019) a seguito di ricorso amministrativo; nel periodo precedente all'interruzione, i capi in controllo, abbattuti in braccata, sono stati 18.445, pari al 36,7%, del totale, con una media di 3689 capi/anno; con il blocco della braccata la riduzione dei capi abbattuti in controllo rispetto al 2018 è stata di - 44,69% nel 2019 e di - 32,45% nel 2020;

i) pur con un minore rapporto tra capi abbattuti e numero dei partecipanti, rispetto agli altri metodi, la braccata ha rappresentato il metodo con la maggiore efficacia (4,8 capi/intervento, in media);

l) la braccata non è prevista come metodo unico e privilegiato per gli interventi di controllo ma, come nei precedenti piani, è sempre subordinata alla valutazione della inefficacia di altri metodi di intervento applicati in precedenza;

m) il fatto che la braccata, di per se, crei le condizioni per un aumento degli incidenti stradali e per l'inurbamento degli animali è una affermazione ipotetica. Innanzitutto perché con la braccata in controllo si diminuisce notevolmente la consistenza della specie (vedasi punto h); inoltre il disturbo prodotto dalla braccata, condotta solo nei tre mesi invernali (sia in caccia che in controllo) non spiega la presenza continuativa dei cinghiali nelle aree urbane tutto l'anno (con popolazioni ben strutturate, come dimostrano i risultati degli interventi di cattura/abbattimento eseguiti negli anni trascorsi), nonostante le aree urbanizzate siano circondate di norma da aree a divieto di caccia, a loro volta inserite in aree non vocate alla specie cinghiale, nelle quali la braccata non è mai esercitata; oltre ciò, è inequivocabile dai dati relativi agli avvistamenti e dalle richieste dei sindaci e cittadini, la presenza dei cinghiali nelle aree urbanizzate è continuata ed aumentata anche negli ultimi due anni nei quali tale tecnica di controllo non è stata utilizzata (come evidenziato nella Relazione tecnica inviata ad ISPRA, dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2021 nelle sole aree urbane del capoluogo regionale sono stati catturati 973 cinghiali, con una struttura per classi di sesso/età del tutto analoga alle situazioni naturali). Evidentemente i motivi dell'inurbamento possono essere altri (cambiamenti climatici, acqua, cibo, predazione, ecc.) e seguono meccanismi perlomeno più complessi; la risposta all'aumento della predazione esercitata dal lupo attraverso l'inurbamento degli ungulati è citata in letteratura (per tutti: Geist 2007 e 2009).

n) ISPRA non mettendo in connessione abbattimenti, danni e presenze dei cinghiali riportati nella Relazione tecnica, giunge alla conclusione che il piano di controllo sul cinghiale oggetto della richiesta di parere, sia riferito alla sola presunta volontà di ampliare i tempi di caccia. Sfugge evidentemente ai redattori del parere, che proprio i cacciatori di cinghiale siano i più restii a voler applicare le attività di riduzione dei cinghiali e gli interventi di controllo extra-caccia, dai quali per essi deriva, oltre alla riduzione delle prede cacciabili, anche quella delle carni dei capi abbattuti, che ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94, prendono altre destinazioni (centri di lavorazione carni, beneficenza, ecc.). Esiste ampia documentazione giornalistica e note inviate dalle associazioni dei cacciatori di cinghiale che indica chiaramente la posizione contraria dei cacciatori di cinghiale in braccata alle azioni condotte dalla Regione attraverso i piani di caccia e controllo;

Ritenuto pertanto di autorizzare gli interventi in braccata come metodo utilizzabile per la realizzazione degli scopi previsti per il controllo del cinghiale, applicata con le necessarie precauzioni e prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza delle altre specie selvatiche, dei cittadini e dei partecipanti, secondo le indicazioni redatte dal Settore competente della Giunta regionale e di cui all'Allegato A) al presente atto;

Ritenuto opportuno dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, affinché con propri atti individui le modalità per la continuazione delle azioni di prevenzione e prelievo;

A voti unanimi

#### DELIBERA

- di approvare l'impiego della tecnica della braccata, così come definita nell'Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per gli interventi di controllo sulla specie cinghiale di cui alla Delibera della Giunta regionale n. n. 1425 del 27.12.2021, effettuati ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94;

- di rimandare alla suddetta Delibera per quanto riguarda i principi di applicazione degli interventi di controllo sulla specie cinghiale, le finalità, gli ambiti d'applicazione, i metodi preventivi ecologici e le disposizioni per i partecipanti agli interventi di controllo, così come descritti nell'allegato della medesima;

- di dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, affinché con propri atti individui le modalità per la continuazione delle azioni di prevenzione e prelievo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

*Il Segretario della Giunta*

*Il Dirigente*  
Simone tarducci

*Il Direttore*  
Roberto scalacci

SEGUE ALLEGATO

## **All. A)**

### **Prescrizioni operative per l'utilizzo della Braccata negli interventi di controllo sul cinghiale**

#### **Metodo di prelievo: BRACCATA**

Caccia con armi da fuoco, "a forzare", con cani segugi riuniti in mute, con un maggior numero di operatori (poste e conduttori cani) e coinvolge una superficie più ampia rispetto alla girata.

L'utilizzo della braccata rappresenta comunque un caso non routinario da effettuarsi in condizioni che limitino significativi impatti sulle altre specie selvatiche e una volta verificata l'inefficacia delle altre metodologie di prelievo selettivo.

La sua applicazione è ristretta temporalmente a particolari situazioni:

- in tutto l'arco annuale, nelle aree agricole soggette a danni effettivi o potenziali coltivate con colture (p.e. mais, favino, girasole, ecc.) tali che, per altezza e sviluppo vegetativo, non permettano l'avvistabilità dei cinghiali e quindi l'efficace utilizzo risolutivo delle altre tecniche di prelievo, è consentito l'utilizzo della braccata con al massimo dieci cani e sessanta persone armate.

- nel periodo compreso tra la terza domenica di agosto ed il 28 febbraio, tali interventi potranno svolgersi anche nelle aree boscate e cespugliate, per le tipologie di danno previste nell'art. 37 della l.r. 3/94, con al massimo venti cani e sessanta persone armate.

I cani da seguita impiegati debbono garantire durante le azioni di controllo una adeguata selettività sulla specie cinghiale.

Tali interventi, negli Istituti Faunistici Pubblici nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio saranno condotti preferibilmente nei giorni di martedì e venerdì.

Per tutti gli interventi, dal raduno iniziale al ritorno al luogo di raduno ciascun partecipante dovrà indossare obbligatoriamente gilet o altro indumento ad alta visibilità.

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 7

**DGR 1227/2021 “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali - direttive per la selezione degli interventi” - Modifica.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016- 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFER 2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021”;

Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025);

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015, come modificata dalle successive Decisioni di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 , con la quale la Commissione europea

ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” (CCI 2014IT16RFOP017);

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n. 1089 dell’ 8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al precedente capoverso;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 “Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea”;

Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto della Decisione della Commissione Europea C(2020) n. 5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, ed in particolare l'art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica” che prevede l'assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1227 del 22/11/2021 con la quale si è provveduto all'approvazione degli elementi essenziali del bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali”, categoria particolarmente colpita dalle misure restrittive dovute all'emergenza da COVID-19;

Visto il decreto dirigenziale n. 21104 del 24/11/2021 con il quale è stato approvato il bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali”;

Preso atto che nell'allegato A alla delibera 1227/2021 sopra citata, nella sezione “soggetti beneficiari”, è previsto che le imprese beneficiarie dell'intervento sono quelle che, oltre ad essere in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 16/2000, abbiano come attività economica “primaria” quella individuata dal codice Ateco Istat 2007 “96.04.20 -Stabilimenti Termali”;

Tenuto conto che l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali necessita di specifica autorizzazione sanitaria, di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 16/2000, rendendo, pertanto, ininfluenza avere il codice di attività “96.04.20 -Stabilimenti Termali” classificato come “primario”;

Ritenuto, conseguentemente, di modificare la sezione “soggetti beneficiari” dell'allegato A alla delibera 1227/2021 aggiungendo dopo il termine “primaria” il termine “o secondaria”;

Ritenuto, altresì, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a conoscenza della modifica apportata con il presente atto, di prorogare di 30 gg il termine di chiusura per la presentazione delle domande di cui al decreto dirigenziale n. 22494 del 20/12/2021 e quindi al 21 febbraio 2022, ore 17.00;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modificare la sezione “soggetti beneficiari”

dell'allegato A alla delibera 1227/2021 aggiungendo dopo il termine “primaria” il termine “o secondaria”;

2. di prorogare di 30 gg il termine di chiusura per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con decreto dirigenziale n. 21104 del 24/11/2021, definito dal decreto dirigenziale n. 22494 del 20/12/2021, e quindi al 21 febbraio 2022, ore 17.00;

3. di dare mandato all'ufficio regionale competente di provvedere alla modifica del relativo bando attuativo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

*Il Segretario della Giunta*

*Il Dirigente Responsabile*  
Angelo Marcotulli

*Il Direttore*  
Albino Caporale

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 8

**DGR n. 1261 del 15/09/2020 “CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI DI RISALTA UBICATI NELLE AREE SCIABILI DELLA TOSCANA - BANDO NEVE 2020” - Aggiornamento quadro normativo.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale n 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016- 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFER 2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021”;

Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025);

Vista la L.R. 75 del 4.8.2020, in particolare l’art. 9 “Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana” che, al fine di rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano, autorizza la Giunta regionale a concedere contributi fino all’importo massimo complessivo di euro 1.000.000,00 per il 2020, quale sostegno finanziario a favore di interventi operati da micro, piccole e medie imprese per spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015);

Visto in particolare l’art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 che individua le aree vocate agli sport invernali d’interesse locale nei seguenti

	Amiata	Montagna P.se	Garfagnana	Zeri
Skipass settimanali venduti/totale venduti (%)	0,02%	0,42%	5,08%	0,62%
N. posti letto alberghieri	1.250	1.384	169	77

Vista la DGR n. 1261 del 15/09/2020 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per l’accesso ai finanziamenti, per l’anno 2020, a favore delle micro, piccole e medie imprese che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 18682 del 13/11/2020 con il quale è stato approvato il relativo bando “Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana – anno 2020”;

Considerato che le domande pervenute a valere sul bando di cui al punto precedente sono tutte relative a progetti che in coerenza con la L.R. 75 del 4.8.2020 prevedono spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti, al

comprensori: Comprensorio dell’Amiata, Comprensorio della Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e Comprensorio di Zeri;

Vista la Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”;

Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalle Comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;

Visto l’art. 2 comma 2, lett. a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69 che prevede l’erogazione di aiuti da parte del Ministero del Turismo in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune;

Preso atto dell’aggiornamento dei seguenti dati trasmessi dalle società di gestione degli impianti di risalita a fune della Regione Toscana che confermano il carattere “locale” delle relative aree sciabili;

fine di assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche;

Considerato, altresì, che il contributo concesso a valere sul bando approvato con il citato decreto dirigenziale n.18682 del 13/11/2020 è stato assegnato, come negli anni precedenti, per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti sciistici, e non per contenere e contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19;

Dato atto che, ai sensi della Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”, i contributi concessi ai sensi del bando approvato con il citato decreto dirigenziale n.18682/2020 alle società che gestiscono gli impianti di risalita nei

comprensori sciistici della regione Toscana (art. 59 della L.R. 86 /2014) non sono di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari;

Ritenuto, conseguentemente, di aggiornare il riferimento normativo ai sensi del quale è stato concesso l'aiuto ai beneficiari del bando approvato con decreto dirigenziale n. 18682 del 13/11/2020, ovvero la Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 "Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana", anche in considerazione della coerenza dei progetti ammessi a finanziamento rispetto agli obiettivi dell'art. 9 della L.R. 75 del 4.8.2020;

Ritenuto, altresì, di dare mandato all'ufficio regionale competente di procedere con le conseguenti modifiche delle relative registrazioni degli aiuti concessi sul Registro Nazionale Aiuti;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di aggiornare il riferimento normativo ai sensi del quale è stato concesso l'aiuto ai beneficiari del bando approvato con decreto dirigenziale n. 18682 del 13/11/2020, ovvero la Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 "Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana", anche in considerazione della coerenza dei progetti ammessi a finanziamento rispetto agli obiettivi dell'art. 9 della L.R. 75 del 4.8.2020;

2. di dare mandato all'ufficio regionale competente di provvedere con le conseguenti modifiche delle relative registrazioni degli aiuti concessi sul Registro Nazionale Aiuti e di predisporre gli atti utili per l'aggiornamento del riferimento normativo di cui al punto 1. in tutti i provvedimenti in essere a sostegno delle aree sciabili di interesse locale in Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

*Il Segretario della Giunta*

*Il Dirigente Responsabile*  
Angelo Marcotulli

*Il Direttore*  
Albino Caporale

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 20

**VIA postuma ex art. 43 c. 6 L.R. 10/2010 e D.G.R. 931/2019, esistenti impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà Piaggio S.p.A.), entrambi gestiti da Acque Industriali S.r.l., posti in Via Hangar n. 30, nel Comune di Pontedera (PI). Proponente: Acque Industriali S.r.l. Provvedimento conclusivo.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- il D.Lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";

- la L. n. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

- la L.R. n. 40/2009 - "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

- la L.R. n. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art.29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010";

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";

Premesso che

la Acque Industriali S.r.l. - con sede legale a Ospedaletto (PI), in Via Bellatalla 1, C.F.: 01624800502 (di seguito il Proponente) - in data 30/10/2020 (al protocollo regionale 375186) - ha depositato presso il Settore regionale VIA l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi degli artt.23 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e degli artt.52 e segg. della L.R. 10/2010, relativamente all'esistente impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi di Acque Industriali S.r.l., ubicato in Via Hangar n. 30, nel Comune di Pontedera (PI) ed in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con DD n.4691/2013 e s.m.i., trasmettendo i relativi elaborati; con successiva nota prot. n. 424096 del 03/12/2020, il proponente ha depositato una nuova istanza ad

integrazione di quella già presentata in data 30/10/2020 per l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi in oggetto, considerando anche l'impianto di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà della Piaggio S.p.A e gestito da Acque Industriali S.r.l.), ubicato nella stessa piattaforma di via Hangar n.30, nel Comune di Pontedera (PI) ed in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 08/PE del 17/05/2016 rilasciata dal SUAP VALDERA e s.m.i., trasmettendo i relativi elaborati;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 (VIA postuma), in occasione del riesame dell'AIA dell'impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi di Acque Industriali S.r.l., con modifiche non sostanziali consistenti nella sostituzione degli attuali n. 8 serbatoi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso di volume unitario pari a 50 mc con n. 8 serbatoi a doppia camera di volume unitario pari a 60 mc per migliorare le modalità di gestione della fase di stoccaggio e nell'inserimento di un sistema di grigliatura fine in aggiunta all'attuale sistema di grigliatura grossolana per migliorare l'efficienza del pretrattamento;

Dato atto che gli impianti oggetto del presente procedimento consistono in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi (di proprietà Acque Industriali S.r.l.) ed un impianto di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà Piaggio S.p.A.), entrambi gestiti da Acque Industriali S.r.l. e tra loro tecnicamente connessi, situati ad ovest dell'abitato di Pontedera, all'interno del complesso depurativo della pubblica fognatura del capoluogo di Pontedera;

Rilevato che:

le attività in oggetto risultano ricomprese nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lettera q) denominata "impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)";

il progetto ricade integralmente nel Comune di Pontedera (PI) e gli impatti interessano il territorio del medesimo comune;

in esito alla verifica di completezza documentale svolta sulla documentazione allegata all'istanza presentata il 30/10/2020, il Settore VIA, con nota del 05/11/2020, ha chiesto al proponente di completare la documentazione a corredo dell'istanza ed il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni formali richieste in data 03/12/2020;

il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti pari a € 800,00, come da nota di accertamento n. 21082 del 22/12/2020;

il procedimento è stato avviato in data 10/12/2020, con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;

con nota del 10/12/2020, il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con nota del 10/03/2021 ha formulato al Proponente una richiesta di integrazioni e di chiarimento, da depositare entro il termine di 30 giorni;

con nota del 19/03/2021, è stata accolta l'istanza di sospensione di 180 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni, richiesta dal Proponente con nota del 19/03/2021, in applicazione del punto 5 dell'Allegato A alla D.G.R. 931/2019;

in data 07/10/2021, il Proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta, che è stata ritenuta sostanziale e rilevante per il pubblico;

in data 25/10/2021, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale un nuovo avviso, presentato come richiesto dal proponente, relativo al deposito delle integrazioni, avviando quindi una nuova fase di consultazione per il pubblico sulle integrazioni depositate, della durata di 30 giorni;

in esito alle due fasi di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

con nota del 25/10/2021, il Settore VIA ha richiesto pareri e contributi tecnici istruttori agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente e, contestualmente, ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 241/1990 ed ha disposto il prolungamento di 30 giorni della fase di valutazione, in applicazione della D.G.R. n. 931/2019;

Tenuto conto della documentazione complessivamente trasmessa dal Proponente, la Conferenza dei Servizi istruttoria ha svolto i propri lavori nella riunione del 15/12/2021, concludendoli come descritto nel Verbale allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Considerato che il Verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 15/12/2021, a conclusione dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, attesta il parere favorevole di tutti gli interessati ad esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma relativamente agli esistenti impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà Piaggio S.p.A.), entrambi gestiti da Acque Industriali S.r.l., posti in Via Hangar n.30, nel Comune di Pontedera (PI), subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni nello stesso elencate;

Ritenuto di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 15/12/2021, così come riportato in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati A);

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma relativamente agli esistenti impianti di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi (di Acque Industriali S.r.l.) e di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà Piaggio S.p.A. e gestito da Acque Industriali S.r.l.), ubicati nella piattaforma di Via Hangar n. 30, nel Comune di Pontedera (PI), presentata ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 da Acque Industriali S.r.l. - con sede a Ospedaletto (PI), in Via Bellatalla 1, C.F.: 01624800502 - per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 15/12/2021, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni ivi riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare il Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente

punto 1), ricordando di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla società Acque Industriali S.r.l.;

4) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

*Il Segretario della Giunta*

*Il Dirigente Responsabile*  
Carla Chiodini

*Il Direttore*  
Edo Bernini

SEGUE ALLEGATO

**Regione Toscana**

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**Settore Valutazione di Impatto Ambientale**  
**Valutazione Ambientale Strategica**

**CONFERENZA DEI SERVIZI**  
**(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

**Riunione del 15/12/2021**

**Oggetto:** VIA postuma, ex D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti, esistenti impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà Piaggio S.p.A.), posti in Via Hangar n.30, nel Comune di Pontedera (PI), proposto da Acque Industriali S.r.l..

**VISTI**

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- la L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- la L.R. n. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- la L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - *“Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010”*;
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

**Premesso che**

con Decreto Dirigenziale n. 7201 del 13/05/2019 di archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente impianto di depurazione di proprietà di Acque S.p.A., il Settore VIA disponeva di presentare una nuova istanza di avvio del procedimento di VIA postuma relativa alla piattaforma impiantistica di via Hangar a Pontedera nel suo complesso (sezione impianto chimico-fisico di proprietà della Piaggio S.p.A.; sezione biologica; sezione impiantistica di smaltimento rifiuti liquidi), in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010;

la Acque S.p.A. ha presentato, in data 15/07/2021, istanza di avvio del procedimento di verifica di

assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 ed in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica postuma), relativamente al suddetto impianto esistente di depurazione con modifiche; il procedimento si è concluso con Decreto Dirigenziale 19342 del 08/11/2021 di esclusione dalla VIA subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni;

con nota protocollo n. 223050 del 21/05/2021 il Settore VIA ha espresso un parere di non sostanzialità delle modifiche ai fini della VIA, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, relativamente alla sostituzione della caldaia a BTZ con una caldaia a GPL nell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi (oggetto del presente procedimento), al Proponente Acque Industriali S.r.l.;

**Visto che**

la Acque Industriali S.r.l. - con sede legale a Ospedaletto (PI), in Via Bellatalla 1, C.F.: 01624800502 (di seguito il Proponente) - in data 30/10/2020 (al protocollo regionale 375186) - ha depositato presso il Settore regionale VIA l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi degli artt. 23 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010, relativamente all'esistente impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi di Acque Industriali S.r.l., ubicato in Via Hangar n. 30, nel Comune di Pontedera (PI) ed in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 4691/2013 e s.m.i., trasmettendo i relativi elaborati;

con successiva nota prot. n. 424096 del 03/12/2020, il proponente ha depositato una nuova istanza ad integrazione di quella già presentata in data 30/10/2020 per l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi in oggetto, considerando anche gli impatti relativi all'impianto di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue di Acque Industriali S.r.l. (di proprietà della Piaggio S.p.A.), ubicato in via Hangar n.30, nel Comune di Pontedera (PI) ed in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 08/PE del 17/05/2016 rilasciata dal SUAP VALDERA e s.m.i., trasmettendo i relativi elaborati;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione del riesame dell'AIA dell'impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi di Acque Industriali S.r.l., con modifiche non sostanziali consistenti nella sostituzione degli attuali n. 8 serbatoi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso di volume unitario pari a 50 mc con n. 8 serbatoi a doppia camera di volume unitario pari a 60 mc per migliorare le modalità di gestione della fase di stoccaggio e nell'inserimento di un sistema di grigliatura fine in aggiunta all'attuale sistema di grigliatura grossolana per migliorare l'efficienza del pretrattamento;

il progetto esaminato riguarda pertanto entrambi gli esistenti impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi di proprietà di Acque Industriali S.r.l. e di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue di proprietà Piaggio S.p.A., posti in Via Hangar n.30;

il progetto ricade nel Comune di Pontedera (PI) e gli impatti interessano il territorio del medesimo comune;

il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lettera q) denominata *"impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"*;

**Dato atto che**

il Settore VIA, con nota del 05/11/2020 (Prot. 382961), ha chiesto al proponente di completare la documentazione a corredo dell'istanza e il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni formali richieste in data 03/12/2020 (Prot. 424096);

il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019, Allegato A, pari a € 800,00 come da nota di accertamento n. 21082 del 22/12/2020;

a seguito del positivo esito della verifica di completezza documentale di tutta la documentazione presentata, in data 10/12/2020, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito *web* regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;

il procedimento è stato pertanto avviato in data 10/12/2020;

a seguito della nota del 10/12/2020 (Prot. n. 432837) di richiesta dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Soggetti: ARPAT del 10/02/2021 (Prot. 055491), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 04/02/2021 (Prot. 047392), Acque S.p.A. del 09/02/2021 (Prot. 52388) e dei seguenti Settori regionali: Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti del 09/02/2021 (Prot. 053986), Autorizzazioni Ambientali del 26/01/2021 (Prot. 032069), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio del 08/02/2021 (Prot. 0050316), Genio Civile Valdarno Inferiore del 04/02/2021 (Prot. 0045835), Programmazione Viabilità del 12/01/2021 (Prot. 010434);

in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

con nota del 10/03/2021 (Prot. 0107902), il Settore VIA ha richiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento, da depositare entro il termine di 30 giorni;

con nota del 19/03/2021 (Prot. 124050), è stata accolta l'istanza di sospensione per la presentazione delle integrazioni richieste di 180 giorni, depositata dal Proponente con nota del 19/03/2021 (Prot. 122007) in applicazione del punto 5 dell'Allegato A alla D.G.R. 931/2019;

con nota del 07/10/2021 (Prot. 389136), il Proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa e di chiarimento;

con nota del 18/12/2020 (Prot. 0444882), il Settore VIA, ha richiesto, in applicazione del punto 6 dell'Allegato A alla D.G.R. 931/2019, un nuovo avviso al pubblico relativo alle integrazioni depositate, da predisporre in conformità al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, avendo ritenuto sostanziale e rilevante per il pubblico la suddetta documentazione integrativa, in quanto contenente ulteriori informazioni circa gli eventuali impatti derivati dall'esercizio dell'impianto sulla componente atmosfera, con particolare riferimento agli elaborati "*Studio Diffusionale -Valutazione dell'Impatto sulla Qualità dell'aria*" e "*Studio Diffusionale - Valutazione dell'Impatto sulla Molestia Olfattiva*", che identificano nuovi recettori puntuali nei dintorni dell'area di impianto;

con nota del 22/10/2021 (Prot. 0410635), il Proponente ha provveduto a depositare l'avviso richiesto, che è stato pubblicato dal Settore VIA sul sito *web* regionale in data 25/10/2021, avviando quindi una nuova fase di consultazione per il pubblico sulle integrazioni depositate, della durata di 30 giorni;

anche in esito alla suddetta nuova fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

con nota del 25/10/2021 (Prot. 0413347), il Settore VIA ha indetto una Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/1990, convocando la prima riunione per il giorno 15/12/2021 e ha inoltre disposto il prolungamento di 30 giorni della fase di valutazione, in applicazione della D.G.R. n. 931/2019, visto che esigenze istruttorie rendono necessario svolgere un'approfondita istruttoria sulla documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta da parte del proponente e rilevato che 60 giorni a far data dal ricevimento della suddetta documentazione non sono sufficienti a concludere un'adeguata istruttoria e ad adottare un provvedimento conclusivo circostanziato e motivato;

nella medesima nota del 25/10/2021 il Settore VIA ha altresì richiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni Interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti: ARPAT del 29/11/2021 (Prot. 462798), Acque S.p.A. del 24/11/2021 (Prot. 456269) e dei seguenti Settori regionali: Autorizzazioni Ambientali del 24/11/2021 (Prot. 457429), Genio Civile Valdarno Inferiore del 08/11/2021 (Prot. 433239) e Programmazione Viabilità del 27/10/2021 (Prot. 418052);

**Dato atto altresì** che, in base alla documentazione complessivamente acquisita, emerge, tra l'altro, quanto segue:

gli impianti oggetto del presente procedimento consistono in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi (di proprietà Acque Industriali S.r.l.) ed un impianto di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà Piaggio S.p.A.), entrambi gestiti da Acque Industriali S.r.l. e tra loro tecnicamente connessi; sono situati ad ovest dell'abitato di Pontedera, all'interno del complesso depurativo della pubblica fognatura del capoluogo di Pontedera;

all'interno dello stesso perimetro del complesso depurativo di Pontedera, è ubicato anche l'impianto di depurazione biologico di Pontedera di proprietà di Acque S.p.A., che ha espresso l'intenzione di separare la linea fanghi così da eliminare l'interconnessione con gli altri due impianti;

nella nota, pervenuta in data 03/12/2020 (Prot. 424096), in riscontro alla richiesta di dare conto come abbia tenuto in considerazione le disposizioni contenute nel D.D. 7201/2019 sopra citato relative al limitrofo impianto di depurazione, il proponente ha infatti risposto come segue: *“Acque S.p.A. aveva avviato, per il proprio impianto, il procedimento di autorizzazione per la separazione della linea fanghi, che consiste nel modificare l'attuale sistema di gestione dei fanghi di supero del depuratore biologico estratti dal sedimentatore secondario per eliminare l'interconnessione con l'impianto chimico fisico di proprietà della Piaggio SpA e gestito da Acque Industriali Srl; la Acque S.p.A., in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali nel corso della conferenza di servizi del 11/9/2019, avente ad oggetto la proposta progettuale di “Separazione degli scarichi industriali e delle acque meteoriche dilavanti contaminate dello stabilimento Piaggio C. di Pontedera in via Rinaldo Piaggio”, in data 29/05/2020 ha presentato documentazione integrativa richiesta che riporta anche uno specifico studio di fattibilità per la separazione delle linea fanghi”*;

dal punto di vista impiantistico:

- l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi scarica il refluo acquoso residuo nell'impianto di depurazione chimico-fisico di Piaggio S.p.A.. Le diverse fasi di trattamento dei rifiuti liquidi possono essere così sintetizzate:

- stoccaggio;
- grigliatura, dissabbiatura e compattazione;
- trattamento chimico;
- strippaggio ed assorbimento ammoniacale;

- la linea di trattamento dei fanghi attualmente risulta in comune a tutto il complesso impiantistico, ma è previsto che rimanga a servizio solo dell'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi e dell'impianto di depurazione chimico fisico Piaggio, attraverso la separazione del flusso derivante dall'impianto biologico. La linea di trattamento dei fanghi si compone delle seguenti fasi:

- ispessimento a gravità;
- condizionamento chimico;
- disidratazione tramite filtropressa (costituita da 60 piastre).

L'impianto di depurazione chimico fisico di proprietà della società Piaggio e gestito da Acque Industriali S.r.l. tratta, oltre ai reflui industriali dello stabilimento di Acque Industriali, anche parte dei reflui urbani della pubblica fognatura del capoluogo di Pontedera. L'impianto di depurazione chimico fisico sversa il liquame trattato nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Hangar, confluyente all'impianto di depurazione biologico di Pontedera. I liquami in ingresso all'impianto di depurazione chimico fisico sono costituiti da due flussi: uno proveniente dall'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi ed un altro proveniente dalla pubblica fognatura di Via Hangar. Tali liquami sono sottoposti ad un trattamento reflui in continuo, suddiviso in diverse fasi, dal quale lo scarico è inviato all'impianto biologico di depurazione e i fanghi sono destinati alla specifica linea di trattamento all'interno del complesso impiantistico;

La linea di trattamento liquami dell'impianto Piaggio è costituito dalle seguenti sezioni:

- grigliatura;
- omogeneizzazione;
- trattamento chimico-fisico;
- coagulazione;
- clorazione (attualmente non utilizzata);

dal punto di vista autorizzativo:

- l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi (di seguito ITL) è dotato di AIA rilasciata con Determinazione n. 4691 del 03/10/2013 dalla Provincia di Pisa, che è stata aggiornata prima con Determina Dirigenziale n. 6255 del 23/12/2013 per la rettifica dei limiti di abbattimento dei parametri in uscita dall'impianto e poi con Determinazione Dirigenziale n. 4144 del 10/10/2014 relativamente alle modifiche impiantistiche di trattamento emissioni in atmosfera e del sistema di omogeneizzazione dello scarico dell'impianto (modifiche non sostanziali di AIA);

- l'impianto di depurazione chimico fisico è dotato di AUA rilasciata con provvedimento n. 08/PE del 17/05/2016 dal SUAP VALDERA, da ultimo aggiornata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2440 del 05/05/2016, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 58/2013, che ricomprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi, di cui capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 (ultimo rinnovo con atto n. 392/2 del 17/12/2012);

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata con D.D. della Provincia di Pisa n. 3802 del 29/10/2015, che si intende prorogata per la durata dell'AUA;

le previste modifiche impiantistiche, ritenute non sostanziali, sono finalizzate al miglioramento della gestione in fase di stoccaggio e dell'efficienza in fase di grigliatura, e consistono:

- nella sostituzione degli attuali 8 serbatoi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso di volume unitario pari a 50 mc, con altrettanti serbatoi aventi doppia camera e volume unitario pari a 60 mc;
- nell'inserimento di un ulteriore sistema di grigliatura fine in aggiunta all'attuale sistema di grigliatura grossolana;

nella documentazione integrativa depositata in data 07/10/2021, per quanto riguarda gli aspetti progettuali il proponente ha chiarito che l'impianto chimico-fisico di proprietà Piaggio e gestito da Acque Industriali S.r.l. riceve i reflui anche dal limitrofo Stabilimento Piaggio limitrofo (soggetto ad altra AIA).

Rimarcando che i volumi in ingresso all'impianto chimico-fisico di proprietà Piaggio erano già stati riportati al paragrafo 3.3.1 dello Studio di Impatto Ambientale iniziale, nella documentazione integrativa il proponente riporta i risultati di analisi di caratterizzazione dei reflui in ingresso all'impianto chimico-fisico Piaggio, come richiesto al fine di valutarne gli impatti.

Nella stessa documentazione integrativa, inoltre il proponente ha depositato lo Studio di Impatto Ambientale revisionato e i seguenti elaborati:

- Studio diffusionale odori;
- Studio diffusionale inquinanti;
- Relazione Tecnica Integrativa alla Valutazione di Impatto Acustico.

Per le componenti atmosfera e ambiente idrico, in particolare, ha tenuto conto, come richiesto, degli impatti dovuti all'intera installazione (piattaforma impiantistica nel suo complesso comprendente la sezione impianto chimico-fisico di proprietà della Piaggio S.p.A., la sezione biologica e la sezione impiantistica di smaltimento rifiuti liquidi) sul territorio circostante;

#### **Dato atto che**

con nota del 25/10/2021 (Prot. 0413347), il Settore VIA ha indetto e convocato, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, la presente riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

- Comune di Pontedera
- Provincia di Pisa
- Unione dei comuni Valdera
- Azienda USL Toscana nord ovest
- Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- ARPAT - Dipartimento di Pisa
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 5 Toscana costa
- Acque S.p.A.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- IRPET
- Consorzio di Bonifica n. 4 Basso Valdarno
- Settore Autorizzazioni Ambientali

- Settore Autorizzazioni Rifiuti
- Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche
- Settore Tutela dalla Natura e del Mare
- Settore Genio Civile Valdarno inferiore
- Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
- Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale;

ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Proponente Acque Industriali S.r.l.;

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3 bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

**Dato altresì atto** che, vista l'evoluzione dei provvedimenti e delle direttive impartite dagli organi preposti per limitare la diffusione del Covid-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 15/12/2021, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10.10 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
ARPAT Dipartimento di Pisa	Marco Paoli	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza del Proponente Acque Industriali S.r.l. Alessandro Boggi, Marco Tavani, Alberto Mannucci, Leonardo Cobelli e Fabrizio Calvagna e come consulente/progettista Anna Conte;

sono infine presenti i funzionari regionali Valentina Gentili e Rosa D'Alise per il Settore VIA;

il Settore VIA apre la seduta evidenziando che il fine della seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativamente agli esistenti impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà Piaggio S.p.A.), entrambi gestiti da Acque Industriali S.r.l., posti in Via Hangar n.30, nel Comune di Pontedera (PI), nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Il Settore VIA ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, la procedura di VIA postuma si riferisce all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, e che la stessa, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.

Ciò premesso, vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito *web* regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- con note del 12/01/2021 (Prot. 010434) e del 27/10/2021 (Prot. 418052) il Settore regionale "Programmazione Viabilità" evidenzia che, per quanto di competenza, non rileva elementi di particolare rilevanza;

- con nota del 04/02/2021 (Prot. 047392), espressa sulla documentazione iniziale, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale rileva quanto segue:

*"- in riferimento al PGRA, l'impianto in oggetto si colloca in aree classificate come P2 (Aree a pericolosità da alluvione media) disciplinato dall'art. 9 della Normativa di Piano che al comma 3 specifica che "le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi" (L.R. 41/2018);*

*- in riferimento al PAI, le aree interessate dall'intervento risultano esterne alle aree classificate a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;*

*- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza*

con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”;

- con nota del 09/02/2021 (Prot. 052388) espressa sulla documentazione iniziale e confermata dalla successiva nota del 24/11/2021 (Prot. 456269) sulla documentazione integrativa, il Gestore del Sistema Idrico Integrato (S.I.I.), Acque S.p.A., “non ritiene di dover rilasciare un contributo istruttorio in merito alla modifica proposta poiché la stessa pare non comportare alcuna variazione quali – quantitativa degli scarichi in ingresso all'impianto biologico di Acque S.p.A.”; si riserva comunque, in occasione del successivo procedimento di riesame dell'AIA, la facoltà di fornire il proprio contributo tecnico.

Nelle premesse, in particolare, conferma quanto già riferito dal proponente in merito alla linea di trattamento dei fanghi, riportando quanto segue:

“la linea fanghi attualmente risulta in comune a tutto il complesso impiantistico, ma è previsto che tale linea rimanga a servizio solo dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e dell'impianto di depurazione chimico fisico Piaggio, attraverso la separazione del flusso derivante dall'impianto biologico, così come descritto nella documentazione presentata da Acque SpA in data 29/05/2020 in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali nel corso della conferenza di servizi del 11/9/2019 avente ad oggetto la proposta progettuale di “Separazione degli scarichi industriali e delle acque meteoriche dilavanti contaminate dello stabilimento Piaggio C. di Pontedera in via Rinaldo Piaggio”. La linea di trattamento dei fanghi si compone delle seguenti fasi: **ISPESSIMENTO A GRAVITÀ, CONDIZIONAMENTO CHIMICO, DISIDRATAZIONE TRAMITE FILTROPRESSA;**”

- con note del 04/02/2021 (Prot. 0045835) e del 08/11/2021 (Prot. 0433239), il Settore regionale “Genio Civile Valdarno Inferiore” comunica di non ravvisare aspetti riconducibili a quanto di propria competenza, in quanto: “• il proponente risulta in regola rispetto al prelievo di acque pubbliche da pozzo per uso industriale (Pratica n. 1599) a seguito di domanda di concessione preferenziale acquisita dalla Regione Toscana al protocollo n. 10588 del 02/07/2001;

• l'impianto non presenta interferenze con corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idraulico e di gestione di cui all'art. 22, lett. e) della L.R. n.79/2012, così come aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020, pertanto non trovano applicazione le misure di tutela dei corsi d'acqua stabilite dalla suddetta L.R. n.41/2018;

• l'intera area dell'impianto di depurazione nelle mappe del PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, attualmente pubblicate, risulta perimetrata a pericolosità da alluvione fluviale P3, "Pericolosità Idraulica Elevata", e pertanto in relazione all'attuazione di interventi in tale area, in termini di gestione del rischio di alluvioni, trova applicazione la L.R. n.41/2018. Tali valutazioni, in questo contesto, però non competono a questo Ufficio e si rimandano al soggetto competente;

• gli scarichi idrici dell'impianto, già esistenti, afferiscono alla pubblica fognatura, e per gli stessi la società proponente risulta in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pisa con D.D. 4691/2013 nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale”;

- con nota del 08/02/2021 (Prot. 0050316) espressa sulla documentazione iniziale, il Settore regionale “Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio” esprime un parere favorevole con una prescrizione, che viene recepita nel quadro prescrittivo finale, riguardante l'impiego e la localizzazione delle specie arboree da utilizzare per il rafforzamento delle piantumazioni già previsto dal proponente tra le misure di mitigazione dell'impatto visivo;

- con nota del 09/02/2021 (Prot. 0053986) espressa sulla documentazione iniziale, il Settore regionale “Autorizzazione Rifiuti” (ex Settore regionale “Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti”), ricorda, nelle premesse del proprio contributo istruttorio, che per quanto riguarda la sezione di trattamento rifiuti, secondo quanto riportato nell'AIA vigente della Provincia di Pisa risulta che: “Con la sottoscrizione dell'“Accordo di Programma per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio” e successive integrazioni, siglato tra Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Autorità di Bacino del fiume Arno, Province, Circondario di Empoli, Comuni, A.A.T.O. n. 2, ARPAT, Associazioni e Consorzio Conciatori, Valdera Acque SpA, l'attività di cui trattasi inizialmente destinata a cessare, è stata prorogata in attesa della attuazione dell'Accordo”.

Successivamente il Settore precisa che:

“le opere soggette alla presente procedura di VIA postuma prevedono alcune modifiche rispetto all'attuale assetto, modifiche finalizzate a separare fisicamente le interconnessioni tra le sezioni gestite da Acque

*Industriali s.r.l. e quelle gestite da Acque S.p.A. In particolare nel SIA si dichiara “La società Acque SpA ha però avviato per il proprio impianto il procedimento di separazione della linea fanghi, che consiste nel modificare l’attuale sistema di gestione dei fanghi di supero del depuratore biologico estratti dal sedimentatore secondario per eliminare l’interconnessione con l’impianto chimico fisico Piaggio gestito da Acque Industriali con un sistema di ispessimento che ridurrà i volumi da conferire su gomma presso altri impianti gestiti da Acque autorizzati ai sensi dell’art.110 d.lgs.152/06. La società Acque SpA, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali nel corso della conferenza di servizi del 11/9/2019 avente ad oggetto la proposta progettuale di “Separazione degli scarichi industriali e delle acque meteoriche dilavanti contaminate dello stabilimento Piaggio C. di Pontedera in via Rinaldo Piaggio”, in data 29/05/2020 ha presentato documentazione integrativa richiesta che riportava anche uno specifico studio di fattibilità per la separazione della linea fanghi.”.*

*Riguardo la sezione di trattamento rifiuti non pericolosi si rileva, in primis la necessità di acclarare da parte del gestore il destino della sezione impiantistica di trattamento rifiuti, in ragione delle pregresse decisioni di cui all’accordo di programma sopra citato, dal momento che l’impianto in questione come già sopra indicato risulta destinato alla chiusura. Il proponente (cfr. Relazione tecnico economica) con riferimento alla sezione di trattamento rifiuti ha infatti dichiarato “le opere dell’impianto risalgono ad anni antecedenti il 2000 e, anche se sono state soggette negli anni a manutenzione ordinaria, l’intera struttura necessita di un intervento strutturale importante”.*

*Dovendo tale impianto essere soggetto al riesame dell’AIA con validità di rinnovo per almeno altri 12 anni, risulta fondamentale conoscere le nuove decisioni di cui all’Accordo riguardo il futuro di tale sezione impiantistica; il riesame non potrà prescindere, in aderenza alle nuove BAT conclusions, da valutazioni dell’impianto dal punto di vista anche strutturale, oltretutto dalle valutazioni delle ulteriori possibili mitigazioni derivanti dalla presente procedura e prescrivendo, se necessario, il relativo piano di adeguamento.*

*Riguardo la componente ambientale, della sezione di trattamento rifiuti, “Emissioni in Atmosfera” risulta necessario che il gestore presenti per la sezione di trattamento rifiuti autorizzato con AIA, un quadro emissivo di riferimento sia attuale che futuro, che tenga conto dell’adeguamento del quadro stesso ai VLE di cui alle BAT-AEL settoriali, nonché della necessità di inserire VLE sia per l’emissione E2 della centrale a BTZ, che per le emissioni E3-E7, proponendo, per l’assetto futuro, altresì l’adeguato monitoraggio in base a quanto riportato nella BAT specifica.*

*Inoltre, nel rinviare al Settore Autorizzazioni ambientali le valutazioni specifiche circa le emissioni derivanti dall’impianto chimico fisico di proprietà della società Piaggio S.p.A. e gestito da Acque industriali S.r.l., preme ad ogni modo rilevare, ai fini di una valutazione dell’impatto dell’intera piattaforma soggetta alla presente procedura di VIA, la necessità di valutare in questa sede l’impatto complessivo derivante delle ricadute emissive, attraverso gli appositi modelli diffusionali, in modo da verificare l’eventuale necessità di interventi di mitigazione dell’intera piattaforma tenuto conto anche delle norme e delle pianificazioni riguardo la qualità dell’Aria.*

*Con riferimento agli scarichi idrici, nel rinviare al Settore Autorizzazioni ambientali le valutazioni specifiche circa lo scarico definitivo dell’intera piattaforma oggetto della presente VIA postuma, si conferma quanto sopra riguardo la necessità di valutare l’impatto complessivo dell’intera piattaforma.*

*Per quanto riferito ai monitoraggi ambientali riguardanti la sezione di trattamento rifiuti non pericolosi si rinvia ad Arpat le valutazioni specifiche di competenza.*

*Fermo restando quanto sopra rilevato si precisa che in sede di riesame dell’AIA, con riferimento alla produzione di EoW, sarà necessario l’approfondimento di cui alle nuove disposizioni di cui all’art. 184 ter come sopravvenute a seguito della L. 55/2019 art. 19 comma 1, di cui alle Linee guida SNPA n. 23/2020.*

*Inoltre preme far presente, vista la separazione delle interconnessioni della Sezione biologica gestita da Acque S.p.A, che sulla base dei riscontri derivanti dal presente procedimento di VIA postuma (che comprende le due sezioni impiantistiche soggette attualmente ad un regime autorizzatorio differenziato), il quadro autorizzatorio dell’intera installazione oggetto del presente procedimento dovrà necessariamente essere unico in considerazione di quanto definito ed acclarato in particolare nelle circolari del M.A.T.T.M. riguardo l’AIA del 2015 e 2016 sopraindicate (quest’ultima riferita in particolare ai chiarimenti riguardo i differenti gestori di un impianto IPPC quale l’impianto industriale di Piaggio S.p.A.).*

*L’impianto di trattamento chimico fisico di proprietà della Società Piaggio S.p.A., collocato sul sito della medesima società, rappresenta l’attività principale dell’intera piattaforma oggetto della presente procedura, poiché la sua funzione specifica principale e prevalente è il trattamento dei reflui del sito industriale di proprietà della Piaggio S.p.A. (anch’esso sito IPPC) ed il suo fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all’esercizio dell’attività industriale della Piaggio S.p.A.. Pertanto, anche in caso di prosieguo dell’attività di trattamento rifiuti non pericolosi con riferimento all’accordo di programma di cui sopra, per le motivazioni sopra riportate, si indica che la gestione procedurale autorizzatoria complessiva*

dell'intera piattaforma oggetto della presente procedura sarà di competenza del Settore Autorizzazione ambientali".

Nella documentazione integrativa depositata in riscontro alla richiesta di integrazioni e chiarimenti del Settore VIA del 07/10/2021, il proponente ha fornito alcune risposte alle richieste avanzate dal Settore Autorizzazioni Rifiuti ai fini del successivo riesame dell'AIA, tuttavia il Settore non si è espresso sulla documentazione integrativa;

- con nota del 26/01/2021 (Prot. 0032069) espressa sulla documentazione iniziale, il Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali" conferma l'acquisizione, con prot. n. 190752 del 03/06/2020, dello studio di fattibilità per la separazione della linea fanghi citato dal proponente, corredato di relazione tecnica e di planimetria sia dello stato attuale che dello stato di progetto (che allega), in occasione della presentazione della documentazione relativa alla "*Separazione degli scarichi industriali e delle acque meteoriche dilavanti contaminate dello stabilimento Piaggio C. di Pontedera in via Rinaldo Piaggio*", inviato da parte della Società "Acque S.p.A." ed indirizzato esclusivamente al Settore stesso.

Dichiara inoltre di non avere acquisito, a quel momento, alcuna relativa istanza di autorizzazione, preliminarmente alla quale il Gestore del SII - "Acque S.p.A." dovrà attivare specifico procedimento di VIA. Precisa, altresì, che la Regione Toscana ha adottato con Decreto Dirigenziale n. 19924 del 05/12/2019, a favore della Società "Piaggio & C S.p.A.", l'atto di "Aggiornamento AIA - Art. 29 nonies comma 1 e art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 10/2010 - Separazione degli scarichi e delle acque meteoriche dilavanti contaminate" (che allega); in seguito all'attuazione di tale modifica saranno possibili eventuali interventi impiantistici di adeguamento e/o di ottimizzazione relativi ai depuratori di "Acque S.p.A." (Urbano Biologico) ed "Acque Industriali S.r.l." (Chimico-Fisico di proprietà della Società "Piaggio & C S.p.A.").

Il Settore precisa, infine, che l'impianto chimico-fisico di proprietà della Società "Piaggio & C S.p.A.", gestito dalla Società "Acque Industriali S.r.l." e connesso tecnicamente all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, è al momento autorizzato con AUA adottata dalla Regione Toscana con D.D. n. 2440 del 05/05/2016 (che allega), comprensiva anche del titolo abilitativo alle emissioni per la linea fanghi.

Con successiva nota del 24/11/2021 (Prot. 0457429) espressa sulla documentazione integrativa, lo stesso Settore comunica di non avere osservazioni, per quanto di competenza, sulle integrazioni presentate, confermando il precedente contributo del 26/01/2021 e rimandando al Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti le valutazioni ai fini del procedimento autorizzativo di competenza;

- con nota del 10/02/2021 (Prot. 055491), espressa sulla documentazione iniziale, ARPAT ha rilevato la necessità di chiedere al proponente documentazione integrativa relativamente agli aspetti progettuali e alle componenti ambientali atmosfera, ambiente idrico, rifiuti e rumore, riportando alcune prescrizioni che potranno essere recepite nella successiva fase autorizzativa;

Nella successiva nota del 29/11/2021 (Prot. 462798) espressa sulla documentazione integrativa, ARPAT esprime una posizione favorevole dettando ulteriori prescrizioni riguardanti la fase autorizzativa e le componenti ambientali sottosuolo e rumore.

Terminata l'illustrazione dei pareri pervenuti, il Settore VIA chiede al proponente alcuni chiarimenti emersi dall'istruttoria condotta:

1. pur valutando come sicuramente positiva l'influenza dell'impianto di stoccaggio e trattamento reflui ai fini dello smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi sulla riduzione degli impatti dovuti alla componente rifiuti, dal momento che l'impianto ha lo scopo di ridurre il potere inquinante dei rifiuti liquidi trattati in modo tale che il refluo finale possa essere poi ulteriormente trattato nell'impianto di depurazione chimico-fisico Piaggio, ARPAT ritiene ancora poco chiaro e chiede di approfondire in sede di CdS il seguente passaggio riportato nella documentazione integrativa depositata sugli impatti negativi e positivi dell'impianto sulla componente rifiuti:

*"Per quanto riguarda l'impatto "negativo" sulla componente rifiuti si stima un impatto "marginale", in quanto l'impianto stesso produce dei rifiuti. In ogni caso l'applicazione della normativa in materia di rifiuti e la corretta gestione operativa degli stessi rendono l'impatto "reversibile a breve termine", in quanto problematiche legate alla gestione dei rifiuti prodotti possono essere risolte tempestivamente con idonei accorgimenti messi in atto in impianto. L'impatto "positivo" sulla componente rifiuti si può ritenere, invece, "modesto", in quanto è possibile valutare come sicuramente positiva l'influenza dell'impianto di stoccaggio e trattamento reflui ai fini dello smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi sulla riduzione degli impatti dovuti alla componente rifiuti. L'impianto ha, infatti, lo scopo di ridurre il potere inquinante dei rifiuti liquidi trattati in modo tale che il refluo finale possa essere poi ulteriormente trattato nell'impianto di depurazione chimico-*

*fisico Piaggio. Tale impatto lo si può ritenere “reversibile a lungo termine”, in quanto l’influenza positiva dell’impianto è legata alla corretta gestione dell’impianto stesso, che nel caso specifico è soddisfatta considerando che l’impianto è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale ed effettua idonei monitoraggi delle componenti ambientali secondo le normative vigenti così come previsto dal relativo Piano di Monitoraggio e Controllo”;*

il proponente spiega che l’impianto ha un impatto positivo sulla componente rifiuti e che inevitabilmente vengono prodotti altri rifiuti, che comunque vengono gestiti in conformità alla normativa vigente, pertanto l’impatto negativo si può ritenere marginale;

2. si chiede conferma al proponente se sia o meno corretto quanto è stato dedotto da ARPAT nel contributo istruttorio del 29/11/2021 in merito alla componente rumore, ovvero che tutte le sorgenti descritte risultino attive 24h su 24h, che non siano prevedibili giorni di fermo impianto né totale né parziale e che non vi possano essere altre sorgenti sonore (anche di tipo estemporaneo) oltre a quelle descritte all’interno della documentazione fornita e delle quali è stato calcolato il livello emissivo in corrispondenza dei recettori.

Nel caso tali conclusioni non fossero altresì corrette, infatti, ARPAT chiede di prescrivere al proponente una nuova relazione di monitoraggio acustico, basata solo su misure di tipo non teorico, che riporti la misura dei livelli sonori presso i recettori sia durante i periodi di spegnimento che durante i periodi di massima rumorosità, tenendo conto quindi anche di eventuali altre sorgenti sonore non considerate all’interno della presente relazione;

il proponente conferma quanto riportato nella “Nota risposta integrazioni”, ovvero che le sorgenti considerate per la valutazione sono attive ventiquattro ore su ventiquattro e tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per quelle relative alla zona di ingresso dei reflui, ai reattori chimico-fisici e al locale filtropresse, le quali non sono funzionanti durante le ore notturne;

alle ore 11:05 viene fatta una pausa nei lavori della CdS, che riprendono alle ore 11:10;

dal momento che alcune sorgenti vengono spente durante il periodo notturno, ARPAT conferma la necessità di presentare ai fini del riesame dell’AIA una nuova relazione di monitoraggio acustico, basata non solo su misure di tipo teorico, ma che riporti la misura dei livelli sonori presso i recettori sia durante i periodi di spegnimento che durante i periodi di massima rumorosità, tenendo conto quindi anche di eventuali altre sorgenti sonore non considerate all’interno della relazione presentata e con specifico riferimento al criterio differenziale; si rende disponibile ad un eventuale confronto tra i tecnici specialistici;

il proponente chiede chiarimenti sul perimetro degli impianti da sottoporre ad AIA unica, come richiesto sia da ARPAT che dal Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti, anche in relazione allo stabilimento Piaggio soggetto anch’esso ad AIA;

ARPAT precisa che l’istanza unica per il rilascio dell’AIA dovrà essere presentata per l’intera piattaforma di via Hangar, che comprende l’impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi, l’impianto di trattamento chimico-fisico, entrambi gestiti da Acque Industriali S.r.l. e il depuratore gestito da Acque S.p.A. (ricadente nella categoria IPPC 6.11);

**Dato Atto** che la documentazione complessivamente depositata dal Proponente consiste in:

- documentazione iniziale depositata in data 30/10/2020 (al protocollo regionale 375186) e perfezionata in data in data 03/12/2020 (Prot. n. 424096);
- documentazione di integrazione e chiarimento depositata in data 07/10/2021 (Prot. 389136);

**Considerato**, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal Proponente, quanto riportato nei pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti sopra riportati;

#### *Aspetti generali*

Si prende atto di quanto chiarito dal proponente in riscontro alla richiesta di dare conto di come avesse tenuto in considerazione le disposizioni del Decreto Dirigenziale n. 7201 del 13/05/2019 di archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità relativa all’esistente impianto di depurazione di proprietà di Acque S.p.A. posto in adiacenza all’impianto in oggetto, in cui si disponeva di presentare una istanza di avvio del procedimento di VIA postuma relativa alla piattaforma impiantistica di via Hangar a Pontedera nel suo

complesso (sezione impianto chimico-fisico di proprietà della Piaggio S.p.A. - sezione biologica – sezione impiantistica di smaltimento rifiuti liquidi), ovvero che l'impianto Piaggio depura, mediante trattamento chimico fisico, le acque reflue industriali del vicino stabilimento Piaggio, le acque reflue in uscita dall'impianto di Acque Industriali e parte delle acque raccolte dalla fognatura di Via Hangar.

In impianto è presente un unico punto di scarico confluyente all'impianto di depurazione biologico di Pontedera di proprietà di Acque S.p.A..

ARPAT tuttavia ritiene che, nonostante Acque S.p.A. abbia intenzione di separare la linea fanghi, per eliminare l'interconnessione con l'ITL ed il chimico-fisico Piaggio, alla luce dell'inquadramento giuridico e di una disamina più corretta della norma e delle varie Circolari MATTM (prot. 0012422/GAB del 17/06/2015, ecc), condivise con il Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, in coerenza con le decisioni prese nei confronti di analoghi impianti del medesimo territorio, il depuratore biologico di Acque S.p.A. non sia escluso dalla categoria IPPC 6.11 in quanto riceve, in regime di deroga, acque reflue industriali dalla adiacente installazione IPPC di Acque Industriali, e dalla installazione IPPC, Piaggio S.p.A., attraverso il chimico-fisico Piaggio, sempre gestito da Acque Industriali S.r.l., ubicato all'interno dello stesso perimetro dello stabilimento. Alla luce anche della discussione odierna, si ritiene opportuno raccomandare al proponente di tenere conto di quanto rappresentato sia da ARPAT che dal Settore Autorizzazioni Rifiuti per la presentazione di un'istanza unica per il rilascio dell'AIA per l'intera piattaforma di via Hangar, che comprende l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi, l'impianto di trattamento chimico-fisico gestiti da Acque Industriali S.r.l. e il depuratore gestito da Acque S.p.A. (ricadente nella categoria IPPC 6.11), in quanto quest'ultimo, allo stato attuale, riceve acque reflue industriali, in regime di deroga, nell'adiacente installazione IPPC di Acque Industriali, e dalla installazione IPPC di Piaggio S.p.A., attraverso il chimico-fisico Piaggio S.p.A., sempre gestito da Acque Industriali S.r.l., ubicato all'interno dello stesso perimetro dello stabilimento, e quindi interconnesso ad essi;

#### *Aspetti progettuali*

Prendendo atto che il progetto esaminato riguarda solo gli esistenti impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi (ITL) e di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà Piaggio S.p.A.), posti nella piattaforma di Via Hangar n.30, nel Comune di Pontedera (PI), si ritiene che per le attività che si svolgono nell'installazione, intesa nel suo complesso, il proponente debba verificare, al momento della presentazione dell'istanza di riesame AIA, lo stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD o BAT) riportate sui seguenti documenti di riferimento:

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (July 2006);
- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Waste Treatments Industries (2018)
- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

#### *Aspetti ambientali*

Per quanto riguarda la *componente atmosfera* ed in particolare le emissioni in atmosfera associate alle attività svolte all'interno dei due impianti, il Proponente fa presente che entrambe risultano autorizzate rispettivamente nell'ambito dell'AIA, relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi, e nell'ambito dell'AUA, relativamente all'impianto di depurazione chimico fisico Piaggio.

Il quadro emissivo riassuntivo attualmente autorizzato per l'ITL di rifiuti liquidi non pericolosi di Acque Industriali S.r.l. è il seguente:

Sigla emissione	Origine	Inquinante	Portata	Sezione	Velocità	Temperatura	Altezza	Durata		Valore limite (*)
			Nm <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup>	m/s	°C	h	h/g	g/a	
E1	Impianto di trattamento aria, serbatoi di stoccaggio in ingresso, reattori, alcalinizzazione	NH <sub>3</sub>	2000	0,045	12,35	Ambiente	6,5	24	365	10 mg/Nm <sup>3</sup>
		COV <sub>tot</sub>								10 g/h
		COV <sub>G(I+II)</sub>								40 g/h
		COV <sub>G(III+IV+V)</sub>								200 g/h
		COV <sub>G(I+II+III+IV+V)</sub>								300 g/h
		COV totali								600 g/h
	H <sub>2</sub> S	5 mg/Nm <sup>3</sup>								
E2	Centrale termica a BTZ	-	Emissione dichiarata non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006							
E3-E7	Sfiati silos materie prime	-	Emissione dichiarata non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006							

(\*) Valori limite aggiornati come da Tabella A-ter del D.D. n. 4289 del 20/10/2014

L'emissione del punto E1 è convogliata ad un unico impianto di trattamento aria costituito da uno scrubber a doppio stadio. Le due torri di abbattimento fumi dello scrubber sono poste in serie e funzionano in continuo, una operante con una soluzione acida per abbattere prevalentemente l'ammoniaca, e l'altra operante con una soluzione basica in ambiente ossidante per abbattere prevalentemente l'acido solfidrico. In sede di presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA il proponente dovrà formulare per l'emissione E1, una proposta di quadro emissivo comprensivo dei VLE che tenga conto dei BAT-AEL riportati nella Tabella 6.10 della BAT 53 (3). Da un primo esame si ritiene che vadano aggiunti i parametri HCl (VLE pari a 5 mg/Nmc) e TVOC (VLE pari a 20 mg/Nmc). Le metodiche analitiche e le frequenze di monitoraggio vanno stabilite in base a quanto riportato alla BAT 8 (3).

L'attività della linea di trattamento reflui dell'impianto di depurazione chimico fisico Piaggio svolta attraverso diverse vasche di processo genera emissioni diffuse non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

L'attività della linea trattamento fanghi, ricompresa nell'impianto di depurazione chimico fisico Piaggio, comporta emissioni diffuse in atmosfera, per le quali all'impianto è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, ricompresa nell'AUA rilasciata con D.D. n. 2440 del 05/05/2016.

Le emissioni diffuse della linea fanghi derivano dalle diverse fasi di trattamento, quali la sezione di ispessimento, la vasca di condizionamento con calce idrata e cloruro ferrico e due filtropresse per la disidratazione meccanica. Le filtropresse utilizzate per la disidratazione sono ubicate all'interno di un locale chiuso. Non sono presenti civili abitazioni nel raggio di 100 metri dall'impianto e sono presenti barriere arboree lungo il perimetro dell'impianto.

Nel corso dell'istruttoria, anche se non sono mai pervenute segnalazioni di specifiche problematiche relative

a fenomeni maleodoranti o pregressi esposti per emissioni anomale né da parte degli Enti competenti in campo ambientale né da parte della popolazione residente nelle vicinanze dell'impianto, è stato ritenuto necessario da ARPAT chiedere al proponente di presentare uno studio di dispersione in atmosfera e di ricaduta al suolo delle emissioni odorigene, mediante un modello CALPUFF.

Nelle integrazioni del 07/10/2021 sono stati depositati dal proponente uno "Studio Diffusionale: Valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria" (di seguito "Studio") e uno "Studio Diffusionale: Valutazione dell'impatto molestia Olfattiva" (di seguito "Studio Odori").

Il documento "Studio" contiene una stima delle ricadute in atmosfera degli inquinanti NH<sub>3</sub> e H<sub>2</sub>S nonché dei COV emessi dall'impianto oggetto del procedimento di "VIA postuma", mentre il documento "Studio Odori" contiene una analoga stima degli impatti olfattivi associati.

A partire dalle configurazioni relative agli scenari emissivi, le stime degli impatti sulla "componente atmosfera" (olfattivo e degli inquinanti) sono state effettuate in entrambi gli studi mediante il sistema di modelli costituito dal pre-processore meteorologico CALMET e dal modello lagrangiano, non stazionario a puff, multistrato e multi-inquinante CALPUFF.

Sono stati individuati dal proponente 11 recettori "sensibili" (di cui la maggior parte nella vicina area urbana) posti nelle vicinanze dell'impianto in esame.

In entrambi gli studi modellistici vengono stimati gli impatti presso i recettori situati nella zona circostante l'impianto, a partire dallo scenario emissivo associato all'assetto attualmente autorizzato.

I ratei emissivi odorigeni associati alle sorgenti presenti nell'impianto sono stati ricavati dai risultati di una campagna odorimetrica effettuata nel giorno 18/05/2021 presso lo stabilimento, nel rispetto delle indicazioni contenute nella "Linee guida odori della Lombardia".

In sede di analisi dei risultati il proponente utilizza l'approccio adottato dalla Provincia Autonoma di Trento con la D.G.P. n. 1087 del 24.6.2016, nella quale vengono fissati specifici valori-soglia per le concentrazioni di odore in funzione della tipologia di territorio e della distanza dei recettori stessi dalla sorgente emissiva, concludendo che i valori-soglia proposti dalle "Linee guida odori di Trento" risultano ampiamente rispettati su tutti e undici i recettori sensibili individuati.

Per quanto riguarda le emissioni di inquinanti, il proponente effettua le stime relative ad ammoniaca (NH<sub>3</sub>), acido solfidrico (H<sub>2</sub>S) e COV su due scenari, quello attualmente autorizzato e quello da autorizzare a seguito del riesame dell'AIA (in cui le emissioni di COV verranno adeguate a quanto riportato nelle BAT Conclusion per gli impianti di trattamento rifiuti). Il proponente indica che l'unica sorgente emissiva relativa a tali inquinanti presente nell'impianto è il camino E1 in uscita allo scrubber.

Al fine di valutare la rilevanza degli impatti stimati il proponente fa riferimento ai seguenti valori-soglia tratti da letteratura, concludendo che tali valori-soglia per gli inquinanti considerati risultano ampiamente rispettati presso tutti gli undici recettori sensibili individuati, e come le concentrazioni di COV presso gli stessi recettori risultino largamente ridotte nello scenario "futuro" rispetto a quello "autorizzato".

Relativamente alla costruzione dei dati di input utilizzati per implementare il codice di calcolo CALPUFF in entrambi gli studi, nel contributo istruttorio del 29/11/2021, ARPAT ha espresso alcune osservazioni ed ha evidenziato che non è stato possibile effettuare una verifica della correttezza dei dati implementati effettivamente nel codice di calcolo, non essendo stati messi a disposizione i file di input e di controllo di CALPUFF relativi alle stime effettuate. Non è stato pertanto possibile verificare con adeguata certezza la correttezza delle stime effettuate. Tuttavia, l'Agenzia si esprime favorevolmente, concludendo che:

- quanto alle stime relative agli odori, i ratei emissivi associati alle sorgenti risultano sufficientemente contenuti e l'ordine di grandezza delle concentrazioni stimate (largamente inferiore ai valori soglia proposti dalle "Linee guida odori di Trento") appare comunque ragionevolmente coerente con quello delle emissioni;
- quanto alle stime relative agli inquinanti, anche in questo caso i ratei emissivi associati al camino E1 risultano essere contenuti e le concentrazioni in atmosfera stimate appaiono ad essi coerenti e largamente inferiori ai valori-soglia ricavati dalla letteratura. Inoltre, considerate le riduzioni dei limiti di emissione dei COV che il proponente prevede di applicare in sede di riesame dell'AIA, è evidente come lo scenario "futuro" sia migliorativo rispetto a quello attualmente autorizzato.

Per quanto riguarda gli altri punti emissivi, si osserva che l'emissione E2 (relativa alla centrale termica a BTZ (potenza termica nominale pari a 320 kW) non rientra negli impianti di cui alla lettera cc) "Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW" della parte prima Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, dell'Allegato IV Impianti e attività in deroga, parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui, deve essere autorizzata.

Avendo il proponente sostituito la suddetta caldaia a BTZ con una caldaia a GPL della potenzialità pari a 320 kW, ritiene che rientri nell'esclusione dall'autorizzazione di cui all'art. 272 comma 1.

Le emissioni E3-E7 non rientrano negli impianti di cui alla lett. m) “*Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali*” della parte prima Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, dell'Allegato IV Impianti e attività in deroga, parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Riassumendo, le emissioni E3-E7 devono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., assegnando un VLE per il parametro “Polveri” uguale/inferiore a 0,1 Kg/h.

In sede di presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA il proponente dovrà formulare per le emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, una proposta di quadro emissivo complessivo dei VLE;

- *componente ambiente idrico*: l'approvvigionamento di acqua a servizio delle attività dei due impianti, usata prevalentemente per la preparazione dei reagenti e per i lavaggi delle autobotti e delle apparecchiature, è prelevata da un pozzo artesiano presente sull'impianto di depurazione biologico dal quale si alimenta tutta la rete industriale utilizzata nei cicli di lavorazione di tutto il complesso impiantistico di Pontedera. Anche per questo motivo ARPAT ritiene che tutta la piattaforma debba essere considerata un'unica installazione AIA ai fini autorizzativi.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, il ciclo produttivo dell'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi non determina alcun scarico in fognatura o in acque superficiali. Tutti gli scarichi di impianto, generati durante le fasi di lavaggio delle apparecchiature o piazzali e le fasi di processo, vengono convogliati nella canaletta presente attorno all'intero impianto ed inviati alla fase di trattamento chimico-fisico; in tale canaletta vengono convogliate anche le acque meteoriche insistenti sull'area di impianto. Le attività dell'impianto di depurazione chimico-fisico generano uno scarico nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Hangar, confluyente all'impianto di depurazione biologico di Pontedera, di proprietà di Acque S.p.A.. Le autorizzazioni allo scarico delle attività dei due impianti risultano autorizzate nell'ambito dell'AIA, relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi, e dell'AUA, relativamente all'impianto di depurazione chimico fisico Piaggio.

Nella documentazione integrativa del 07/10/2021 il proponente ha presentato n. 2 schemi a blocchi relativi ai flussi in termini di portate, concentrazioni e di carichi inquinanti, efficienze di rimozione, come era stato richiesto in relazione all'applicazione delle BAT di settore ed al rispetto di quanto riportato all'art. 108, comma 52, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini dell'istanza di rilascio AIA che riguarda entrambe le sezioni;

- *componente Suolo e Sottosuolo*: il proponente fa presente che non sono individuabili interazioni potenziali o effettive sul suolo e sottosuolo, in quanto l'area di impianto su cui sono presenti manufatti e apparecchiature risulta completamente pavimentata e che l'area in cui sono ubicati gli impianti non risulta interessata da procedimenti di bonifica.

Premesso che il punto 5.7 della relazione tecnica d'ufficio allegata al D.D. n. 4691 del 03/10/2013, autorizzativa per il solo impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi soggetto ad AIA, prevedeva l'installazione di un piezometro a valle dell'impianto (PZ1 o PZV) finalizzato al monitoraggio delle acque sotterranee, successivamente, a seguito dell'aggiornamento AIA con D.D. n. 4144 del 10/10/2014 è stato installato un secondo piezometro di monte (PZ2 o PZM) finalizzato a intercettare la falda freatica prima del passaggio sotto l'impianto. La prescrizione prevedeva un monitoraggio semestrale di pH, Eh T, livello piezometrico e COD. A questi parametri si sono aggiunti i metalli pesanti e idrocarburi (HC) a seguito della relazione ARPAT del 2016. Il monitoraggio in autocontrollo è proseguito regolarmente nel 2017, 2018 e 2019, come evidenziato dalle relazioni annuali trasmesse dalla ditta.

Nei campionamenti del 13/07/16 e 4/9/2019 sono stati effettuati alcuni prelievi in contraddittorio con ARPAT, con analisi di un largo spettro di contaminanti organici e inorganici. I risultati evidenziano la sistematica assenza di contaminanti di tipo organico (solventi alogenati, BTEX, clorobenzeni e idrocarburi totali), di tensioattivi, cianuri e aldeidi. Sono state invece riscontrate presenti alcune anomalie su ferro, manganese, ione ammonio e arsenico. Tali anomalie erano già state evidenziate dalla ditta nella relazione annuale del 2018 ed attribuite alle ridotte precipitazioni meteoriche che avrebbero attenuato l'effetto diluizione su composti naturalmente già presenti nell'acquifero. Condizioni riducenti in un acquifero a bassa permeabilità (aquitardo) può effettivamente mobilizzare elementi dallo scheletro litico e permettere la stabilità di composti ridotti dell'azoto (ammoniaca). Questa ipotesi contrasta però con i valori misurati del potenziale redox che risultano particolarmente elevati in contraddizione con i valori negativi caratteristici di ambienti riducenti. Una ulteriore criticità evidenziata è rappresentata dalle forti differenze tra i livelli piezometrici tra i due piezometri, dell'ordine anche di qualche metro.

La documentazione trasmessa contiene informazioni circa lo stato quantitativo e qualitativo sito-specifico delle acque sotterranee riportando i risultati del monitoraggio dei due piezometri di controllo delle acque sotterranee,

tuttavia rileva una inesattezza circa i valori di monitoraggio dei due piezometri di controllo delle acque sotterranee (tabelle 26 e 27 del SIA) che devono necessariamente essere corretti.

ARPAT ha pertanto effettuato le proprie valutazioni prendendo in considerazione l'intero complesso depurativo per il quale è richiesta la predisposizione di un'AIA unica, utilizzando i dati del monitoraggio dell'attuale impianto AIA che interessa la porzione occidentale dell'intero complesso depurativo oggetto di VIA postuma.

Tali risultati, riportati estesamente nel contributo di ARPAT del 10/02/2021 insieme alla loro interpretazione idrogeologica, comprendono un set di dati che copre un arco temporale di circa 5 anni. A differenza di quanto indicato a pag. 86 del SIA, i dati valutati mettono in evidenza potenziali criticità sullo stato qualitativo di questa matrice che necessitano di indagini di approfondimento. Le anomalie riscontrate indicano, infatti, un potenziale impatto delle attività di depurazione sullo stato qualitativo delle acque sotterranee.

E' inoltre necessario che la rete di monitoraggio sia estesa all'intero comparto depurativo essendo la falda freatica unica al di sotto dell'intera area. A tal fine si ritiene necessario prescrivere al proponente di:

- installare ulteriori due piezometri con le stesse caratteristiche dei piezometri già esistenti;
- effettuare misure mensili (o in continuo con appositi diver) dei livelli piezometrici su tutti i piezometri presenti e ricostruire la superficie piezometrica di morbida e di magra;
- realizzare apposite prove di pompaggio per la ricostruzione dei tempi di ricarica (grafici abbassamenti/tempo) e la determinazione dei tempi di stabilizzazione dei parametri di campo;
- campionare con frequenza trimestrale per un anno solare, con determinazione, oltre ai parametri di campo, di metalli, anioni e cationi maggiori (solfati, cloruri, nitrati e sodio, potassio, calcio e magnesio), ammoniaca, COD;
- trasmettere una relazione idrogeochimica che ricostruisca le dinamiche e le caratteristiche di qualità della falda monitorata.

Solo al termine di tali approfondimenti, che potranno essere completati in sede di istruttoria della nuova AIA, sarà possibile definire la necessità di interventi di mitigazione di fenomeni di contaminazione in atto ed indicare le modalità di proseguimento del monitoraggio delle acque sotterranee già in essere.

A tal proposito, si ricorda che la medesima prescrizione è stata impartita anche ad Acque S.p.A. con il D.D. n. 19342 del 08/11/2021 sopra richiamato di esclusione dalla VIA per l'impianto di depurazione limitrofo, prendendo quindi in considerazione l'intero complesso depurativo.

Nell'ambito del controllo AIA del 2016 è stato osservato che il sistema di sfiato del serbatoio interrato dell'olio BTZ, aveva provocato alcune fuoriuscite di idrocarburo sulla superficie del suolo non impermeabilizzato. In merito a tale criticità, il gestore aveva riferito l'intenzione di modificare l'alimentazione della caldaia, passando a metano. Considerato che, a distanza di 4 anni risulta ad ARPAT ancora utilizzato l'olio BTZ come combustibile della caldaia, nella nota di richiesta integrazioni del 10/03/2021 è stato chiesto al proponente di riferire su questo specifico aspetto e chiarire i tempi dell'eventuale sostituzione.

Nella documentazione integrativa del 07/10/2021 il proponente ha chiarito che tale criticità risulta superata in quanto la caldaia a BTZ è stata sostituita con una nuova caldaia a GPL in seguito al parere di non sostanzialità della modifica ai fini della VIA trasmesso dal Settore scrivente con nota del 21/05/2021 (Prot. 223050);

- *componente rifiuti*: come già sintetizzato nella descrizione del progetto in esame, l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi della società Acque Industriali, autorizzato con l'AIA sopra richiamata, è stato autorizzato al trattamento dei rifiuti liquidi nei limiti delle capacità residue dell'impianto di depurazione chimico fisico della Piaggio S.p.A. e scarica il refluo acquoso residuo nell'impianto di depurazione chimico fisico della società Piaggio.

La linea fanghi attualmente risulta in comune a tutto il complesso impiantistico, ma è previsto che tale linea rimanga a servizio solo dell'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi e dell'impianto di depurazione chimico fisico Piaggio. Tale intervento, seppur in progetto, non risulta oggetto del procedimento in esame, né risulta concluso lo studio di fattibilità avviato da Acque S.p.A.. Pertanto, come già detto in premessa, la nuova linea di trattamento fanghi dovrà essere oggetto di specifica valutazione, nell'ambito di un'istanza AIA che ARPAT ritiene debba ricomprendere tutta la piattaforma.

L'impianto di depurazione chimico fisico di proprietà della società Piaggio e gestito da Acque Industriali, autorizzato con l'AUA sopra richiamata, tratta, oltre ai reflui industriali dello stabilimento di Acque Industriali e dello stabilimento Piaggio S.p.A., anche parte dei reflui urbani della pubblica fognatura del capoluogo di Pontedera e sversa il liquame trattato nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Hangar, confluyente all'impianto di depurazione biologico di Pontedera. I liquami in ingresso all'impianto di depurazione chimico fisico sono costituiti da due flussi, uno proveniente dall'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi ed un altro proveniente dalla pubblica fognatura di Via Hangar.

Tali liquami sono sottoposti ad un trattamento reflui in continuo, suddiviso in diverse fasi, dal quale lo scarico è inviato all'impianto biologico di depurazione e i fanghi sono destinati alla specifica linea di trattamento all'interno del complesso impiantistico.

Come rifiuti in ingresso, nell'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi di Acque Industriali vengono trattati differenti tipologie di rifiuto, quali percolati di discarica, acque di cabina di verniciatura, acque inchiostrate, acque e fanghi contenenti metalli, acque di lavaggio e fanghi da industrie alimentari con elevato carico organico e solidi sospesi, acque e fanghi di trattamento chimico fisico e biologico delle acque, acque con pH acido e basico, acque provenienti da impianti di trattamento rifiuti che necessitano di ulteriore affinamento, acque di falda provenienti da piezometri. I rifiuti definiti fanghi sono da intendersi come rifiuti liquidi.

L'impianto ha una potenzialità massima di trattamento annua di 86.300 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

Tali rifiuti introdotti nell'impianto vengono stoccati in 8 serbatoi per favorire una loro omogeneizzazione ed per aumentare l'efficienza del successivo trattamento.

L'istanza di VIA postuma in esame è stata presentata, in occasione del riesame dell'AIA dell'impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi, con modifiche non sostanziali consistenti nella sostituzione degli attuali 8 serbatoi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso di volume unitario pari a 50 mc con 8 serbatoi a doppia camera di volume unitario pari a 60 mc per migliorare le modalità di gestione della fase di stoccaggio e nell'inserimento di un sistema di grigliatura fine in aggiunta all'attuale sistema di grigliatura grossolana per migliorare l'efficienza di grigliatura.

Nel corso dell'anno 2019 presso l'impianto sono state conferite 47.670,569 tonnellate di rifiuti; la maggior parte di essi (52,87%) è costituita da percolato di discarica (CER 190703).

La qualità dei rifiuti in ingresso viene verificata sulla base del Piano di Monitoraggio e Controllo e della procedura interna nella fase di ricevimento; tali procedure saranno verificate nel dettaglio nel procedimento di riesame dell'AIA.

Nell'ambito dei vari controlli AIA è emerso che i moduli relativi alla gestione dell'impianto ("Registro Conduzione Piattaforma di Pontedera", Mod 7.3.1.1. Rev.1 del 21/01/2014, le "schede di stoccaggio" settimanali Mod.21.9.1.2 Rev.3 del 27/08/2018 e altri moduli), non sono di immediata comprensione da parte dei non addetti e non riportano chiaramente la cronologia delle operazioni svolte. Come comunicato da ARPAT al Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali" con nota prot. ARPAT n. 88965 del 27/11/2019, il gestore avrebbe dovuto modificare tale documentazione, al fine di renderla più comprensibile, trasmettendone copia agli Enti, al fine di valutare l'opportunità di richiamarla all'interno dell'autorizzazione AIA. Pertanto sarebbe opportuno in fase autorizzativa che il gestore desse evidenza di aver adempiuto a quanto richiesto da ARPAT.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti, il proponente fa presente che i principali rifiuti derivanti dall'attività dell'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi sono rappresentati da:

- residui di vagliatura (CER 190801), derivante dalla grigliatura dei rifiuti in ingresso;
- rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico (CER 200306).

La caratterizzazione media del vaglio prodotto, necessario anche per l'omologa di accesso agli impianti di destinazione, avviene per mezzo di un controllo analitico effettuato da un laboratorio esterno certificato.

Tra i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento dell'impianto vi sono anche i fanghi allo stato liquido ricavati dai diversi processi, i quali vengono pompati nella linea fanghi verso l'impianto di trattamento degli stessi, attualmente comune a tutto il complesso impiantistico di Pontedera. Pertanto la quantificazione dei fanghi liquidi derivanti dall'impianto in oggetto può essere eseguita come differenza tra la somma dei rifiuti liquidi conferiti su gomma, le acque di lavaggio utilizzate, i reagenti chimici acquistati e le acque dilavanti di pioggia meno la somma del volume idrico scaricato nell'impianto chimico-fisico Piaggio, del solfato di ammonio, dei rifiuti prodotti ed allontanati.

Quindi, negli anni 2017, 2018 e 2019 siano stati inviati alla sezione di disidratazione dei fanghi a servizio del complesso impiantistico di Pontedera rispettivamente circa 8.350 mc, 11.496 mc e 14.568 mc di fanghi liquidi. I principali rifiuti derivanti dall'attività dell'impianto di depurazione chimico-fisico, al cui interno è presente la linea fanghi comune ai due impianti, sono rappresentati da:

- residui di vagliatura (CER 190801), derivante dalla grigliatura dei rifiuti in ingresso;
- fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813 (CER 190814);
- Rifiuti dell'eliminazione della sabbia (190802).

I rifiuti prodotti dall'esercizio dei due impianti vengono gestiti secondo le disposizioni delle normative vigenti.

Per quanto riguarda gli impatti prodotti, si valuta come sicuramente positiva l'influenza dell'impianto di stoccaggio e trattamento reflui ai fini dello smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi sulla riduzione degli impatti dovuti alla componente rifiuti. L'impianto ha infatti lo scopo di ridurre il potere inquinante dei rifiuti liquidi trattati in modo tale che il refluo finale possa essere poi ulteriormente trattato nell'impianto di depurazione chimico-fisico Piaggio.

Nella nota di richiesta integrazioni del 10/03/2021 tuttavia, è stato chiesto un chiarimento al proponente sul seguente passaggio riportato a pag. 113 dello Studio di Impatto Ambientale, che risultava difficilmente interpretabile: *“Per quanto riguarda l'impatto “negativo” sulla componente rifiuti si stima un impatto “marginale”, reso “reversibile a breve termine” attraverso l'applicazione della normativa in materia di rifiuti e la corretta gestione operativa degli stessi. L'impatto “positivo” sulla componente rifiuti è stimato come “modesto” e “reversibile a lungo termine” in quanto, per l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi, il gestore è autorizzato al trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi e tale attività è svolta secondo le normative vigenti”.*

Il proponente nella documentazione di chiarimento depositata dichiara che: *“Per quanto riguarda l'impatto “negativo” sulla componente rifiuti si stima un impatto “marginale”, in quanto l'impianto stesso produce dei rifiuti. In ogni caso l'applicazione della normativa in materia di rifiuti e la corretta gestione operativa degli stessi rendono l'impatto “reversibile a breve termine”, in quanto problematiche legate alla gestione dei rifiuti prodotti possono essere risolte tempestivamente con idonei accorgimenti messi in atto in impianto. L'impatto “positivo” sulla componente rifiuti si può ritenere, invece, “modesto”, in quanto è possibile valutare come sicuramente positiva l'influenza dell'impianto di stoccaggio e trattamento reflui ai fini dello smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi sulla riduzione degli impatti dovuti alla componente rifiuti. L'impianto ha, infatti, lo scopo di ridurre il potere inquinante dei rifiuti liquidi trattati in modo tale che il refluo finale possa essere poi ulteriormente trattato nell'impianto di depurazione chimico-fisico Piaggio. Tale impatto lo si può ritenere “reversibile a lungo termine”, in quanto l'influenza positiva dell'impianto è legata alla corretta gestione dell'impianto stesso, che nel caso specifico è soddisfatta considerando che l'impianto è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale ed effettua idonei monitoraggi delle componenti ambientali secondo le normative vigenti così come previsto dal relativo Piano di Monitoraggio e Controllo”.*

ARPAT ritiene che quanto dichiarato dal proponente sia ancora poco chiaro e rileva la necessità di approfondire tale aspetto in questa conferenza.

Nel corso della discussione odierna, il proponente ha spiegato che l'impianto ha un impatto positivo sulla componente rifiuti e che inevitabilmente vengono prodotti altri rifiuti, che comunque vengono gestiti in conformità alla normativa vigente, pertanto l'impatto negativo si può ritenere marginale;

in merito alla *componente rumore*, il Proponente ha presentato, oltre all'elaborato di “Valutazione di Impatto Acustico” iniziale, a seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti, un elaborato integrativo redatto sempre ai sensi della normativa vigente in materia da un Tecnico Competente in Acustica (di seguito TCA).

Dalla documentazione trasmessa nel suo complesso si evince che gli addetti alla gestione dell'impianto sono 4, che le manutenzioni all'interno dell'impianto sono annotate in appositi registri di impianto e che le sorgenti considerate per la valutazione sono attive ventiquattro ore su ventiquattro e tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per quelle relative alla zona di ingresso dei reflui, ai reattori chimico-fisici e al locale filtropresse, le quali non sono funzionanti durante le ore notturne. In merito alla verifica del limite differenziale, il proponente fa presente che, poiché ad oggi non è possibile disattivare gli impianti o parti di impianto senza provocare danni agli impianti stessi o incorrere nel pericolo di incidenti e alterazioni del normale funzionamento degli stessi, è stata effettuata una stima relativamente ai recettore R3 e R2 così come richiesto in fase di integrazione e che il risultato è stato il rispetto del limite differenziale di immissione.

In esito all'esame di tale documentazione, si prende atto di quanto dichiarato dal TCA, secondo cui non è possibile disattivare, nemmeno temporaneamente, gli impianti dell'attività, compresi quelli che hanno ricevuto modifiche in seguito all'entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 1996 (19 marzo 1997), in quanto hanno tutti componenti a ciclo continuo, al fine di poter misurare in loco i livelli sonori residui presso i recettori R2 e R3. Si evidenzia ad ogni modo che in base a calcoli teorici riportati nelle integrazioni, finalizzati a fornire una stima dei livelli sonori residui, risulta rispettato il limite differenziale di immissione diurno e notturno presso i suddetti recettori.

Non è stato invece risposto alle richieste di specificare il numero degli addetti e se siano previsti annualmente giorni di fermo impianto (totale o parziale) e di chiarire se tutte le sorgenti sonore presenti all'interno delle pertinenze della ditta e descritte all'interno della documentazione sono attive 24h su 24h e su tutti i giorni della settimana e se è possibile escludere scenari in cui siano attive altre sorgenti (sonore), anche in tempistiche limitate ed in modalità estemporanea. Tuttavia, tenuto conto di quanto fornito in riferimento al punto 3, è possibile dedurre che tutte le sorgenti descritte risultino attive 24h su 24h, che non siano prevedibili giorni di

fermo impianto né totale né parziale e che non vi possano essere altre sorgenti sonore (anche di tipo estemporaneo) oltre a quelle descritte all'interno della documentazione fornita e delle quali è stato calcolato il livello emissivo in corrispondenza dei recettori.

Nel caso tali conclusioni non fossero altresì corrette, ARPAT chiede di prescrivere al proponente una nuova relazione di monitoraggio acustico, basata solo su misure di tipo non teorico, che riporti la misura dei livelli sonori presso i recettori sia durante i periodi di spegnimento che durante i periodi di massima rumorosità, tenendo conto quindi anche di eventuali altre sorgenti sonore non considerate all'interno della presente relazione.

Nel corso della discussione odierna il proponente ha confermato quanto riportato nella "Nota risposta integrazioni", ovvero che le sorgenti considerate per la valutazione sono attive ventiquattro ore su ventiquattro e tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per quelle relative alla zona di ingresso dei reflui, ai reattori chimico-fisici e al locale filtropresse, le quali non sono funzionanti durante le ore notturne.

Dal momento che alcune sorgenti vengono spente durante il periodo notturno, ARPAT conferma la necessità di presentare ai fini del riesame dell'AIA una nuova relazione di monitoraggio acustico, basata non solo su misure di tipo teorico, ma che riporti la misura dei livelli sonori presso i recettori sia durante i periodi di spegnimento che durante i periodi di massima rumorosità, tenendo conto quindi anche di eventuali altre sorgenti sonore non considerate all'interno della relazione presentata e con specifico riferimento al criterio differenziale; si rende disponibile ad un eventuale confronto tra i tecnici specialistici;

in merito alla *componente paesaggio* si osserva che l'impianto è posto in area industriale densamente urbanizzata compresa tra via Hangar a Pontedera, il viadotto di viale America, parallelo al Canale Scolmatore dell'Arno, la linea ferroviaria ed area di altra proprietà con attività artigianale. Tutti gli scarichi dell'impianto, sono convogliati al collettore fognario e convogliati all'impianto di depurazione di Pontedera, con recettore finale il Canale Scolmatore.

Sono previste già dal proponente alcune misure di mitigazione paesaggistica, così come descritto nello Studio di Impatto ambientale al paragrafo 5, in cui conclude che:

*"In virtù delle caratteristiche degli impatti considerati, ovvero non significativi, considerati anche i monitoraggi che l'Azienda svolge costantemente, non si ritengono necessarie opere di mitigazione fatta eccezione per il potenziamento delle barriere arboree e arbustive perimetrali, da realizzare con specie molto ramosi e con una componente sempreverde, in modo tale che possano mitigare un eventuale impatto atmosferico, odorigeno, acustico e paesaggistico".*

Dalla sovrapposizione della cartografia del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) con il progetto, si rileva che l'area non è direttamente interessata dalla presenza di Beni paesaggistici.

Ad inquadramento della struttura del paesaggio d'ambito, la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n. 08 – Piana Livorno-Pisa-Pontedera.

In riferimento alla prima Invariante strutturale *"I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici"*, l'intervento ricade in un'area classificata come Pianura Pensile (PPE), depositi fluviali di alveo e di piena di corsi d'acqua naturali o artificiali presenti in prossimità, con l'individuazione del seguente valore: *ricarica di acquiferi e la presenza della criticità conseguente: Rischio strutturale di esondazione, consumo di suolo con rischio di impoverimento e inquinamento degli acquiferi.*

In riferimento alla seconda Invariante strutturale *"I caratteri ecosistemici dei paesaggi"*, l'intervento si colloca all'interno dell'area urbanizzata, in prossimità del corridoio ripariale che definisce il tratto del Canale Scolmatore adiacente all'impianto, altrimenti posto all'interno di matrice agro-ecosistemica di pianura urbanizzata che caratterizza l'area oltre viale America, parallelo al Canale, tutto compreso all'interno di un'area critica per processi di urbanizzazione. Tra gli elementi valoriali presenti, a caratterizzare il contesto, si segnala la presenza di due siti archeologici lungo il Canale scolmatore (art.142, c.1, lettera m, D.Lgs. 42/2004). In conclusione, sulla base della documentazione depositata e delle mitigazioni proposte, in considerazione dell'analisi delle caratteristiche del paesaggio d'ambito e degli obiettivi volti alla salvaguardia di elementi di valore e riqualificazione delle aree critiche per processi di urbanizzazione, si ritiene opportuno prescrivere al proponente, nel rafforzamento della dotazione vegetazionale del sito già previsto tra le misure di mitigazione dell'impatto visivo, l'impiego di specie arboree autoctone (evitare ulteriori conifere), da installare in special modo negli spazi residui presso il viadotto, visto che non è indicata nella documentazione alcuna localizzazione delle misure di mitigazione proposte, in modo da favorire la relazione con gli elementi ecosistemici presenti in prossimità, al fine di ridurre anche gli impatti visivi e quelli legati ad emissioni odorogene, produzione di rumore ed inquinanti atmosferici;

in merito agli aspetti socio-economici, dallo specifico elaborato depositato dal Proponente si evince che, nel

2020, i costi di fase di gestione/esercizio sono stati di 511.000 € per l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi e 176.000 € per l'impianto chimico fisico Piaggio.

Premesso che trattandosi di VIA postuma il progetto si configura di tipo difensivo dell'occupazione attuale, il proponente riporta che, dal 2017, il numero degli occupati diretti sono n. 4 per l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi e n. 3 per l'impianto chimico fisico della Piaggio. In merito agli occupati indiretti dei due impianti, il Proponente evidenzia che vengono garantite possibilità di lavoro per le imprese che effettuano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le aziende che forniscono i prodotti ausiliari (materie prime, accessori, ecc), per le ditte di trasporto, società di consulenza, ed imprese che si occupano del trattamento delle acque reflue, anche se non fornisce la stima di tale dato. Il proponente conclude considerando positivo e non significativo l'impatto della propria attività sulla componente socio-economica;

alle ore 12 viene invitato a uscire il proponente e proseguono le valutazioni della Conferenza dei Servizi;

**Dato atto** quindi che tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, i quali si sono espressi favorevolmente;

**Rilevato** che il Proponente ha risposto alle integrazioni richieste;

**Dato Atto** che:

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal Proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici pervenuti nel corso dell'istruttoria;

è stato preso in considerazione il progetto in esame, sono stati analizzati gli impatti derivanti dall'esercizio degli impianti già realizzati e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

**Valutato** che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato, nonché le raccomandazioni di seguito elencate, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

**Ritenuto** per quanto sopra premesso ed esposto che vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale postuma favorevole subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e con l'indicazione delle successive raccomandazioni:

Ai fini autorizzativi:

*Aspetti progettuali*

1. in occasione del riesame dell'AIA, il proponente deve verificare per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi (ITL) lo stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD o BAT) riportate nei documenti di riferimento elencati nelle premesse per gli aspetti progettuali;

*Aspetti ambientali*

2. relativamente alla *componente atmosfera*, il proponente deve formulare per tutti i punti emissivi una proposta di quadro emissivo comprensivo dei VLE, tenendo conto, in particolare, per l'emissione E1, dei BAT-AEL riportati nella Tabella 6.10 della BAT 53, aggiungendo i parametri HCl (VLE pari a 5 mg/Nmc) e TVOC (VLE pari a 20 mg/Nmc) e stabilendo le metodiche analitiche e le frequenze di monitoraggio in base a quanto riportato alla BAT 8;

3. relativamente alla *componente suolo e sottosuolo*, il proponente - di concerto con Acque S.p.A. - deve prevedere una rete di monitoraggio complessiva dell'intera piattaforma di via Hangar, che comprende l'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi, l'impianto di trattamento chimico-fisico gestiti da Acque Industriali S.r.l. e il depuratore gestito da Acque S.p.A.. A tal fine, l'attuale rete di monitoraggio dovrà essere integrata nel modo che segue:

- i. installare ulteriori due piezometri con le stesse caratteristiche dei piezometri già esistenti;
- ii. prevedere misure mensili (o in continuo con appositi diver) dei livelli piezometrici su tutti i piezometri

presenti e ricostruire la superficie piezometrica di morbida e di magra;

iii. realizzare apposite prove di pompaggio per la ricostruzione dei tempi di ricarica (grafici abbassamenti/tempo) e la determinazione dei tempi di stabilizzazione dei parametri di campo;

iv. eseguire campionamenti con frequenza trimestrale, per un anno solare, con determinazione, oltre ai parametri di campo, di metalli, anioni e cationi maggiori (solfati, cloruri, nitrati e sodio, potassio, calcio e magnesio), ammoniaca, COD;

v. inviare anche ad ARPAT una Relazione idrogeochimica che ricostruisca le dinamiche e le caratteristiche di qualità della falda monitorata.

Al termine di tali approfondimenti, con riferimento alla suddetta Relazione, ARPAT indicherà, sentite Acque S.p.A. e Acque Industriali S.r.l., le modalità di proseguimento del monitoraggio delle acque sotterranee;

4. relativamente alla *componente rifiuti*, il proponente deve:

i. rendere la documentazione concernente i moduli relativi alla gestione degli impianti (“Registro Conduzione Piattaforma di Pontedera”, Mod 7.3.1.1. Rev.1 del 21/01/2014, le “schede di stoccaggio” settimanali Mod.21.9.1.2 Rev.3 del 27/08/2018 e altri moduli) più comprensibili e riportano chiaramente la cronologia delle operazioni svolte, al fine di consentire agli Enti competenti di valutare l’opportunità di richiamarla all’interno dell’autorizzazione AIA;

ii. con riferimento alla produzione di EoW, fornire l’approfondimento di cui alle nuove disposizioni ex art. 184-ter come sopravvenute a seguito della L. 55/2019 art. 19 comma 1, di cui alle Linee guida SNPA n. 23/2020;

5. relativamente alla *componente rumore e vibrazioni*, il proponente deve presentare una nuova relazione di monitoraggio acustico, basata non solo su misure di tipo teorico, che riporti la misura dei livelli sonori presso i recettori sia durante i periodi di spegnimento che durante i periodi di massima rumorosità, tenendo conto anche di eventuali altre sorgenti sonore se non considerate all’interno della relazione presentata, con particolare riferimento al criterio differenziale;

6. relativamente alla *componente paesaggio*, nel rafforzamento della dotazione vegetazionale del sito già previsto tra le misure di mitigazione dell’impatto visivo, il proponente deve prevedere di installare specie arboree autoctone (evitando ulteriori conifere), in special modo negli spazi residui presso il viadotto;

#### Raccomandazioni

- si raccomanda di tenere conto di quanto rappresentato sia da ARPAT che dal Settore Autorizzazioni Rifiuti per la presentazione di un’istanza unica per il rilascio dell’AIA per l’intera piattaforma di via Hangar, che comprende l’impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi, l’impianto di trattamento chimico-fisico gestiti da Acque Industriali S.r.l. e il depuratore gestito da Acque S.p.A. (ricadente nella categoria IPPC 6.11);

- in riferimento alla pianificazione di bacino del Distretto dell’Appennino Settentrionale, si ricorda che relativamente al Piano di Gestione delle Acque, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, il deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque;

Alla luce della discussione svolta;

Per quanto sopra premesso ed esposto,

### **LA CONFERENZA DI SERVIZI**

esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,

### **DECIDE**

di proporre alla Giunta Regionale:

1) di esprimere, in conformità all’art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma** relativamente agli esistenti impianti di stoccaggio e trattamento, ai fini dello

smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi (di Acque Industriali S.r.l.) e di depurazione di tipo chimico-fisico di acque reflue (di proprietà Piaggio S.p.A. e gestito da Acque Industriali S.r.l.), ubicati nella piattaforma di Via Hangar n. 30, nel Comune di Pontedera (PI), presentata ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 da Acque Industriali S.r.l. - con sede a Ospedaletto (PI), in Via Bellatalla 1, C.F.: 01624800502 - per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni sopra riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare il Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1), ricordando di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Del presente verbale viene data lettura da parte della Responsabile del Settore VIA ai partecipanti che lo confermano e la Presidente ne dispone l'invio per email ai presenti per la sottoscrizione in formato digitale.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 12:30.

Firenze, 15 Dicembre 2021

<b>I Partecipanti alla Conferenza</b>	<b>Firma</b>
<i>Il Responsabile del Dipartimento ARPAT di Pisa</i> Marco Paoli	Firmato digitalmente
<i>La Responsabile del Settore VIA-VAS regionale</i> Carla Chiodini	Firmato digitalmente

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2022, n. 22

**Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28/12/2021.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i provvedimenti adottati dal Governo centrale in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il permanere dello stato di emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale, prorogato fino al 31 Marzo 2022 dal decreto legge n. 221/2021 del 24/12/21 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione da covid -19";

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28/12/2021 con la quale i tamponi antigenici rapidi sono stati equiparati ai test molecolari per quanto riguarda la individuazione dei casi positivi e dei controlli per l'uscita dalla quarantena e/o dall'isolamento per contatti e/o positività al Covid-19;

Rilevato che la predetta equiparazione dei tamponi antigenici rapidi ai test molecolari è stata successivamente sancita dal decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 e dalla Circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0060136 del 30/12/2021;

Rilevato che l'attuale fase della curva epidemiologica dei casi di Covid-19 in Regione Toscana impone l'adozione di ulteriori misure aggiuntive per contrastare la diffusione dell'infezione;

Richiamata la delibera n. 945/2021 avente ad oggetto "Approvazione "Linee di indirizzo per la gestione del prelievo e delle analisi dei test molecolari, dei test antigenici e dei test sierologici per la diagnosi e lo screening delle infezioni da SARS-CoV-2" e "Linee di indirizzo per la gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 e dei contatti dei casi;

Considerato che nel provvedimento citato sono contenute le disposizioni alle quali le farmacie devono attenersi per eseguire i test antigenici ed i test sierologici nell'ambito delle infezioni da SARS-CoV-;

Rilevato che in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" in data 5 agosto 2021 il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite hanno siglato il Protocollo d'intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2;

Rilevato che risulta necessario garantire una maggiore disponibilità dell'offerta relativa alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e che le farmacie per la loro dislocazione capillare su tutto il territorio regionale possono garantire tale attività in sinergia con il sistema sanitario regionale;

Tenuto conto che a seguito di un confronto con le OOSS delle farmacie pubbliche e private le stesse hanno manifestato la disponibilità ad ampliare la disponibilità all'effettuazione di test antigenici rapidi secondo le modalità contenute nello schema di accordo, Allegato A;

Rilevato che il presente accordo avrà validità dalla data di adozione della delibera della giunta regionale che approva lo schema di accordo fino al 31/03/2022, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano la proroga o l'anticipata interruzione;

Ritenuto pertanto di approvare l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della della Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28/12/2021, allegato A, al presente atto;

Preso atto che l'effettuazione di test antigenici rapidi rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico del fondo sanitario indistinto;

Rilevato che gli oneri derivanti dal presente atto, sono stimati in 4.480.000,00 euro, (esente IVA) per il primo trimestre dell'anno 2022 e sono da intendersi compresi nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2022 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 10/01/2022;

Ritenuto di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di € 4.480.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 "Interventi istituzionali in sanità" (classificato "fondo sanitario indistinto - competenza pura") del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato con L.R. 56 del 28 dicembre 2021;

Vista la D.G.R. n. 1 del 10/01/2022, “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare di approvare l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della della Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28.12.2021, allegato A, al presente atto;

2) di stabilire che per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si rinvia a quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” siglato in data 5/08/2021;

3) di prevedere che la validità del presente accordo dalla data di adozione della delibera della giunta regionale

che approva lo schema di accordo fino al 31/03/2022, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano la proroga o l'anticipata interruzione;

4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto (Allegato A) per il primo trimestre 2022 sono stimati in euro 4.480.000,00 e sono da intendersi compresi nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2022 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 10/01/2022;

5) di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di € 4.480.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 “Interventi istituzionali in sanità ” (classificato “fondo sanitario indistinto – competenza pura”) del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

*Il Segretario della Giunta*

*Il Dirigente Responsabile*  
Federico Gelli

*Il Direttore*  
Federico Gelli

SEGUONO ALLEGATI

**Allegato A**

**Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi in applicazione della Ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 66 del 28.12.2021.**

**TRA**

La Regione Toscana, rappresentata da .....

L'Unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA), rappresentata da .....

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata da .....

**Premesso che**

Con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28/12/2021 i tamponi antigenici rapidi sono stati equiparati ai test molecolari per quanto riguarda l'individuazione dei casi positivi e dei controlli per l'uscita dalla quarantena e/o dall'isolamento per contatti e/o positività al Covid-19;

La predetta equiparazione dei tamponi antigenici rapidi ai test molecolari è stata successivamente sancita dal decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 e dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021;

In seguito agli adeguamenti normativi sopra richiamati, risulta necessario ampliare l'offerta di tamponi antigenici rapidi in Toscana, per garantire la disponibilità di test in numero sufficiente al bisogno della Sanità Pubblica e con una capillarità di offerta che sia funzionale a tutelare l'equità di accesso alla popolazione;

**Concordano quanto segue**

1. Le Farmacie che collaborano su base volontaria al "Protocollo d'intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2" siglato in data 05/08/2021 dal Ministro della Salute, Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite, partecipano al presente accordo per l'ampliamento della offerta di tamponi antigenici rapidi di cui alla premessa.
2. I test possono essere erogati oltre che dalle farmacie convenzionate, oggetto del presente accordo, anche dai MMG, dai PLS, nei presidi aziendali e presso le altre strutture abilitate.
3. I test utilizzati saranno quelli forniti dalla Protezione Civile o comunque da Estar, e saranno distribuiti alle Farmacie convenzionate tramite il sistema DPC, nel quantitativo massimo di 500 test settimanali per Farmacia. In caso di ulteriore evoluzione della situazione epidemiologica, il quantitativo potrà essere rideterminato.

4. La tariffa per l'esecuzione del test da parte della Farmacia viene concordata in 15,00 euro in analogia con la tariffa fissata con i MMG ed i PLS, di cui alla DGR 1025/21.

5. La Farmacia che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione (<https://acasainsalute.ssr.toscana.it/app/index.html>) nella sezione utilizzata per lo screening scolastico. Sarà distribuito lo specifico manuale d'uso per tutte le funzionalità aggiuntive previste dal presente accordo.

6. Il percorso di gestione del risultato del test viene gestito esclusivamente in maniera informatizzata, pertanto è indispensabile che il risultato del test sia inserito nell'App specificamente predisposta.

7. Le Farmacie convenzionate di cui al punto 1 mettono a disposizione della attività di cui al presente accordo minimo 4 ore settimanali. Ogni ora messa a disposizione sarà inserita nel portale #prenotatamponi a cura della rispettiva Asl e darà luogo a 8 appuntamenti prenotabili direttamente dagli Utenti con prescrizione medica dema. Ogni Utente prenotato sarà identificato anche da un QR code che potrà essere utilizzato dalla Farmacia per automatizzare il check-in nella app di registrazione del risultato del test. All'Utente sarà sufficiente presentare la documentazione inviata a seguito della avvenuta prenotazione (QR code). La prima fase delle disponibilità orarie delle Farmacie sul portale #prenotatamponi si dovrà concludere entro dieci giorni dalla data di adozione della delibera che approva lo schema del presente accordo. Successivamente alla prima fase, fermo restando il limite minimo indicato nel primo capoverso, le singole farmacie potranno indicare settimanalmente alle rispettive Asl, modifiche (entro ogni sabato alle ore 12,00 per la settimana successiva) delle proprie disponibilità in funzione della auto organizzazione e disponibilità di personale. Le eventuali prenotazioni non effettuate sulle fasce orarie messe a disposizione delle farmacie entro il termine stabilito (ogni sabato alle ore 12,00), torneranno nelle disponibilità di prenotazione delle stesse farmacie.

8. Le prenotazioni di cui al precedente punto 6) potranno essere effettuate sulla app #prenotatamponi direttamente dagli Utenti, inserendo il codice RNE e il CF della prescrizione dema rilasciata dal proprio Medico curante.

9. I Medici non potranno indirizzare in farmacia Utenti per motivi diagnostici. Tale indicazione sarà condivisa ufficialmente dalla Regione con le OO.SS della Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. Le prescrizioni dema abilitate alla prenotazione dei test antigenici rapidi messi a disposizione delle Farmacie convenzionate sono relative alle seguenti casistiche:

- conferma negatività a test autosomministrato (se asintomatici);
- fine isolamento (se asintomatici da almeno tre giorni) di Cittadini che hanno completato almeno il primo ciclo di vaccinazione;
- fine quarantena (se asintomatici);
- fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo (se asintomatici);

- contatti stretti ultra fragili o che hanno avuto contatto con ultra fragili su valutazione medica (se asintomatici).

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si rinvia a quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" siglato in data 05/08/21.

11. Il presente accordo ha validità dalla data di adozione della delibera della Giunta Regionale che approva lo schema di accordo fino al 31/03/2022 salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano la proroga o l'anticipata interruzione.

Per REGIONE TOSCANA

.....

Per FEDERFARMA

.....

Per CISPTEL TOSCANA

.....

**- Dirigenza-Decreti**

**Direzione Ambiente ed Energia  
Settore VIA - VAS**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 196  
certificato il 12-01-2022

**D.Lgs 152/2006, ex art.19; L.R.10/2010, art. 48.**

**Procedimento di verifica assoggettabilità relativo all'esistente impianto idroelettrico con derivazione dal Fiume Santerno, in località Coniale, Comune di Firenzuola (FI). Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Proponente: Carlo Foralossi. Provvedimento conclusivo.**

SEGUE ATTO



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

**Responsabile di settore Carla CHIODINI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 196 - Data adozione: 11/01/2022**

Oggetto: D.Lgs 152/2006, ex art.19; L.R.10/2010, art. 48. Procedimento di verifica assoggettabilità relativo all' esistente impianto idroelettrico con derivazione dal Fiume Santerno, in località Coniale, Comune di Firenzuola (FI). Istanza presentata in applicazione dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010. Proponente: Carlo Foralossi. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

## IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

il d.l.77/2021, convertito nella l.108/2021, che – tra l'altro – ha modificato la parte seconda del d.lgs.152/2006;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il Regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto il r.d. 1775/1933 ed il d.p.g.r. 61R/2016, in materia di concessioni di derivazione, anche ai fini idroelettrici;

il d.lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

Premesso che:

in data 28/07/2021 (protocolli n.0308409 e n.0308414), il proponente (sede legale: Via Corelli n. 10, Imola - BO; partita IVA: 01915131203) ha depositato, presso il Settore VIA - VAS della Regione Toscana, una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente all'esistente impianto idroelettrico per il quale è in corso il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche dal torrente Santerno, in località Coniale, comune di Firenzuola (FI);

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma), non sono previste modifiche impiantistiche ;

il Settore VIA-VAS ha chiesto con nota del 30/07/2021 il perfezionamento dell'istanza, che il proponente ha provveduto a trasmettere con nota pervenuta in data 12/08/2021;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010 in applicazione della D.G.R. 1196/2019 allegato A, come da nota di accertamento n.22619 del 05/08/2021;

il procedimento afferisce ad un impianto idroelettrico esistente di produzione di energia idroelettrica del tipo ad acqua fluente, alimentato mediante opera di presa sul torrente Santerno in località Coniale. La società proponente è in possesso di concessione di derivazione rilasciata con decreto regionale n.837 del 23.02.2001. In esito alla conclusione del presente procedimento il proponente potrà ottenere il rinnovo della concessione di acque pubbliche dal competente Settore regionale Genio Civile, ai sensi del R.D. 1775/1933;

il progetto rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 7.lett. d), alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della L.R. 10/2010;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

in data 17/08/2021 sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana un avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza; non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, con nota prot. n. 0330392 del 17/08/2021, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi di ARPAT, Azienda USL Toscana centro, dei Settori regionali: Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca ( flags), Settore Genio Civile Valdarno Superiore, e del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

il proponente, presa visione dei suddetti contributi ha presentato un documento acustico di approfondimento (pervenuto il 31/08/2021 prot. n.0339449);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota prot. n. 0372006 del 24/09/2021, ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente in data 22/11/2021, ha depositato presso il Settore scrivente la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta; tale documentazione è stata assegnata al Settore scrivente il 23/11/2021 (prot.0455105).

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota prot n. 0455293 del 23/11/2021 un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati

sono pervenuti i contributi di ARPAT, Azienda USL Toscana centro, dei Settori regionali: Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore Tutela della Natura e del Mare e del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, dagli elaborati integrativi e di chiarimento e dal documento di approfondimento acustico;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto idroelettrico è esistente; è del tipo ad acqua fluente e preleva una portata massima di 650 l/s, per circa 250 giorni/anno, dal fiume Santerno; è in corso il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche. L'impianto in esame è attivo dal 2001, anno in cui venne rilasciato l'atto di concessione. Il procedimento attuale non prevede l'esecuzione di modifiche o varianti al funzionamento dell'impianto.

L'impianto è ubicato a valle dell'abitato di Coniale, in riva destra al fiume Santerno. La portata media derivata è indicata in 524 l/s. La portata necessaria al funzionamento della mini centrale idroelettrica è captata dall'opera di presa e convogliata, mediante un canale, alla vasca di carico; da questa, mediante la condotta forzata, è inviata alla turbina idraulica, l'intera portata derivata è restituita in alveo. La potenza elettrica massima erogata è di circa  $P_e = 37$  kW.

L'opera di sbarramento, è costituita da una briglia composta da un muro in sasso, irrigidito da due contrafforti, su cui è ammassato lo sfioratore, realizzato in cemento armato ed alto circa 60 cm, e posto ad una quota di 274,35 m s.l.m.. Da qui, tramite un canale di circa 400 m l'acqua viene convogliata alla centrale collocata nei locali del vecchio mulino. Le apparecchiature elettriche sono ubicate nella parte alta della sala macchine. L'energia prodotta viene, in parte, immessa nella rete elettrica nazionale in Bassa Tensione (BT) il cui gestore è E-Distribuzione S.p.a.

E' prevista la ristrutturazione della paratia della briglia: le parti da ricostruire o rafforzare saranno realizzate in sasso e la bocca della paratoia verrà ripulita dal terreno di deposito che la ostruisce parzialmente.

Nella vigente concessione il DMV (deflusso minimo vitale) era fissato ad un valore pari a 180 l/s. Nella documentazione tecnica viene proposto un adeguamento del DMV al valore di 435 l/s per il periodo da ottobre a aprile e di 347 l/s per il periodo da maggio a settembre.

Nella documentazione presentata viene inoltre specificato che:

- a) l'opera di presa dal fiume è già esistente e fu oggetto di ristrutturazione nei primi anni 2000 con lievi modifiche (innalzamento della quota di tracimazione di circa 40 cm per tutta la lunghezza della briglia);
- b) il canale di derivazione era esistente e venne ripulito e ristrutturato con una manutenzione straordinaria (innalzando in alcuni tratti la riva sinistra);
- c) la condotta forzata era esistente, molto breve (circa 19 m), e completamente interrata al di sotto degli edifici;
- d) la sala macchine fu oggetto di lavori solamente all'interno.

L'impianto è completamente automatico ed il sistema di controllo di centrale regola l'apertura del distributore della turbina sulla base del livello canale. Questo livello è legato alla portata del fiume e al rilascio minimo nel letto fluviale.

Il sistema di controllo automatico della seconda paratoia di inizio canale regola il flusso idrico in ingresso al canale in modo da lasciare nell'alveo la portata in eccesso, mentre una apertura posta a valle della prima paratoia garantisce la restituzione all'alveo del DMV. L'impianto utilizza quindi la portata residua  $Q_{imp} = Q_{fiume} - DMV$ .

La gestione dell'impianto ha consentito la produzione di circa 265.000 kWh di energia elettrica;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali delle opere e la descrizione dei processi produttivi, ha preso altresì in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'impianto in esame;

l'impianto ricade in area tutelata dal vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) "*I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*", e lettera g) "*I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.*";

l'impianto non ricade in area tutelata dal vincolo idrogeologico e non è soggetto a vincolo monumentale o archeologico;

la centrale idroelettrica non ricade all'interno né di aree naturali protette né di siti della Rete Natura 2000 o siti di interesse regionale;

il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), nella *Carta della Rete Ecologica Regionale* (elaborazione grafica dell'Invariante II "i caratteri ecosistemici dei paesaggi") rappresenta l'impianto all'interno di un *corridoio ripariale* e di un *nodo primario forestale* della *Rete degli ecosistemi forestali*; di un *agroecosistema frammentato attivo* della *Rete degli ecosistemi agropastoral*. Il fiume Santerno è indicato come *corridoio fluviale* della *Rete degli ecosistemi palustri e fluviali*. Il progetto ricade nell'ambito di paesaggio di cui alla Scheda d'ambito n. 07 – Mugello;

nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino del Torrente Santerno, Tavola RI.12 – Rischio idraulico, l'area dell'impianto si trova all'interno della fascia di pertinenza fluviale (normata dall'art.18) ed all'interno di un area ad alta probabilità di inondazione (normata dall'art. 16). Dall'esame del Piano distrettuale gestione acque (PGA), lo stato di qualità fluviale per il torrente Santerno è buono;

nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Firenze (PTCP) l'area dell'impianto è in zona con uso del suolo agricolo. Risulta completamente esterna all'area di protezione paesistica e/o storico ambientale di Albignano. Dal punto di vista della protezione idrogeologica, il canale derivatore esistente è adiacente al Santerno in sponda destra, pertanto in fascia di pertinenza fluviale e in area a alta probabilità di inondazione. Dalla carte della periodizzazione degli edifici, si evince che l'edificio che ospitava il vecchio mulino (attualmente l'impianto idroelettrico) era già presente all'anno 1900;

nel Regolamento Urbanistico del Comune di Firenzuola, la zona dell'impianto è esterna all' U.T.O.E. n.5 Comunale, in minima parte lambisce una zona interessata da fenomeni di dissesto geologico e per la maggior parte è in "Area ad edificato a carattere di territorio aperto";

nel Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Firenzuola, l'area di interesse ricade nelle Classi: II "Aree prevalentemente residenziali", III "Aree di Tipo Misto";

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale:

l'ARPAT, nel contributo del 23/09/2020, non ritiene necessaria la sottoposizione del progetto al procedimento di VIA; nel contributo conclusivo del 17/12/2021 esaminata la documentazione integrativa si esprime in modo favorevole in merito alle matrici ambientali di competenza, ritenendo che l'opera garantisca il rispetto della normativa a tutela della popolazione dall'esposizione al campo magnetico (Legge 36/2001, D.P.C.M. 8/7/2003, D.M. 29/5/2008) nel rispetto di alcune condizioni;

la Azienda USL Toscana Sud Est, nel contributo conclusivo del 03/12/2021, esprime una posizione favorevole alla non assoggettabilità a VIA del progetto in oggetto;

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo del 20/09/2021 dopo avere preso in esame in maniera dettagliata i contenuti del rinnovo della concessione di derivazione, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla valutazione ex ante (VEXA) specifica che:

*"[.....] lo scrivente Settore in qualità di Autorità concedente è tenuto ad eseguire in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, è stato fatto riferimento ai combinati disposti della Del. G.R. n. 58 del 21.01.2019 e della Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con i risultati di seguito esposti.*

*Il corpo idrico cui afferrisce la derivazione ("Fiume Santerno valle") è, secondo il vigente Piano di Gestione delle Acque 2015-21 dell'Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 27.10.16, tipizzato e classificato in stato ecologico "buono" e stato chimico "buono".*

*Pertanto ricorrono i presupposti di esclusione dalla VEXA, con attribuzione diretta di rischio ambientale "BASSO" ai sensi del Capoverso 5 paragrafo 2 lettera "g" della Sezione B dell'Allegato A alla Del. G.R. n. 58 del 21.01.2019.*

*Dalla Tabella 5 dell'allegato A della citata Delibera CIP risulta così che la derivazione può essere assentita nel rispetto delle prescrizioni 1, 2, 7 tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità, indicate nella Tabella 6 dell'allegato A della citata Delibera CIP, tenuto comunque conto che il citato Capoverso 5 specifica che "è inoltre valutato dal settore competente l'eventuale ricorso alle prescrizioni più idonee":*

*n.1 -mantenimento del DMV/DE*

*n.2 - realizzazione di scala/rampa di risalita per pesci*

*n.7 - ulteriori prescrizioni legate ad aspetti non direttamente connessi con gli indici di impatto*

*Circa il mantenimento del DMV/DE, si rileva che la concessione in rinnovo prevedeva il rilascio di un DMV di 180 l/s, garantito da una paratoia di scarico manuale ubicata in fregio al canale di derivazione a circa 60 m di metri di distanza dall'opera di presa.*

*Il proponente aggiorna tale valore sulla scorta dei risultati degli studi eseguiti dalla Regione Emilia Romagna contenuti nell'Allegato D alla Del. G.R. 2067/2015, fornendo i valori di 347 l/s per il periodo mag-set e di 435 l/s per il periodo ott-apr.*

*I risultati della modellazione effettuata dalla Regione Toscana, ma non ancora ufficializzata, prevedono invece i valori di 313 l/s per il periodo estivo e di ben 1253 l/s per quello non estivo.*

*Si ritiene che, poiché i dati della modellazione della Regione Toscana non sono ancora stati validati e pubblicati, possano essere provvisoriamente accettati i valori di DMV/DE proposti come sopra dal concessionario, inserendo comunque una clausola di adeguamento nel disciplinare di concessione ai valori che Regione Toscana approverà in via definitiva, tenuto comunque conto che per le concessioni in essere, ai sensi della sezione B capoverso 7 paragrafo 5 dell'Allegato A della DGR 58/18 i valori del DMV/DE saranno oggetto di adeguamento nelle forme, tempi e modalità previsti dal secondo aggiornamento del Piano di Gestione Acque.*

*Dovrà tuttavia essere studiata una soluzione progettuale di dettaglio per un nuovo dispositivo di rilascio del DMV/DE che preferibilmente dovrebbe essere localizzato in corrispondenza dell'opera di presa e non a valle di essa.*

*La scala/rampa di risalita ittica non era prevista dal progetto originario né è stata prevista dal proponente in questa sede. Considerata l'attuale buona qualità dell'ambiente idrico, si lascia al Settore regionale competente in materia la libertà di prescriberne o meno la realizzazione, avuto riguardo delle condizioni faunistiche.*

*Non si ravvisano ulteriori correttivi da impartire.*

*Resta inteso che ogni integrazione progettuale sarà esaminata nel dettaglio anche sotto il profilo della compatibilità col buon regime idraulico, in sede di procedimento di concessione.*

#### **CONCLUSIONI**

*Per quanto sopra detto, per gli aspetti di competenza di questo Settore, si ritiene che il progetto, non necessiti di essere assoggettato a VIA, con le seguenti prescrizioni:*

*- sia integrato con nuovo dispositivo di rilascio del DMV/DE in corrispondenza dell'opera di presa, in sostituzione della paratoia di scarico attuale posta lungo il canale di derivazione;*

*- sia integrato con scala di risalita ittica, qualora reputata opportuna dal Settore regionale competente;*

*Nel contributo conclusivo del 28/12/2021 vistata documentazione integrativa e richiamato il precedente contributo del 20/09/21 specifica che: "[...] Riguardo alla scala di risalita ittica si prende atto che essa non è stata reputata necessaria dal Settore regionale Attività faunistico-venatoria, Pesca etc. nel parere prot. 337819 del 27.08.21, e così pure da ARPAT nella nota pervenuta più recentemente (Ns. prot. 490208 del 17.12.21).*

*Per il prescritto dispositivo di rilascio del DMV/DE si evidenzia, invece, che la proposta progettuale presentata nelle integrazioni non soddisfa pienamente i requisiti che erano stati richiesti, per quanto migliorativa dell'attuale sistema di rilascio.*

*Infatti, viene proposto di articolare il rilascio tra due dispositivi (uno sfioro sulla cresta della briglia e una paratoia di scarico posta a circa 15 m a valle dell'opera di presa), mentre era stato prescritto che ciò avvenisse con un unico dispositivo all'altezza dell'opera di presa.*

*Per il secondo dispositivo, oltre al suo posizionamento, non appare condivisibile neppure la soluzione tipologica poiché la modesta luce di fondo presidiata da paratoia mobile si presta ad essere occlusa da materiale trasportato dalla corrente, oltretutto ad essere modificata da una manovra anche accidentale degli organi di regolazione.*

*È preferibile che il dispositivo richiesto sia costituito da una unica soglia di sfioro del tipo di quella proposta come primo dispositivo (luce a stramazzo), posta subito a monte dell'opera di presa e ricavata tramite un modesto scasso rettangolare della cresta della briglia, attraverso la quale possa defluire sia il DE estivo che quello invernale.*

*In corrispondenza dell'imbocco dell'opera di presa dovrà, inoltre, essere installato un sensore di livello idrometrico che, una volta tarato sui due valori corrispondenti al carico idraulico necessario al deflusso dei rispettivi DE, controlli l'apertura della paratoia automatizzata, attualmente utilizzata soltanto per evitare eccessi di portata nel canale di derivazione.*

*La stessa dovrà, infatti, regolare in automatico anche la chiusura totale o parziale della derivazione, nel caso in cui le portate rilasciate dalla soglia scendano sotto il valore stagionale del DE nei periodi di magra. La suddetta modifica progettuale attiene comunque ad aspetti di dettaglio che potranno essere sviluppati e affrontati in sede di procedimento di rinnovo della concessione di derivazione.*

*Per ciò che concerne il DMV/DE, si conferma in via provvisoria (in attesa della ufficializzazione delle stime di Regione Toscana) la scelta del proponente di adottare i valori di 347 l/s per il periodo mag-set e di 435 l/s per il periodo ott-apr ricavati dalle tabelle allegate alla Del. G.R. 2067/2015 della Regione Emilia Romagna e che appaiono preferibili, in quanto diversificati stagionalmente, rispetto al valore unico di DMV di 400 l/s contenuto nello studio della ex Autorità di Bacino del Reno.”;*

il Settore Tutela della Natura e del mare, nel proprio contributo del 16/09/2021, confermato con il contributo del 22/12/2021, non ritiene necessario lo svolgimento della valutazione di incidenza e suggerisce alcune buone pratiche per la tutela della natura:

*“[...]al fine di tutelare il “corridoio fluviale” e il “corridoio ripariale”:*

*- siano adottate tutte le procedure e cautele in modo da evitare qualsiasi immissione, perdita, sversamento o fuoriuscita di materiali e sostanze, di qualunque tipo e qualità, in grado di produrre un deterioramento delle condizioni biologiche dell'area e del corso del fiume Santerno;*

- sia assicurato, preferibilmente con mezzi di controllo automatici (e non manuali), il rilascio di un opportuno DMV (quello proposto dal richiedente è determinato in 435 l/s per il periodo da ottobre a aprile e di 347 l/s per il periodo da maggio a settembre);
- sia interrotto il funzionamento della centrale, procedendo alla chiusura della prima paratoia ubicata nell'opera di derivazione, nelle circostanze in cui, durante particolari periodi critici di prolungata siccità, la portata del fiume Santerno non garantisca, considerando anche il volume derivato, il rilascio di un idoneo DMV;
- con l'obiettivo di tutelare il "corridoio ripariale", durante gli interventi di manutenzione delle opere collegate all'impianto idroelettrico, con particolare riferimento al canale di derivazione:
  - al fine di non incorrere nell'espansione delle specie alloctone invasive, laddove presenti individui sparsi di *Robinia pseudoacacia* o di *Ailanthus altissima* siano evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli interventi di taglio al colletto che potrebbero favorire la loro diffusione, in seguito all'emissione di polloni radicali. Sia preferita la potatura, nel caso anche drastica, con rilascio delle sole branche principali. Sia altresì evitata la rimozione delle circostanti piante autoctone per un raggio di 15 m misurati sul terreno dagli individui delle specie invasive per favorirne l'aduggiamento e deprimere lo sviluppo;
  - i tagli a carico della vegetazione ripariale presente siano limitati allo stretto necessario. Quali specie arboree proprie di habitat forestali di interesse conservazionistico, siano in particolare evitati, per quanto tecnicamente possibile, i tagli a carico di: salici, ontano nero, pioppo nero e bianco, frassino maggiore, frassino ossifillo, carpino bianco e acero di monte.";

il Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, nel proprio contributo del 27/08/2021, dopo avere preso in esame i contenuti della documentazione presentata, fornisce specifiche prescrizioni per la limitazione degli impatti in fase di esercizio o di eventuale realizzazione di lavori:

- sia costruita all'ingresso del canale di derivazione soglia tarata in modo da derivare nel berignolo solo l'acqua eccedente il MDV (416 l/s secondo indicazioni ADB Reno), il quale dovrà defluire in ogni momento dalla briglia in modo naturale;
- sia posizionata sulla suddetta soglia, quindi all'ingresso nel canale di derivazione, una griglia con maglia non inferiore a 3 centimetri, allo scopo di evitare l'ingresso del pesce nella derivazione stessa;
- sia prelevato il pesce eventualmente presente entro il canale di derivazione attraverso personale di comprovata capacità ed esperienza a spese del concessionario e previo debitamente anticipato avviso all'Ufficio scrivente ed alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze. Detto pesce sia reimpresso, salvo diverse indicazioni, nel fiume Santerno a valle dell'opera di presa;
- in fase di realizzazione dei lavori si dovranno seguire le indicazioni previste nella Delibera della Giunta Regionale n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
- i mezzi meccanici che eventualmente dovessero venire in contatto con le acque pubbliche dovranno lavorare all'asciutto onde evitare l'eccessivo intorbidimento delle acque defluenti e sofferenza da parte delle specie ittiche presenti; si dovrà quindi procedere, nel caso, alla messa in asciutto, attraverso la realizzazione di arginature provvisorie che isolino dal deflusso idrico la parte di sponda interessata dai lavori e banchine che consentano il transito e lo spostamento dei mezzi meccanici, evitando per quanto possibile l'ingresso degli stessi nell'alveo bagnato. Dette strutture dovranno essere costruite e/o rimosse al di fuori del periodo maggio-giugno, al fine di limitare il disturbo e/o il danneggiamento diretto della fauna ittica durante il periodo della riproduzione. Per quanto riguarda i lavori in cui sarà necessario operare contemporaneamente; su tutta la sezione dell'alveo, dovrà essere circoscritta tutta la sezione interessata con argini provvisori, mantenendo il deflusso idrico mediante un by-pass;
- la eventuale messa in asciutto dei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori dovrà avvenire al di fuori del periodo maggio-giugno tramite laminazione lenta e progressiva in modo da evitare l'intrappolamento della fauna ittica e consentirne lo spontaneo allontanamento. Se durante la fase di prosciugamento ed in ogni altra fase di lavorazione la fauna ittica presente si dovesse trovare in difficoltà, il committente dei lavori dovrà procedere al recupero e traslocazione in vivo della stessa. Le suddette operazioni dovranno essere affidate a soggetti dotati di capacità e dotazioni strumentali adeguate alla tipologia di intervento previo avviso all'ufficio scrivente;
- le tipologie costruttive e tecniche di realizzazione dei lavori devono essere conformi alle direttive di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1315 del 28/10/2019; compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica, andranno previste tecniche progettuali di ingegneria naturalistica e la successiva risistemazione a verde delle aree di intervento con essenze in grado di fornire un adeguato ombreggiamento dell'alveo;

- in fase eventuale di risagomatura dei profili dei corsi d'acqua e dell'ambiente ripario e delle casce di espansione è preferibile l'adozione di interventi volti a ricreare una maggiore eterogeneità ambientale, con profili di sponda irregolari e tratti a pendenza variabile; in particolar modo nel caso si intervenga in acque pubbliche si dovranno prevedere/mantenere zone in cui si possano formare raccolte d'acqua durante i periodi di magra, separate tra loro da una distanza non superiore a 200 metri;
- eventuali realizzazioni di dislivelli del fondale non dovranno costituire ostacolo allo spostamento della fauna ittica; in tale eventualità dovranno essere previste strutture che consentano la risalita dei pesci, quali rampe in pietrame di pendenza max 7%, secondo le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per la progettazione, valutazione tecnica e pianificazione di passaggi artificiali per pesci" (Università di Firenze, 2009);
- gli interventi in alveo sono soggetti al pagamento degli obblighi ittiogenici di cui all'art. 14 della L.R. 7/2005, secondo le modalità previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1315 del 28/10/2019 e dalla Delibera della Giunta regionale n. 1636 del 23.12.2019 "Linee guida per la determinazione degli obblighi ittiogenici, modalità applicative dell'art. 14 della l.r. 7/2005";

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 17/12/2021, richiama le integrazioni richieste nel precedente contributo del 15/09/2021 e conclude :

*"[...] L'impianto risulta in linea con l'obiettivo n.2 della Scheda d'ambito n.7-Mugello del PIT-PPR, perché recupera l'uso di antichi manufatti legati all'uso delle risorser idriche e contrasta l'abbandono del territorio ed in tal senso la valutazione rispetto ai contenuti del PIT-PPR è favorevole.*

*Tuttavia, nella valutazione dell'inserimento dell'opera nel contesto, vista la documentazione integrativa fornita, con riferimento sia alle richiamate prescrizioni relative alle aree boscate ed ambiti fluviali che all'analisi dei contenuti della seconda Invariante strutturale del PIT-PPR richiamati nel contributo istruttorio per il corridoio ripariale associata ad un nodo primario forestale, si ritiene opportuno prescrivere:*

- un completo ripristino dei luoghi al termine delle operazioni di recupero delle funzionalità dell'impianto;
- i percorsi interni ed i piazzali di servizio dovranno essere in terra battuta;
- dovranno essere rafforzate e mantenute le dotazioni vegetali del sito, manti erbosi e specie arboree ed arbustive, atti a garantire la funzionalità ecosistemica del corridoio fluviale e delle aree boscate ed un corretto inserimento nel contesto di paesaggio come indicato nelle prescrizioni di cui all'art. 142,c.1, lettere c) e g) in cui gli elementi naturali dovranno essere prevalenti e circoscrivere le aree artificializzate;
- nel caso di installazione di cancelli e recinzioni, coperture, tettoie dovrà essere garantito un corretto inserimento nel contesto attraverso l'uso di soluzioni formali coerenti con il contesto per materiali e cromie.";

Dato atto che il proponente, con nota del 28/07/2021 prot. n. 0308409, ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi acquisiti:

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo della concessione di acque pubbliche; il progetto in esame non prevede la realizzazione di alcuna nuova opera,

la traversa di derivazione non è dotata di scala di risalita dei pesci; a tal proposito il proponente precisa che l'attuale configurazione della briglia realizzata in sassi è esistente da oltre un secolo e ritiene che la realizzazione di una rampa di risalita dell'ittiofauna comporterebbe impatti significativi per diversi motivi.

In primo luogo viene considerato il significativo impatto paesaggistico che arrecherebbe una scala in calcestruzzo, nonché l'impatto ambientale in fase di realizzazione; potrebbe essere realizzata una rampa in sasso (del luogo), che tuttavia sarebbe necessario posizionare nella parte centrale dell'alveo; in questo modo l'opera sarebbe esposta agli effetti del flusso idrico principale durante le piene e conseguentemente verrebbe periodicamente danneggiata.

Il committente individua inoltre problemi per la manutenzione, in considerazione della difficoltà ad intervenire con mezzi d'opera adeguati in condizioni di sicurezza;

il proponente ha presentato una relazione ittiologica, prodotta ad integrazione dello studio preliminare ambientale, in cui vengono riportate notizie sulla fauna locale, partendo dal materiale bibliografico (carta ittica della Provincia di Firenze) relativa a due stazioni, una posta a monte ed una a valle della località in oggetto, ed utilizzando quanto emerso da un sopralluogo di caratterizzazione ambientale effettuato in data 12/10/2021. Da quanto riportato emerge che il canale dell'impianto in esame può svolgere la funzione di nursery: luoghi dove gli stadi giovanili possono accrescere al riparo da predatori. Le abbondanti comunità idrofittiche, la velocità di corrente moderata, l'elevata ombreggiatura e la ricchezza di rifugi presso apparati radicali e tane lungo le sponde rendono il canale di derivazione una potenziale nursery per gli esemplari giovanili dei ciprinidi del fiume Santerno. A testimonianza di ciò, si sottolinea l'elevata quantità di individui giovanili e subadulti osservati durante il sopralluogo del 12/10/2021 nei pressi dell'impianto. In conclusione si ritiene che il canale di derivazione, seppure di natura antropica, rappresenti un elemento di diversificazione del mesohabitat del fiume Santerno in grado di implementarne l'idoneità rispetto alla fauna ittica;

il proponente ha presentato una proposta di Piano di Monitoraggio che prevede la realizzazione di 2 punti di campionamento ittico. Le attività del PM sono articolate in due distinte fasi denominate "Sperimentale" (della durata di 1 anno, le indagini dovranno essere effettuate 1 volta in stato di regime naturale durante la stagione estiva) ed "Esercizio" (della durata di 3 anni, le indagini dovranno essere effettuate 1 volta l'anno nel periodo estivo). I campionamenti ittici saranno finalizzati al calcolo dell'indice NISECI per la fauna ittica;

in relazione al DMV nella richiesta integrazioni veniva richiesto di fare in modo che il rilascio avvenisse in prossimità della presa (e non in prossimità di una delle paratoie manuali poste sul muro di valle del canale a circa 60 metri dalla traversa di presa) al fine di evitare che parti di alveo prossime alla briglia non siano interessate dal flusso DMV.

Con la documentazione integrativa viene proposto di rilasciare il DMV tramite due passaggi:

a) ribasso nello sfioratore della traversa di presa, con dimensioni di 165 cm di larghezza e 10 cm di profondità, realizzato ponendo un elemento in legno di castagno con altezza di 10 cm fissato sullo sfioratore della briglia ad eccezione del punto di rilascio del DMV suddetto;

b) e la prima paratoia posta immediatamente a valle della paratoia di inizio canale sul muro lato alveo.

La somma dei due contributi dovrà corrispondere al valore di DMV definito dai seguenti valori:

DMVestivo = 347 l/s

DMVinvernale = 435 l/s,

nel caso invernale viene proposto di rilasciare la differenza fra i due valori (88 l/s) tramite la soglia ribassata da realizzare sul coronamento di briglia e il contributo (caso estivo) di 347 l/s tramite la paratoia posta poco a valle dall'imbocco canale.

Viene ribadito che l'imbocco del canale derivatore è attualmente sempre aperto e che la fauna ittica può transitarvi senza pericoli (essendo posta al termine del canale stesso una griglia di guardia condotta con maglie molto fini con velocità di attraversamento basse);

dal punto di vista dei campi elettromagnetici, lo studio presentato si limita alla sola misura all'interno della Sala Macchine senza effettuare stime con il massimo valore di potenza erogabile dall'impianto; inoltre non viene indicato quali siano i Soggetti che hanno accesso alla Sala Macchine, e se questo sia controllato e normalmente chiuso a chiave. Sulla base delle stime effettuate da ARPAT è comunque possibile valutare che i valori di campo magnetico all'esterno della Sala Macchine siano comunque inferiori al valore di attenzione pari a 10  $\mu$ T fissato dal D.P.C.M. 8/7/2003. Sulla base dell'analisi svolta, ARPAT ritiene che l'opera garantisca il rispetto della normativa a tutela della popolazione dall'esposizione al campo magnetico (Legge 36/2001, D.P.C.M. 8/7/2003, D.M. 29/5/2008), nel rispetto di alcune condizioni riportate nel quadro prescrittivo;

il proponente ha presentato una valutazione di impatto acustico generato dall'impianto idroelettrico; in data 11/8/2021 sono state effettuate delle prove fonometriche. Valutata la documentazione presentata, si concorda con quanto concluso dal proponente in merito al rispetto dei limiti per i livelli sonori prodotti dall'impianto in corrispondenza dei ricettori "esterni" all'area dell'impianto stesso. Dal punto di vista acustico, pur non essendo emersi elementi di criticità, è emersa la necessità di alcune indicazioni nei confronti del proponente;

Dato atto che:

il progetto è coerente con la pianificazione nazionale e regionale in materia di energia;

il progetto in esame contribuisce ad mantenere la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); l'esercizio dell'impianto è quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di conservazione della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all'art.3 del d.lgs.199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al 1990, entro il 2030;

la sostituzione delle fonti energetiche fossili con le fonti rinnovabili determina anche la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, quali ossidi di azoto e polveri sottili;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, il proponente deve assicurare quanto segue:

- a) il completo ripristino dei luoghi al termine delle operazioni di recupero della funzionalità dell'impianto;
- b) i percorsi interni ed i piazzali di servizio dovranno essere in terra battuta;
- c) dovranno essere rafforzate e mantenute le dotazioni vegetali del sito (manti erbosi e specie arboree ed arbustive) atti a garantire la funzionalità ecosistemica del corridoio fluviale e delle aree boscate ed un corretto inserimento nel contesto di paesaggio, in cui gli elementi naturali dovranno essere prevalenti e circoscrivere le aree artificializzate;
- d) nel caso di installazione di cancelli e recinzioni, coperture, tettoie dovrà essere garantito un corretto inserimento nel contesto attraverso l'uso di soluzioni formali coerenti con il contesto per materiali e cromie;  
*(la presente prescrizione 1. è soggetta a controllo a cura dei Settori regionali VIA e Paesaggio)*

2. per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico:

- a) l'accesso alla Sala Macchine deve essere normalmente chiuso a chiave. L'ingresso deve essere consentito al solo personale addetto al controllo e manutenzione dell'impianto e pertanto da considerarsi professionalmente esposto ai campi magnetici a 50 Hz;
- b). attorno al vano misure deve essere installato un impedimento fisico (siepe, staccionata, ecc.) che impedisca la permanenza di persone a meno di 50 cm dal dispositivo;
- c). le linee elettriche interrato di collegamento tra la Sala Macchine e il vano misure e da questo alla rete elettrica pubblica devono essere posate ad una profondità di almeno 50 cm;  
*(la presente prescrizione 2. è soggetta a controllo da parte di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale.)*

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente

l'adozione delle buone pratiche per la tutela della natura, di cui alla l.r. 30/2015, indicate nel contributo del competente Settore regionale, riportate in premessa al presente atto;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto indicato dal competente Genio civile, ai fini del rinnovo della concessione di derivazione, nel contributo riportato in premessa;

quanto indicato dal Settore regionale competente in materia di pesca, ai fini del rinnovo della concessione di derivazione, nel contributo riportato in premessa;

qualora l'edificio denominato "mulino" venga destinato a residenza, la misura del livello sonoro in facciata e all'interno degli ambienti abitativi deve essere ripetuta, avendo l'accortezza di scegliere il tempo di misura in maniera tale da non dover apportare correzioni al livello sonoro misurato o, in alternativa, di giustificare in maniera adeguata le correzioni apportate ai livelli sonori misurati;

le buone pratiche nello svolgimento delle manutenzioni in alveo di cui alla D.G.R. n.1315 del 28/10/2019;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in alveo ed in area a pericolosità idraulica, in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto ed adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di impianto;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

i rifiuti prodotti dalla manutenzione, esercizio ed eventuale dismissione dell'impianto devono essere gestiti nel rispetto della parte quarta del d.lgs. 152/2006, privilegiando il recupero allo smaltimento;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto idroelettrico per il quale è in corso il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche dal torrente Santerno, in località Coniale, Comune di Firenzuola, FI (proponente: sede legale: Via Corelli n. 10, Imola - BO; partita IVA: 01915131203), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**Settore VIA - VAS**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 234  
certificato il 12-01-2022

**D.Lgs. nr. 152/2006, art. 19; L.R. nr. 10/2010,  
art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità  
relativo al progetto di attività di ricerca geotermica**

**attraverso un rilievo sismico 3D, nell'ambito delle  
concessioni geotermiche denominate "Larderello,  
"Travale", "Lustignano" e "Canneto", nei Comuni  
di Radicondoli (SI), Castelnuovo Val di Cecina e  
Pomarance (PI), proposto da Enel Green Power Italia  
S.r.l. Provvedimento conclusivo.**

SEGUE ATTO



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

**Responsabile di settore Carla CHIODINI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 234 - Data adozione: 11/01/2022**

Oggetto: D.Lgs. nr. 152/2006, art. 19; L.R. nr. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di attività di ricerca geotermica attraverso un rilievo sismico 3D, nell'ambito delle concessioni geotermiche denominate "Larderello", "Travale", "Lustignano" e "Canneto", nei Comuni di Radicondoli (SI), Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance (PI), proposto da Enel Green Power Italia S.r.l.. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

## IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.L. 77 del 31/05/2021 come convertito nella l.108/2021, recante modifiche – tra l'altro - alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Dato atto che:

il Proponente Enel Green Power Italia Srl (sede legale: viale Regina Margherita n.125 in Roma; C.F./P.IVA 15416251005), con istanza pervenute il 22.07.2021, protocollo n. 0302208, ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di attività di ricerca geotermica attraverso un rilievo sismico 3D, nell'ambito delle concessioni geotermiche denominate "Larderello", "Travale", "Lustignano" e "Canneto", nei comuni di Radicondoli (SI), Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance (PI);

con nota prot. n. 0304927 del 23.07.2021, il settore VIA ha comunicato al proponente gli esiti della verifica di completezza ed adeguatezza, richiedendo chiarimenti ed integrazioni;

con nota prot. n. 0319528 del 06.08.2021, il Proponente ha depositato la documentazione a completamento formale dell'istanza;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 15.07.2021 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 06.08.2021;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 05.07.2021, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n.22558 del 23.07.2021;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

il Settore VIA con nota del 06.08.2021, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, Ministero della Cultura - Segretario Regionale per la Toscana, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Azienda USL

Toscana Sud Est, ARPAT, il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, il Settore Sismica ed il Settore Miniere ed autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche;

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 10.09.2021 (nota prot 0354180), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

con nota prot. n. 0361480 del 17.09.2021, il Proponente ha avanzato richiesta di sospensione dei termini del procedimento, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs 15272006, per il deposito delle integrazioni, accolta dal Settore VIA con nota prot. n. 0364068 del 20.09.2021;

il Proponente ha depositato la documentazione integrativa e di chiarimento con nota prot. n. 0453960 del 23.11.2021;

con nota del 23.11.2021 prot 0455295, il Settore VIA ha richiesto sulla documentazione integrativa e di chiarimento i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

è pervenuto il contributo tecnico istruttorio del Ministero della cultura - Segretario Regionale per la Toscana;

il proponente, con nota del 22.07.2021, ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento pervenuti in data 22.07.2021, dalla documentazione a completamento dell'istanza depositata in data 06.08.2021 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 23.11.2021;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede l'esecuzione di un nuovo rilievo sismico 3D nell'area geotermica toscana di Larderello – Travale, nell'ambito dei programmi di sviluppo e di coltivazione delle concessioni di Enel Green Power Spa (EGP). Tale rilievo investigherà la porzione centrale di tale area, interessando principalmente le Concessioni di Coltivazione (CC), di cui EGP è titolare, Larderello e Lustignano e marginalmente quelle di Canneto e Travale. Tali CC insistono principalmente nella provincia di Pisa e solo marginalmente in quelle di Siena e Grosseto. Poiché l'area del nuovo rilievo è stata investigata in passato solo mediante rilievi 2D, per un adeguato aggiornamento e un affinamento del modello geologico e geotermico della zona, ritiene indispensabile procedere all'acquisizione di una nuova prospezione sismica 3D. Il nuovo rilievo, che sarà acquisito con sorgente vibroseis (piastre vibranti montate su autocarro), presenta elementi di novità dal punto di vista tecnologico, che permettono un impatto ambientale ridotto. Infatti, per la prima volta, i dati saranno acquisiti con sistema di trasmissione dati via wi-fi, che non necessiterà più della stesura dei cavi di collegamento sul terreno. L'area del rilievo è stata definita per coprire la porzione centro-settentrionale del campo geotermico di Larderello-Travale. L'area (circa 50 km<sup>2</sup>) all'interno della quale sarà posizionata la griglia dei ricevitori e la gran parte dei punti sorgente insisterà principalmente nelle CC di Larderello e Lustignano. Tuttavia, per garantire la necessaria profondità di investigazione, una parte dei punti sorgente, ancorché minoritaria, potrà essere ubicata anche nelle adiacenti concessioni di coltivazione di Travale e Canneto.

La prospezione sismica 3D, pur in un ambiente geologicamente complesso come quello toscano, si è rivelata la metodologia più efficace nell'investigazione del sottosuolo, sia per profondità di investigazione che per risoluzione ad elevate profondità, in grado di illuminare efficacemente gli orizzonti minerari obiettivo della perforazione geotermica. Scopo della prospezione è quello di ottenere un'immagine sismica del sottosuolo che consenta di ricostruire, con l'ausilio e l'integrazione di tutti i dati di superficie, di pozzo e geofisici già disponibili, un modello geologico – strutturale di dettaglio fino a profondità di oltre -4500 m s.l.m. La prospezione sismica a riflessione consiste nell'immissione nel terreno di onde acustiche, prodotte artificialmente e nella registrazione in superficie della loro componente riflessa. La registrazione del segnale riflesso avviene tramite appositi sensori (geofoni) disposti in superficie secondo stendimenti lineari o areali. La sorgente delle onde acustiche sarà costituita da vibroseis, mezzi gommati, dotati di massa vibrante, che si muovono lungo viabilità esistente o in zone limitrofe, per il raggiungimento delle quali può essere richiesta la sola manutenzione attraverso l'eventuale taglio di sterpaglie. Nei punti di energizzazione (PE), distanziati tra loro alcune decine di metri, le piastre vibranti dei vibroseis immettono energia sismica con frequenza

compresa tra 6 e 100 Hz e durata di circa 20-30s. Generalmente per ogni PE vengono effettuate più vibrate. Le vibrazioni sono avvertibili solo nel raggio di pochi metri dalla sorgente, e non provocano alcun effetto sui manufatti (quali abitazioni, edifici e ponti). Comunque, quale misura precauzionale, non verranno energizzati punti situati ad una distanza inferiore a 50 m dai manufatti. Poiché tali mezzi si muovono sulla viabilità ordinaria, l'inizio e la fine della colonna dei vibroseis sono segnalate da due veicoli dotati di opportuna segnaletica e da persone addette alla segnalazione (segnalatori), che provvedono alla regimazione del traffico lungo le strade. Il segnale sismico viene registrato in superficie da geofoni che vengono inseriti nel terreno per pochi centimetri, generalmente lungo stendimenti lineari o griglie 2D. Questo rilievo verrà acquisito con spread stazionario, ovvero la griglia dei sensori, composta da almeno 1200 canali, sarà la medesima e stazionaria per tutta la durata del rilievo. I geofoni in passato erano collegati tra loro da cavi per la trasmissione dei segnali, ma le nuove tecnologie oggi consentono tale trasmissione via wi-fi, permettendo pertanto di eliminare la presenza sul terreno dei cavi di collegamento. Le operazioni di cui sopra vengono svolte con la presenza sul terreno di una decina di tecnici ed operai, e con l'ausilio di automezzi fuoristrada. Al termine del rilievo di campagna tutto il territorio interessato viene accuratamente ripristinato, rimuovendo ogni traccia del rilievo stesso;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

con riferimento al Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, il Proponente non evidenzia elementi di incoerenza dovuti al progetto in esame;

il progetto non interferisce con aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

parte dell'area interessata dai rilievi in progetto ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico, tuttavia le attività in oggetto non prevedono scavi o movimentazione di terra pertanto;

l'area in oggetto ricade nell'Ambito Val di Cecina, individuato nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT-PPR) con valenza di piano paesaggistico, approvato con DCR n.37 del 27 marzo 2015;

in riferimento ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004, l'area dei rilievi interferisce con alcune fasce di rispetto fluviali (lett. c) e le aree boscate (lett. g). Dista inoltre circa 370 m da un bene archeologico tutelato ai sensi della lett. m identificata dal codice PI03 – zona comprendente un'area sacra termale di epoca ellenistica e romana ubicata nel comune di Castelnuovo VdC. Il Proponente evidenzia che la tipologia di attività non produce alcuna modificazione permanente sugli elementi del soprassuolo e quindi non risulta necessaria la richiesta di nulla osta paesaggistico;

il Proponente evidenzia che l'esecuzione di un rilievo sismico non comporta la costruzione di opere permanenti o di scavi o di modifiche all'assetto paesaggistico e vegetazionale; l'impatto, dal punto di vista paesaggistico, visto che verranno utilizzati percorsi già esistenti, senza opere aggiuntive e per un periodo di tempo estremamente limitato è quindi da ritenersi non significativo;

nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM del 26 ottobre 2016, il Proponente evidenzia che sia nelle aree a pericolosità elevata che in quelle a pericolosità molto elevata sono consentite nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza, pertanto non individua elementi ostativi alla realizzazione delle attività in progetto;

il proponente precisa che in linea generale, gli impatti potenzialmente determinati dalle attività di sismica 3D in progetto possono essere riconducibili: ai lavori di preparazione dei terreni, della viabilità e alla successiva fase di ripristino all'utilizzo dei mezzi vibroseis e al transito degli automezzi per il trasporto di tutte le attrezzature e macchinari necessari. Tuttavia, in virtù delle attività di ripristino previste al termine delle operazioni, il progetto non comporta impatti permanenti sull'ambiente. Sulla base di quanto premesso, ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività dell'impianto in esame, dalle quali emerge – tra l'altro - quanto segue:

in merito alla *componente atmosfera* evidenzia che gli impatti sono rappresentati dalle emissioni dei gas di scarico dei mezzi impiegati e, secondariamente, dal sollevamento polveri dovuto alla movimentazione dei mezzi e allo svolgimento delle attività in progetto. La principale fonte di emissione è rappresentata dai gas di scarico (NOX, CO, SOX, Polveri) dei motori dei mezzi utilizzati per il trasporto delle attrezzature, del personale e per l'esecuzione delle indagini geofisiche. Tali emissioni, in linea generale, possono avere effetti localizzati al sito di intervento con un'influenza limitata ad un raggio di poche decine di metri dal punto di emissione. Tali emissioni vengono prodotte in modo discontinuo, solo durante le ore diurne e le attività in progetto non interesseranno contemporaneamente l'intero territorio oggetto dell'acquisizione sismica, ma verranno effettuate in successione, su porzioni limitate di territorio, per una durata complessiva di circa 5-6 settimane. Pertanto, in relazione al limitato numero di mezzi che di solito viene utilizzato, al carattere discontinuo delle attività e alla durata limitata nel tempo delle attività, ritiene che le emissioni prodotte dalle varie fasi di progetto non determineranno alcuna alterazione della qualità dell'aria nelle zone limitrofe alle aree di intervento e, pertanto, l'impatto sulla componente atmosfera può considerarsi trascurabile;

in merito alla *componente suolo e sottosuolo*, il Proponente ritiene che i possibili fattori di impatto sono riconducibili alle modifiche dell'uso del suolo e all'occupazione temporanea di suolo. Le modifiche dell'uso del suolo saranno eventualmente solo temporanee, in quanto le attività di ripristino ricondurranno tutte le aree allo stato precedente alle attività di progetto. L'occupazione di suolo sarà temporanea e non coinvolgerà contemporaneamente tutta l'area del rilievo, ma solo limitate porzioni di suolo, in successione. Le attività si svolgeranno all'interno dell'area indicata come area del rilievo e solo per particolari necessità logistiche potrà sconfinare in zone esterne ma sempre ricadenti all'interno di concessioni geotermiche di EGP (Larderello, Travale, Lustignano e Canneto), sempre evitando luoghi di pregio e aree protette. In linea generale, le attività verranno svolte principalmente su terreno agricolo non di pregio, utilizzando la viabilità esistente per l'accesso ai punti di energizzazione. I punti di energizzazione verranno posizionati preferenzialmente ai margini di appezzamenti interessati da colture di modesto pregio o ai margini di strade a carattere locale, evitando di arrecare danno o disturbo ai territori utilizzati o di pregio. Considerato, infine, che dopo un'energizzazione resta solo una piccola zona di terreno compattato, è ragionevole ammettere che, nel complesso, il potenziale impatto sulla componente Suolo e sottosuolo può essere considerato trascurabile;

in merito alla *componente flora, fauna e biodiversità* il Proponente evidenzia che durante lo svolgimento delle indagini sismiche in oggetto, i principali fattori di perturbazione che possono provocare disturbo alla componente fauna ed ecosistemi sono rappresentati dal rumore e dalle vibrazioni dovute all'utilizzo dei mezzi e macchinari necessari alle acquisizioni; tuttavia il rumore e le vibrazioni generati durante tali attività sono temporanei e totalmente reversibili. Pertanto gli effetti di tali attività non determinano disturbi e modificazioni permanenti alle abitudini delle varie specie animali eventualmente presenti nei dintorni della zona di indagine. L'utilizzo contemporaneo di più mezzi e vibroseis potrebbe al massimo determinare un allontanamento temporaneo delle specie più sensibili eventualmente presenti nell'area interessata dai lavori. A tal riguardo, il Proponente ritiene di escludere che tali attività possano avere ripercussioni sui siti protetti più vicini;

in merito alla *componente rumore*, evidenzia che i possibili impatti sono rappresentati dalle emissioni sonore e dell'emissione di vibrazioni generate durante la realizzazione delle varie fasi di progetto. Le emissioni acustiche e le vibrazioni connesse alle attività di prospezione sismica derivano dall'utilizzo dei mezzi per il trasporto delle attrezzature e del personale e dall'utilizzo del vibroseis con generazione di vibrazioni. Esperienze pregresse su analoghi progetti di sismica a riflessione hanno evidenziato che i fattori di perturbazione (rumore e vibrazioni) sono percepibili solo in un intorno ristretto al punto di indagine sismica. Il rumore emesso dal vibroseis si può assimilare a quello di una normale macchina agricola in azione e le vibrazioni emesse durante i suoi spostamenti sono in tutto e per tutto assimilabile a quelle di un normale mezzo meccanico, e pertanto ininfluenti. Gli impulsi di onde elastiche emesse durante l'energizzazione sono classificabili come vibrazioni e sono di intensità molto ridotta e di breve durata temporale (circa 20 secondi), per cui la propagazione in superficie risulta assai limitata. Le perturbazioni attese che si verificano nell'immediato sottosuolo si collocano entro la ventina di metri. Anche in questo caso, la durata temporanea delle attività e l'interessamento parziale del territorio, rendono gli impatti modesti e trascurabili. Il Proponente precisa che verrà mantenuta un'adeguata distanza dai ricettori sensibili (non inferiore a 50 m), che verrà avvisata la popolazione e che verranno messe in atto tutte le opportune misure gestionali volte alla minimizzazione del disturbo, il potenziale impatto sulla componente clima acustico e vibrazioni nel complesso può essere considerato trascurabile;

in merito alla componente *traffico indotto*, rileva che i mezzi per il trasporto delle attrezzature e del personale e i mezzi per l'esecuzione delle indagini geofisiche (quali: vibroseis, automezzi per il trasporto delle apparecchiature di registrazione) utilizzeranno la viabilità ordinaria per effettuare l'accesso ai punti di energizzazione e per le zone di ubicazione dei geofoni. I punti di energizzazione verranno posizionati preferenzialmente ai margini di appezzamenti interessati da colture di modesto pregio o ai margini di strade carraie, evitando di arrecare intralcio alla circolazione e rispettando le distanze previste dalla normativa. Pertanto, considerando che le attività avranno durata limitata e saranno eseguite in successione su porzioni limitate di territorio e che il numero dei mezzi impiegati sarà modesto, si ritiene che il potenziale impatto sulla componente mobilità e traffico nel complesso possa essere considerato trascurabile;

in merito alla *componente paesaggio*, viene evidenziato il fatto che gli impatti sono riconducibili alla presenza fisica di mezzi/attrezzature che potrebbero determinare un'alterazione della qualità del paesaggio. La presenza fisica dei mezzi e delle attrezzature operanti nell'area e utilizzati per il trasporto delle attrezzature, del personale e per l'esecuzione delle indagini geofisiche sarà di entità modesta e temporanea. Inoltre, il disturbo connesso con la presenza fisica dei mezzi sarà totalmente e immediatamente reversibile al termine delle attività;

Dato atto che:

il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, con la nota prot. n. 0327920 del 13.08.2021, esprime posizione favorevole;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con la nota prot. n. 0351445 del 09.09.2021, ha preso in esame gli strumenti di piano vigenti (PGRA – piano di gestione del rischio alluvioni, PGA – piano di gestione delle acque, PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, PBI - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico e Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico) evidenziando che le indagini in progetto sono effettuate senza la realizzazione né di manufatti né di altre tipologie di opere che potrebbero interferire con le condizioni di pericolosità sia idraulica che geomorfologiche dei territori interessati;

l'Azienda USL Toscana Sud Est, con la nota prot. n. 0351889 del 09.09.2021, esprime, relativamente agli aspetti igienico sanitari di competenza, posizione favorevole con prescrizioni;

l'ARPAT, con la nota prot. n. 0346843 del 07.09.2021, esprime posizione favorevole con prescrizioni;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, con la nota prot. n. 0343987 del 03.09.2021, esprime posizione favorevole;

il Settore Sismica, con la nota prot. n. 0344909 del 03.09.2021, ritiene che le attività in progetto non siano di propria competenza, non essendo in grado tali prospezioni di concorrere alla variazione delle condizioni di pericolosità sismica (e conseguentemente di rischio sismico) per le opere in oggetto. Tuttavia, si auspica che i dati prodotti possano essere in futuro consultabili pubblicamente, poiché in grado di fornire elementi di utilità alla definizione del modello di sottosuolo dell'area sotto il profilo sismologico e tettonico;

il Settore Miniere ed autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche, con la nota prot. n. 0336568 del 26.08.2021, esprime posizione favorevole e specifica che l'autorizzazione sarà subordinata al rilascio di una apposita fidejussione a garanzia delle spese per eventuali ripristini dei luoghi;

la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con il parere prot. n. 0346184 del 06/09/2021, replicato con nota prot. n. 0349036 del 08/09/2021, evidenzia quanto segue: *“[...]vista l'estensione dell'area coinvolta e la natura del patrimonio culturale e paesaggistico presente, considerata la natura delle attività descritte per la realizzazione delle prospezioni sismiche, questa Soprintendenza ritiene necessario che l'attività di ricerca geotermica in esame venga sottoposta alla procedura di VIA di cui agli artt. 50 e sgg. della L. R. T. 10/2010 per le motivazioni sotto esposte.*

*Ambito Architettonico e Paesaggistico*

*Con riferimento ai possibili impatti delle attività previste sul patrimonio storico-architettonico e paesaggistico, se pur le attività sono descritte di scarso impatto poiché non produrrebbero modifiche permanenti dei suoli, si fa presente che la tipologia e quantità delle prospezioni sismiche così come rappresentate in Tav. V “Area interessata dal rilievo sismico 3D” non consentono di poter condividere tale*

assunto. L'area coinvolta nei permessi di ricerca "Larderello" e "Travale" si caratterizza per la presenza di numerose testimonianze storiche e architettoniche di valore soggette ad aspetti di grande vulnerabilità. L'analisi dei beni tutelati presenti ai sensi della Parte II e III del d.lgs. 42/2004 (Tav II) è proposta ad una scala estremamente ampia e poco utile per poterne rappresentare in modo esaustivo i caratteri e i possibili impatti. I beni culturale e paesaggistici, benché la cartografia ne rappresenti un numero rilevante, non sono neppure identificati se non per tipologie di tutela. Inoltre, l'individuazione non è messa in alcun modo in relazione con la grande quantità di attività rappresentate nella già citata Tav. V, dove addirittura le simbologie si trovano sovrapposte tra loro e risultano illeggibili sia per natura dell'attività prevista sia per esatta collocazione della prova. Pertanto si ritiene che la realizzazione delle attività in progetto debba essere sottoposta ad una procedura di VIA ai fini di valutarne compiutamente gli impatti sul patrimonio culturale poiché, vista la natura delle prospezioni sismiche, non si può escludere, allo stato attuale, che vi siano interferenze e potenziale danneggiamento di testimonianze architettoniche e paesaggistiche in condizioni di fragilità.

#### *Ambito Archeologico*

Esaminata la documentazione inviata, in particolare per quanto concerne, per la prospezione sismica a riflessione, l'utilizzo del vibroseis, questo Ufficio rileva che queste procedure sono fortemente invasive ed hanno altissime probabilità di creare ingenti danni al patrimonio archeologico sommerso; pertanto appaiono incompatibili con le esigenze di tutela. Dalla documentazione fornita, inoltre, non si evince con chiarezza quali siano le strade eventualmente interessate da interventi invasivi di tale portata. Questa Amministrazione richiede pertanto che venga elaborato un apposito studio di impatto ambientale e che la Procedura in oggetto venga sottoposta di conseguenza all'iter procedurale suggerito dall'art. 49.1 della L. R. T. 10/2010.

Qualora non vi fossero comunque tecnologie alternative a quelle proposte, questa Amministrazione si riserverà le valutazioni del caso, ivi comprese eventualmente le procedure previste ex artt. 25 del D. Lgs 50/2016, nonché la prescrizione di saggi esplorativi e di probabili scavi successivi in estensione in tutte le aree nelle quali queste tecnologie dovessero essere applicate..[...]"

il Ministero della cultura – Segretario regionale per la Toscana, con note conclusive prot. n. 0467848 del 02/12/2021 e nn. 0492624 e 0493120 del 21/12/2021, evidenzia quanto segue: "[...] Visto il contributo espresso dalla SABAP di Pisa con nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 7651 del 9/09/21, in cui riteneva che 'la realizzazione delle attività in progetto debba essere sottoposta ad una procedura di VIA ai fini di valutarne compiutamente gli impatti sul patrimonio culturale poiché, vista la natura delle prospezioni sismiche, non si può escludere, allo stato attuale, che vi siano interferenze e potenziale danneggiamento di testimonianze architettoniche e paesaggistiche in condizioni di fragilità';

Visto il contributo espresso dallo Scrivente Ufficio (ns prot. 7604 del 7/09/21), ai sensi dell'art. 40, c.2 lett. e) del DPCM n.169 del 2.12.2019, in cui si formulavano una serie di osservazioni e richieste e, rilevato che gli elaborati progettuali prodotti non approfondivano 'in modo adeguato gli effetti diretti e indiretti potenzialmente prodotti dal progetto nei confronti del Patrimonio culturale nel suo complesso (Beni Parte II e Beni parte III del Codice)', si riteneva allo stesso modo 'di sottoporre l'intervento alla valutazione d'impatto ambientale di cui all'art. 23 e ssg del D.Lgs 152/2006';

Vista la documentazione integrativa e di chiarimento, pervenuta dal proponente e acquisita agli atti di questo ufficio al prot. 10292 del 23/11/21; vista la conseguente richiesta di contributo del 23/11/21 (ns prot. 10344 del 24/11/21) trasmessa dalla Regione anche alle Soprintendenze in indirizzo, ed esaminata la pertinente relazione integrativa;

Visto il secondo contributo di questo Ufficio e contestuale richiesta pareri alle SABAP territoriali competenti (ns prot. 10453 del 26/11/21);

Visto il parere della SABAP per le province di Pisa e Livorno, acquisito dal Segretariato al prot. 10819 del 10/12/21, che in base alle proprie competenze territoriali, ha formulato le seguenti valutazioni e richieste, di cui codesta A.P. dovrà tenere conto nelle successive fasi del procedimento:

#### *« Ambito Architettonico e Paesaggistico.*

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal proponente e acquisita agli atti di questo ufficio al prot. 17259 del 23/11/21 e resa disponibile sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/verifica-diassoggettabilita>, preso atto che, come dichiarato in Relazione denominata "controdeduzioni ai pareri espressi", per i vibroseis saranno utilizzati percorsi già esistenti, si fa presente che, non avendo informazioni su quali siano tali percorsi, se pur già esistenti, non risulta possibile valutare la presenza di beni culturali e paesaggistici coinvolti nelle attività in oggetto e i conseguenti potenziali impatti. Ricordando che, come già evidenziato nella ns. nota n. 13076, nel territorio esistono numerosi beni con caratteristiche di vulnerabilità alle sollecitazioni, e che la relazione integrativa trasmessa definisce valori di riferimento in relazione rispettivamente alla velocità delle vibrazioni ed alle

distanze minime da mantenere dagli edifici sulla base di generiche categorie costruttive, quest'Ufficio conferma le valutazioni precedentemente espresse e ritiene necessario che le attività in esame siano sottoposte alla procedura di VIA.

*Ambito Archeologico*

Esaminata la documentazione integrativa inviata, questo Ufficio ribadisce che le procedure previste sono fortemente invasive ed hanno altissime probabilità di creare ingenti danni al patrimonio archeologico sommerso; purtuttavia si ritiene possibile, per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, evitare l'elaborazione di uno Studio di Impatto Ambientale rimandando in ogni caso ad una fase successiva l'autorizzazione da parte di questo Istituto. In tale ipotesi si richiede quindi, al fine di poter esprimere un parere: La definizione esatta su base cartografica dei percorsi dei Vibroseis

La redazione completa della documentazione prevista dall'articolo 25 del Lgs. 50/2016 "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al Soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari [...]"

Si richiede quindi al Proponente di integrare la documentazione progettuale con quanto previsto dalla sopra citata normativa: esiti delle indagini geologiche ed archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Si ricorda infine che "Il Soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente [...] la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti". In attesa di ricevere tale documentazione integrativa si chiede al Proponente si sospendere l'attività di cantiere fino a quando questa Soprintendenza non avrà svolto gli adempimenti di propria competenza. »;

Preso inoltre atto che, come riportato nella relazione integrativa, saranno rimandati ad una fase successiva gli approfondimenti occorrenti sui beni architettonici e archeologici, e in particolare:

- verrà attivato ' l'iter di autorizzazione con un documento dedicato (V.I.ARCH.), che dovrà quindi essere prodotto da EGP e approvato dalle autorità competenti, prima dell'inizio di qualsiasi attività di acquisizione del rilievo sismico 3D stesso';

- 'la ditta vincitrice della gara, prima dell'inizio del rilievo sismico 3D, effettuerà preliminarmente le misure vibrometriche per determinare in maniera sitospecifica le distanze minime da rispettare sulla base del tipo di vibroseis impiegati, dell'assetto della sorgente e della tipologia di opere costruttive';

Tutto quanto premesso e alla luce della documentazione trasmessa, considerato che al momento attuale non risultano ancora approfonditi gli effetti diretti e indiretti potenzialmente prodotti dal progetto nei confronti del Patrimonio culturale nel suo complesso (Beni Parte II e Beni parte III del Codice);

si conferma quanto espresso nei precedenti contributi di questo Ufficio in relazione alla necessità di sottoporre l'intervento alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui all'art. 23 e ssg del D.Lgs 152/2006.

Per quanto sopra si chiede all'Autorità competente di voler tenere conto delle osservazioni e richieste riportate nel presente contributo, recependole nelle successive fasi procedurali. Si chiede inoltre di voler tempestivamente informare per competenza quest'Ufficio e le Soprintendenze territoriali, circa gli atti e decisioni assunte in merito al procedimento in esame.[...]";

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

l'attività di ricerca è finalizzata alla ricerca e valutazione delle risorse geotermiche sfruttabili per la produzione di energia elettrica in una area di circa 50 kmq, e riguarda l'accertamento della presenza di serbatoi geotermici tramite l'esecuzione di specifiche prospezioni sismiche 3D;

la geotermia costituisce una fondamentale fonte rinnovabile di produzione di energia, utile a sostituire progressivamente l'impiego di idrocarburi;

l'utilizzo geotermico a fini elettrici e/o termici riveste quindi un ruolo importante nell'ambito della promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili; tuttavia la ricerca geotermica deve essere svolta nel rispetto delle componenti ambientali interessate;

il progetto non interferisce con aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

all'interno dell'area interessata dai rilievi in progetto ricadono aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/00 e del R.D.L. 3267/1923;

sono presenti aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D. Lgs. 42/2004;

l'area in oggetto dista circa 370mt da un bene archeologico tutelato ai sensi della lett. m del suddetto comma 1, identificata dal codice PI03 – zona comprendente un'area sacra termale di epoca ellenistica e romana ubicata nel comune di Castelnuovo VdC;

in ragione della natura della campagna di indagine prevista, non si rilevano interferenze con le acque superficiali e sotterranee;

per quanto riguarda la *componente rumore*, il possibile impatto associabile all'opera in oggetto è legato alle emissioni sonore prodotte durante le operazioni di prospezione sismica. Gli impatti legati al transito dei mezzi per il trasporto di attrezzature e personale e quello di eventuali operazioni "cantieristiche" per la preparazione dei terreni e della viabilità possono essere considerati modesti o irrilevanti, in quanto i transiti sono molto limitati sia nel tempo che nella quantità, mentre non risulta necessario alcun intervento di cantieristica, né per i punti di vibrata, né per l'ubicazione dei geofoni di rilevamento. La documentazione prodotta non riporta, per la fase di rilievo sismico, specifiche valutazioni di impatto acustico redatte da un Tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto nell'elenco nazionale ENTECA. Nello Studio Preliminare Ambientale è riportato che le attività di energizzazione si svolgeranno esclusivamente durante le ore diurne (7:00-19:00) e non interesseranno contemporaneamente l'intera estensione dell'area del rilievo sismico, bensì verranno effettuate in successione e su porzioni limitate di territorio per una durata complessiva di 5-6 settimane. Per quanto riguarda le emissioni sonore, il proponente specifica che in base ad analoghe esperienze pregresse, il rumore emesso dai "vibroscis" «... *si può assimilare a quello di una normale macchina agricola in azione* ...» pertanto è percepibile solo in un intorno ristretto al punto di indagine sismica. Il proponente conclude affermando che «... *considerato che le attività interesseranno in successione porzioni limitate di territorio, che le immissioni di vibrazioni saranno temporanee (circa 20s a immissione con circa 10 immissioni a postazione), che la perturbazione associata cesserà immediatamente dopo la fase di energizzazione, che verrà mantenuta un'adeguata distanza dai ricettori (non inferiore a 50 m), che verrà avvisata la popolazione e che verranno messe in atto tutte le opportune misure gestionali volte alla minimizzazione del disturbo, il potenziale impatto sulla componente clima acustico e vibrazioni nel complesso può essere considerato trascurabile*». Si osserva che nel "Documento integrativo per procedimento di verifica di assoggettabilità" (datato 5/8/2021) sono riportati i risultati di una campagna di misura dei livelli sonori, prodotti a varie distanze da un punto di energizzazione a "vibroscis", eseguita nell'ambito di un'analoga attività in Emilia Romagna: da tali risultati si evince che a 50 m dal gruppo di vibratori in fase di energizzazione (in tutte le direzioni) il livello sonoro misurato è di circa 65 dB(A) mentre a 100 m il livello è di circa 59 dB(A). Questi dati mostrano, contrariamente a quanto indicato dal proponente, che le emissioni sonore delle vibrato sono chiaramente avvertibili anche a 100 m dal punto di energizzazione, tanto più in aree rurali e a basso rumore residuo (in gran parte in classe III) come quelle che saranno interessate dall'attività prevista nel progetto in esame. A parziale compensazione di questa criticità, nella suddetta documentazione è specificato che «... *in fase di acquisizione si terrà conto della distribuzione delle classi di zonazione acustica nell'area del rilievo sismico* ...». Si osserva tuttavia che tale accorgimento non risolverebbe l'eventualità di superamento del limite di immissione differenziale. Per quest'ultima problematica si ritiene opportuno, in base a quanto evidenziato dalla campagna di misura descritta e considerando livelli di rumore residuo diurno < 50 dB(A) presso i possibili ricettori dell'area interessata, che sia evitato di immettere livelli sonori maggiori di 55 dB(A) in facciata ai ricettori (ciò corrisponderebbe, estrapolando i dati relativi alle misure riportate, ad una distanza di circa 180 m dal punto di vibrata). In conclusione, sulla base di quanto sopra riportato, considerato che:

- i rilievi sismici interesseranno, in successione, porzioni limitate di territorio per brevi periodi di tempo (circa 20 s per ogni vibrata con circa 10 vibrato per postazione);
- che la durata complessiva delle operazioni di energizzazione si prevede inferiore alle 6 settimane;
- che in base ai risultati di misure fonometriche eseguite su attività analoghe i livelli di rumore prodotti durante ogni vibrata possono essere ritenuti poco significativi a distanze superiori a circa 180 m dal punto di vibrata;

- che in base ai risultati di misure vibrometriche eseguite su attività analoghe risulta come (utilizzando la massima impostazione di potenza di vibrata con 4 “vibrois”) già a 60 m da strutture edilizie di ogni tipologia le interferenze vibrazionali possono essere considerate trascurabili;  
si può ritenere che l’attività in progetto non introdurrà criticità ambientali in relazione alle matrici rumore e vibrazioni. Tuttavia, considerata la possibilità di perturbazioni locali e temporanee al clima acustico delle aree interessate e considerato che non è esclusa la possibilità che alcune postazioni siano localizzate in prossimità di ricettori residenziali o addirittura sensibili, si ritiene necessario impartire alcune prescrizioni riportate nel successivo quadro prescrittivo;

per quanto riguarda gli aspetti relativi al *paesaggio*, ai *beni culturali*, *architettonici* ed *archeologici* si evidenzia che:

- le attività hanno carattere temporaneo, non verranno realizzate strutture permanenti;
- l’esecuzione di un rilievo sismico non comporta la costruzione di opere permanenti o di scavi o di modifiche all’assetto paesaggistico e nel caso specifico, sarà utilizzata una tecnologia di trasmissione dei segnali wireless che consente di non dover effettuare lavori di preparazione dei terreni per lo stendimento dei cavi, annullando completamente qualunque impatto sulla vegetazione;
- l’attività di rilievo sismico 3D sarà eseguita da una ditta appaltatrice, a seguito di opportuna gara, che sarà tenuta a definire il percorso di rilievo e prima dell’inizio delle attività, effettuerà preliminarmente le misure vibrometriche per determinare in maniera sito specifica le distanze minime da rispettare sulla base del tipo di vibrois impiegati, dell’assetto della sorgente e della tipologia di opere costruttive;
- per quanto attiene gli aspetti archeologici, nella successiva fase autorizzativa, verrà prodotta una Valutazione d’impatto archeologico;

Dato atto che le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato inoltre quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto è coerente con pianificazione nazionale e regionale in materia di energia, in quanto è finalizzato all’affinamento del modello geologico e geotermico del sottosuolo, al fine di contribuire all’individuazione di nuovi target minerali, nonché ad una ottimizzazione della gestione delle risorse geotermiche già in coltivazione;

la geotermia è una forma di energia rinnovabile sfruttabili ai fini elettrici e termici;

il progetto in esame contribuisce ad approfondire le conoscenze sulla risorsa geotermica al fine di mantenere la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); l’attività in oggetto è in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all’art.3 del d.lgs.199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al 1990, entro il 2030;

l’istruttoria non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione dell’attività in progetto dalla procedura di VIA; ha tuttavia evidenziato la necessità di misure di mitigazione e di monitoraggio, con particolare attenzione alla tutela dei beni archeologici e degli edifici e strutture murarie;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'attività di prospezione sismica in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. con riferimento al rumore:

- a) le attività di ricerca con rilievo sismico dovranno essere eseguite esclusivamente nel periodo diurno (dalle ore 7:00 alle ore 19:00);
- b) la distanza tra gli edifici residenziali e le postazioni di energizzazione dovrà essere sempre mantenuta superiore a 180 m; tale distanza deve essere aumentata a 300 m nel caso di ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura o di riposo);
- c) nel caso in cui il proponente reputi necessario eseguire alcuni rilievi a distanze inferiori rispetto a quanto sopra prescritto, il medesimo dovrà presentare preventivamente ad ARPAT un apposito piano di lavoro individuando gli effettivi recettori interessati da i rilievi con la loro localizzazione rispetto ai punti di vibrata, riportando una stima dell'impatto acustico previsto, la verifica del rispetto dei limiti di acustica ambientale (assoluti e differenziali) e la descrizione di eventuali interventi o accorgimenti necessari per la mitigazione dell'impatto ai residenti. Per le situazioni più critiche, potrà essere fatto ricorso, seppure in maniera residuale, alla richiesta di autorizzazione comunale in deroga, disciplinata dal D.P.G.R. n. 2/R/2014;
- d) in tutti i casi in cui la distanza tra postazione di energizzazione ed edifici residenziali risulti inferiore a 200 m (300 m per i ricettori sensibili), il Proponente deve comunque procedere ad avvisare preventivamente la popolazione ed a porre in atto tutte le opportune misure gestionali e operative volte alla minimizzazione del disturbo.

Per i fini di cui alla presente prescrizione 1, il Proponente deve tenere conto della classificazione acustica comunale;

*[la presente prescrizione 1. è soggetta a controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]*

Si raccomanda inoltre al proponente quanto segue:

fatte salve le esigenze di segretezza industriale, inviare i dati del rilievo sismico previsto anche al Settore regionale Sismica;

fatta salva la necessità di tutelare l'integrità dei sottoservizi presenti nel sottosuolo interessato dalle energizzazioni nonché l'integrità delle infrastrutture viarie interessate, inviare ai Soggetti gestori e proprietari delle infrastrutture e dei sottoservizi (relativi alla viabilità oggetto di energizzazione), il programma delle attività previste, comprensivo dei tracciati e dei siti di energizzazione, almeno 30 giorni prima dell'avvio;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, come emerso in sede istruttorio, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano:

la presentazione alle competenti Soprintendenze, sentita l'impresa appaltatrice, di apposito elaborato archeologico preventivo, ai sensi della parte seconda del d.lgs.42/2004 e del d.lgs. 50/2016. A tal fine si ricorda di tenere conto delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero della Cultura, riportate in premessa al presente atto. Si ricorda altresì che nell'elaborato devono essere indicati cartograficamente tutti i siti di energizzazione; per ogni sito di energizzazione deve essere data evidenza del valore di vibrazione trasmessa al suolo in funzione della distanza dal sito medesimo;

per tutte le strutture murarie e per tutti gli edifici, in esito alle energizzazioni con vibroseis, devono essere rispettati i valori limite di vibrazione al suolo ed in atmosfera previste dalle Norme ISO, EN, UNI e DIN, ai fini della tutela della stabilità delle opere. A tal fine, sentita l'impresa appaltatrice, il proponente deve presentare un elaborato in cui siano indicati cartograficamente tutti i siti di energizzazione; per ogni edificio o struttura presente in prossimità dei siti di energizzazione deve essere data evidenza del rispetto dei suddetti valori limite;

Detto elaborato, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, deve essere presentato alla competente Soprintendenza – per quanto attiene agli edifici ed alle strutture vincolate ai sensi della parte seconda del d.lgs.42/2004 – nonché ai Comuni negli altri casi;

con riferimento alle risorse idriche e alle relative infrastrutture di approvvigionamento devono essere rispettate le aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) così come previste dal D.Lgs. 152/2006;

devono essere adottati tutti gli accorgimenti strutturali, tecnologici ed organizzativi finalizzati ad impedire o ridurre a livelli accettabili eventuali molestie e/o inconvenienti per l'igiene degli abitati per non creare disturbo all'abitato limitrofo;

quanto richiamato dal Settore regionale miniere, nel contributo riportato in premessa, con riferimento alla polizza fidejussoria;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 624/1994 e di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in alveo ed in area a pericolosità idraulica e geomorfologica, in prossimità di linee elettriche, condotte del gas, infrastrutture di trasporto; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di indagine;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

l'utilizzo della viabilità ordinaria deve avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

nella scelta di dettaglio dei siti di energizzazione, il proponente deve tenere conto delle esigenze di stabilità dei versanti e della presenza di aree a pericolosità geomorfologica;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle attività previste si deve conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di attività di ricerca geotermica attraverso un rilievo sismico 3D, nell'ambito delle concessioni geotermiche denominate "Larderello", "Travale", "Lustignano" e "Canneto", nei Comuni di Radicondoli (SI), Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance (PI), proposto da Enel Green Power Italia S.r.l. (sede legale: viale Regina Margherita n.125 in Roma; C.F. e P.IVA: 15416251005), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è

tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Enel Green Power Italia S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge

IL DIRIGENTE

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**Settore VIA - VAS**

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 301  
certificato il 13-01-2022

**D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.**  
**Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**

**relativo al progetto di “Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica denominato Piano del Sentino, di potenza pari a 7.999,88 kWp”, sito nel Comune di Rapolano Terme (SI); proponente: Branduzzo Energia S.r.l. Provvedimento conclusivo.**

SEGUE ATTO



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

**Responsabile di settore Carla CHIODINI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 301 - Data adozione: 12/01/2022**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di "Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica denominato Piano del Sentino, di potenza pari a 7.999,88 kWp", sito nel Comune di Rapolano Terme (SI); proponente: Branduzzo Energia S.r.l. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

## IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

D.Lgs. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

la L.R. 39/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10/09/2010;

il d.lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il D.M. 8.3.2013 ed il D.M. 10/11/2017 relativi alla *“Strategia Energetica Nazionale 2017”*;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

il Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC);

la L.R. 11/2011 *“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”*, nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 26.10.2011 e la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 20.2.2012;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11.2.2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

la L.R. 7 agosto 2020, n. 82 *“Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011”*;

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2, commi 1, 2 e 3 della suddetta l.r. 82/2020;

Visti inoltre:

la parte seconda e la parte terza del d.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di beni culturali e di beni paesaggistici ed in particolare l'art.152, nonché l'art. 14 comma 9 del citato d.m. 10/9/2010 e l'art. 30 del d.l. 77/2021 come convertito nella l.108/2021;

il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27.3.2015 ed in particolare la disciplina delle invariati strutturali, la Scheda d'ambito di paesaggio n.14 – Colline di Siena e la Disciplina di piano;

Premesso che:

il proponente Branduzzo Energia S.r.l. (sede legale: Via Trento n.13/H, Sondrio; partita IVA/CF 01033540145), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 29.7.2021 ed assunta al protocollo il 03/08/2021 (n.0315718), ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica, denominato Piano del Sentino, di potenza pari a 7.999,88 kWp, sito nel Comune di Rapolano Terme (SI);

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n.22631 del 06/08/2021;

il progetto ai fini della sua realizzazione ed esercizio, il progetto è soggetto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;

il progetto rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 2.b), della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 05/08/2021;

il Settore VIA, con nota del 05/08/2021 (prot.0318604) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Acquedotto del Fiora (prot.034518 del 06/09/2021);
- Autorità di Bacino Appennino Settentrionale (prot.0343859 del 03/09/2021);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. 0346701 del 06/09/2021);
- Comune di Rapolano terme (prot. 0356175 del 14/06/2021);
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0332307 del 20/08/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0343813 del 03/09/2021);
- ARPAT (prot. 0346424 del 06/09/2021);
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo (prot.0327725 del 13/08/2021);

il Settore VIA, sulla base dell'istruttoria svolta, con nota del 08/09/2021, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti sulla documentazione depositata;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti con nota prot. 0379395,, del 19/11/2021;

con nota prot. n. 0454377 del 23/11/2021 il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale sulla suddetta documentazione integrativa e di chiarimento;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

Comune di Rapolano Terme (prot. 0498111 del 23/12/2021);

- ARPAT (prot.0489693 del 17/12/2021);
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0487299 del 16/12/2021);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot.t. 0492497 del 20/12/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot.0463288 del 29/11/2021);
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo (prot.877 del 3.1.2022);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, con nota prot. 0315718 del 03/08/2021, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 05/08/2021, e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 19/11/2021;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente nonché in base ai contributi tecnici istruttori acquisiti, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza totale pari a 7990,88 kW, in località Piano del Sentino, tra il raccordo autostradale Siena-Bettolle (S.S. n. 715), la linea ferroviaria Chiusi/Chianciano-Empoli ed il Torrente Sentina (il quale recapita nel Torrente Foenna), nel Comune di Rapolano Terme (SI), su una area agricola di 11 ettari in adiacenza ad un impianto esistente (gestito da Tre S.r.l., posto in frazione Serre, di potenza nominale 998,64 kW e che occupa una superficie di circa 2 ettari);

i moduli fotovoltaici previsti hanno potenza nominale unitaria pari a 585 W e saranno installati su strutture ad inseguimento mono-assiale, distanziate le una dalle altre, in direzione est-ovest, di circa 5 m (interasse). Tali strutture saranno ancorate al terreno tramite dei pali infissi sui quali saranno poi inseriti i profili dove andranno fissati i moduli fotovoltaici; le strutture saranno realizzate in acciaio zincato e, per le parti più leggere, in alluminio. I moduli fotovoltaici scelti per la realizzazione del progetti sono di tipo monofacciale; se ne prevede l'installazione sulle strutture in file da 1 modulo disposto in verticale. Il punto più alto sul piano di campagna della struttura è pari a circa 240 cm mentre l'altezza minima è pari a circa 30 cm;

è prevista la realizzazione di una cabina di consegna utente, a sud rispetto al parco fotovoltaico. Tale cabina, di dimensioni pari a circa 1150x250 cm, sarà suddivisa in cabina di consegna (di pertinenza di e-distribuzione Spa), locale misure e cabina utente. L'accesso a tale cabina avviene da una pista di accesso collegata direttamente alla strada vicinale esistente;

nell'area interessata dal parco fotovoltaico è prevista la realizzazione di un sistema di viabilità; interna che consentirà il raggiungimento di tutti i componenti del campo in modo agevole. L'accesso al campo avverrà attraverso tre cancelli carrabili di larghezza compresa tra 400 e 500 cm;

l'area interessata dalla realizzazione del parco fotovoltaico sarà delimitata da una recinzione perimetrale a protezione degli apparati dell'impianto. Tale recinzione, avente un'altezza di circa 200 cm, sarà realizzata con in rete elettrosaldata a maglie rettangolari e sarà sorretta da pali metallici;

il proponente prevede che, da un'analisi di producibilità del sito, per un sistema ad inseguitori come quello in oggetto, interpolando i risultati ottenuti mediante i diversi database messi a disposizione dal centro di ricerca europeo JRC – Joint Research Centre (Photovoltaic Geographical Information System - PVGIS) - la produzione media annua attesa per l'impianto è stimabile in 1.641,68 kWh/kWp, per un totale di 13.133.195 kWh/anno (irraggiamento medio annuo 2.013,72 kWh/mq);

le linee bassa tensione - BT e media tensione - MT (collegamento tra le power station d'impianto e la cabina di consegna) saranno realizzate totalmente all'interno dell'area occupata dall'impianto fotovoltaico: tutti i

cavi, ad eccezione dei cavi stringa d'impianto, saranno posati in trincea (cavidotti). In tal caso la profondità di posa dei cavi sarà almeno di 70 cm per i cavi BT e di 100 cm per quelli MT;

per la connessione alla rete elettrica nazionale saranno realizzate due linee elettriche in MT a 15 kV in cavo interrato, sia su strada sterrata che asfaltata, tra la nuova cabina di consegna e il sostegno della linea esistente in loc. Podere San Giuseppe (per un tratto complessivo di 690 m), e tra la nuova cabina di consegna e la cabina primaria esistente per un tratto complessivo di 3.170 m. Il progetto prevede anche la predisposizione di una piazzola di circa 1.800 m<sup>2</sup>, nella quale potrà essere installato un impianto di *storage* (accumulazione) per l'energia elettrica prodotta non immessa direttamente in rete;

per la realizzazione delle opere in progetto è previsto lo scavo di 5.700 m<sup>3</sup> di terre e rocce, che saranno riutilizzate completamente per i rinterri e le sistemazioni del terreno necessarie per il completamento dell'impianto;

è prevista l'installazione di una area di cantiere all'esterno dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico, in una zona facilmente raggiungibile dalla viabilità esistente, dove verranno impiantate e gestite delle baracche da adibire ad ufficio di cantiere, gli spogliatoi per gli operai, nonché i servizi igienico assistenziali;

il proponente ha preso in esame la fase di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse; il cronoprogramma dei lavori prevede una durata della cantierizzazione di 5 mesi e 23 giorni complessivi;

l'impianto avrà una vita utile di circa 30 anni, al termine della quale è previsto il completo smantellamento con conseguente ripristino del sito nelle condizioni ante-operam;

il proponente prevede, per la schermatura dell'impianto, una fascia arborea ed arbustiva esterna alla recinzione metallica, utilizzando specie vegetali locali. Sono state individuate tre differenti tipologie di opere a verde:

- lungo il perimetro esterno, sui lati est e sud verso la ferrovia, è prevista la realizzazione di una fascia avente una larghezza complessiva pari a 4 metri di essenze schermanti miste arboree e arbustive (essenze arboree: Leccio, Acero campestre, Gelso; essenze arbustive: Ginestra odorosa, Alloro, Biancospino e Corbezzolo);
- lungo il perimetro esterno, sui lati ovest e nord, è prevista la realizzazione di una fascia avente una larghezza complessiva pari a 3 metri nella quale verrà piantumato un filare di Gelsi distanti tra loro 5 metri intervallati da aceri campestri distanziati di 1,25 metri l'uno dall'altro associati a viti, a comporre l'elemento tipico del paesaggio agrario delle cosiddette viti maritate;
- lungo il perimetro esterno, sui lati verso il fosso esistente, si prevede in una fascia avente la larghezza complessiva pari a 3 metri la piantumazione di siepe arbustiva (Alloro, Ginestra odorosa, Biancospino, Prugnolo selvatico). Le piante verranno messe a dimora in 2 file distanziate di 1 m;

il proponente segnala di avere la disponibilità dei terreni interessati, in forza di atti preliminari stipulati con le rispettive proprietà;

in prossimità dell'area in cui ricade l'intervento in progetto, è già presente un impianto fotovoltaico a terra di circa 1MW di potenza. Il proponente, nell'ambito della documentazione integrativa specifica che il progetto in esame è destinato a fondersi con l'impianto esistente ed a questo proposito specifica che: “[...] *la Branduzzo Energia srl, che ha presentato il progetto per cui è oggi procedimento, intende anche formalizzare, viste le obiezioni, il rapporto giuridico che la lega – e la leggerà - alla società Tre srl, proprietaria del campo già esistente e che sarà oggetto di ampliamento. A conferma di quanto dedotto, sottoscrive la presente anche quest'ultima società*”;

l'approvvigionamento idrico per il lavaggio dei pannelli e per l'irrigazione delle siepi arboree e arbustive avverrà tramite autocisterna;

il proponente, in fase di esercizio dell'impianto, prevede la gestione dei suoli tramite manto erboso permanente;

al termine della vita utile, il proponente prevede il completo smantellamento dell'impianto;

il proponente stima un beneficio ambientale in fase di esercizio pari a 6.960.593 kg/anno di emissioni di CO<sub>2</sub> non immesse in atmosfera;

rispetto alle alternative localizzative, il proponente specifica che la scelta di realizzare il parco fotovoltaico nell'area indicata ha necessariamente tenuto conto della disponibilità della proprietà da parte del proponente oltre che la mancanza, nell'area dell'impianto, di vincoli escludenti soprattutto in termini paesaggistici ed ambientali, come da indicazioni del vigente Piano ambientale ed energetico regionale. Nelle integrazioni inoltre specifica che: “[...]Per quanto concerne in particolare l'alternativa segnalata nel parere ARPAT, che richiede di valutare l'utilizzo delle superfici poste nella contigua area industriale, si evidenzia che, pur costituendo una soluzione ipotizzabile e potenzialmente di minor impatto sulla componente “uso del suolo”, la possibilità di utilizzare/convertire aree dismesse e/o la copertura di costruzioni esistenti, di proprietà privata, non è affatto scontata. In particolare non è scontato il reperimento di una superficie comparabile dimensionalmente a quella in progetto, sia in relazione alla possibilità di accordo con i proprietari dei terreni, sia all'economicità della eventuale acquisizione/locazione. Inoltre, sarebbe da verificare la fattibilità tecnica, sia considerando la necessità di non interferire con le attività industriali e artigianali in essere nella zona indicata, sia nel poter posizionare strutture ad inseguimento mono-assiale sulle coperture.

*Peraltro, l'area industriale del Sentino risulta inclusa nelle "bellezze d'insieme" di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (Codice: 90557 - Pubblicazione: Gu N. 308 Del 1976-11-18 - Emissione: 1976- 06-04 - Legge istitutiva: L.1497/39 Al P3-4 - Vincolo Operante - Modificabilità Previa Autorizzazione), vincolo che comporta la necessità di operare con particolare cautela nei confronti della componente paesistica, rendendo non autorizzabile il posizionamento a terra anche solo di una parte dei pannelli e, si presume, potenzialmente incompatibile anche quello su superfici rialzate rispetto al piano campagna.[...]”;*

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

secondo il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) (nonché secondo la l.r. 11/2011 e relative disposizioni attuative), l'area di intervento risulta idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra;

le opere facenti parte del progetto in esame non interessano aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC), siti di interesse regionale (sir);

l'area di impianto non è assoggettata a vincoli paesaggistici, di cui agli artt. 136 e 142, comma 1 del d.lgs. 42/2004; in prossimità del perimetro di impianto, ma al suo esterno, è presente un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, D M 308-1976, *Zona sita nel territorio del Comune di Rapolano Terme*;

il proponente ha preso in esame i beni vincolati ai sensi del d.lgs.42/2004, poste nell'area vasta circostante l'impianto, nonché le relazioni di intervisibilità con il medesimo;

con riferimento al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la “Scheda d'ambito n.14 – Colline di Siena”;

il progetto non interessa aree tutelate dal vincolo idrogeologico; il tracciato della linea elettrica, che verrà interrata lungo la viabilità esistente, attraverserà aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale;

secondo il Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017), il sito dell'impianto ricade in aree a pericolosità di alluvione elevata (P3) e media (P2), disciplinate dagli artt. 7 e art. 9 delle relative norme;

dalla lettura della cartografia di Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), risulta che l'area di intervento non ricade in aree destinate agli interventi di Piano di mitigazione del rischio idraulico;

secondo il Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), l'impianto in progetto non ricade su porzioni di territorio classificato a pericolosità da frana elevata o molto elevata;

in merito al Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), i corpi idrici che potrebbero essere interessati dall'intervento sono i seguenti:

- a) C.I. superficiale Torrente Sentino (stato ecologico "Buono", stato chimico "Buono");
- b) C.I. sotterranei "Corpo idrico della Val di Chiana" con stato qualitativo buono e chimico buono" e Corpo idrico della Val di Chiana, falda profonda" con "stato qualitativo buono e chimico scarso";

secondo gli strumenti urbanistici comunali, in particolare nel Piano Strutturale, l'area dell'impianto ricade: Sistema Funzionale SF2 – Sistema delle aree Agricole Produttive - Ambito delle aree a prevalente uso agricolo – 12 Piano del Sentino;

Sub sistema della Dorsale Rapolano Sinalunga – A8 – Ambito piani fluviali lacustri del Sentino;

Sensibilità degli Acquiferi in vincolo medio.

Nel Regolamento Urbanistico (RU), l'area dell'impianto ricade prevalentemente all'interno del perimetro delle Aree per parco Fotovoltaico;

dal punto di vista acustico, l'area d'impianto risulta inserita in classe III – Aree di tipo misto, del Piano di classificazione acustica del Comune di Rapolano Terme;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile e di emissioni evitate di gas climalteranti ed inquinanti atmosferici;

ha presentato elaborati specialistici sugli elementi di rilievo, sia a carattere progettuale che ambientale;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento, con riferimento – rispettivamente – alla documentazione presentata all'avvio del procedimento ed alla documentazione integrativa e di chiarimento;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Comune di Rapolano Terme nel contributo conclusivo del 23/12/2021 comunica che: “[...] confermando quanto già espresso nel nostro precedente parere del 13/09/2021 in particolare sulla necessità di presentare idonee garanzie, contestuali al rilascio dell'autorizzazione, relative alla compensazione con interventi, opere e sostegni finanziari, si comunica quanto segue: relativamente alla schermatura del tipo 1) e 2) si richiede che sia costituita da una siepe con caratteristiche similari a quella attualmente esistente (altezza minima circa 3 metri) oltre alla piantumazione di altre alberature ed essenze tipiche locali al fine di realizzare una fascia naturalizzata di circa una decina di metri assicurandone, attraverso la presentazione di idonee garanzie, il mantenimento e la cura per tutta la durata dell'impianto.”

l'Acquedotto del Fiora nel contributo del 06/09/2021 comunica che dalla disamina della documentazione inviata risultano interferenze con le reti gestite da ADF, al fine di verificare in loco tali interferenze prescrive al proponente di fare richiesta alla Società Acquedotto del Fiora di concordare un sopralluogo congiunto ai fini di valutare le modalità di gestione delle suddette interferenze, precisa inoltre che gli interventi per la risoluzione delle interferenze saranno a cura e spese del proponente;

la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, nel contributo del 13/08/2021, relativo alla documentazione di avvio del procedimento, ritiene che: “[...] l'intervento in oggetto sia da assoggettare a VIA, rappresentando fin da ora le seguenti forti criticità:

- la proposta si posiziona a margine dell'area industriale, che allo stato attuale costituisce un forte detrimento delle qualità paesaggistiche dell'ambito vincolato;

- il progetto impegna una quantità di suolo significativa, il che non solo non migliora le qualità paesaggistiche che sarebbe l'obiettivo e la prescrizione presente nella scheda relativa al DM 04/06/1976, ma contribuisce al detrimento delle qualità del paesaggio, in quanto amplia in modo considerevole la superficie già impegnata dall'area industriale. Questa rappresenta all'oggi un ambito compromesso e degradato che avrebbe invece bisogno di consistenti misure di mitigazione; si riporta, infatti, quanto evidenziato nella Struttura an-

tropica della Scheda relativa al DM 05/06/1976: L'alto valore ambientale di Pian del Sentino, ove sorge un'area industriale, suggerisce interventi di riqualificazione e integrazione paesaggistica degli insediamenti produttivi presenti.

- l'area della proposta va ad interessare un ambito a vocazione agricola, come rilevato nella Relazione Tecnica Illustrativa, per una durata di trent'anni, cioè l'arco di tempo previsto per la vita utile dell'impianto. Tale sottrazione è erroneamente giudicata nella Relazione come una forma di "miglioramento nell'uso del suolo". Ciò non è condivisibile, perché il posizionamento di una distesa di pannelli è in contrasto con la naturale vocazione a produrre, (rilevata anche dalla destinazione urbanistica), che è confermata dalla divisione poderal e dalla maglia agraria ben leggibile in questo contesto;

- per tale proposta progettuale non è suggerita, ma con molta probabilità non esiste, alcuna forma di mitigazione.

Infine si evidenzia che sotto il profilo della tutela archeologica, dal momento che l'area in oggetto è caratterizzata da altissimo rischio, poiché si sovrappone a una zona di rinvenimenti noti, per la presenza di un probabile santuario o deposito votivo; dalla lettura del tracciato proposto, esso insiste su viabilità pubblica tutelata ope legis che attraversa anche il centro storico di Serre di Rapolano soggetto a tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004, e pertanto sarà necessario un approfondimento a mezzo di ricognizioni archeologiche sul terreno e prospezioni archeologiche geofisiche, per rilevare il possibile impatto sul patrimonio archeologico. Le risultanze di tali indagini, da effettuarsi tramite archeologo di Prima Fascia, confluiranno in una relazione archeologica preliminare, necessaria alla valutazione dell'impatto sul patrimonio soggetto a tutela.[...]."

La Soprintendenza con successivo contributo pervenuto il 3.1.2021, richiama il precedente ed aggiunge quanto segue:

"[...] In riferimento alla documentazione integrativa presentata in novembre 2021 si prende atto delle soluzioni tecniche proposte a mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'intervento, tuttavia dalle fotosimulazioni a corredo della proposta si evince che l'impatto paesaggistico resta comunque molto rilevante e significativo.

L'"opzione zero" potrebbe essere rappresentata dalla rigenerazione dell'area industriale con l'utilizzo di tutte le coperture dei volumi esistenti per l'alloggio dell'impianto fotovoltaico.

Tutto ciò premesso si conferma già espresso e si ritiene che l'intervento in oggetto sia da assoggettare a VIA con la quale tutti gli elementi di valutazione concernenti il rischio archeologico e la mitigazione paesaggistica siano opportunamente approfonditi. Si ritiene sia da esaminare la fattibilità per la delocalizzazione dell'impianto, con rigenerazione e riutilizzo dell'esistente.";

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 03/09/2021, inquadra il progetto ai sensi dei vigenti Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA), Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), Piano di Gestione delle Acque (PGA), e Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del Fiume Arno, segnalando che non è prevista – in applicazione a tali piani - l'espressione di alcun parere da parte dell'Autorità stessa; con riferimento al PGA, fornisce la seguente indicazione: "considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità";

Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, nel contributo conclusivo del 20/12/2021, evidenzia che:

"[...] Si ricorda che, con la nota prot. n. 317627 del 04.08.2021, per la componente energia, veniva rilevato che "dalla documentazione presentata, non risulta che il proponente abbia condotto una specifica analisi sulla possibilità di cumulo con altri impianti di produzione di energia solare fotovoltaica già presenti sul territorio, pur citando la suddetta documentazione un impianto da 1 MW in prossimità. Pertanto, non può essere ritenuto rispettato l'art. 6 della L.R. n. 11/2011 "Cumulo di Impianti", riportato anche al paragrafo 1 dell'Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER".

Per quanto sopra si esprimeva parere sfavorevole (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza), precisando che: "in considerazione della presenza un impianto fotovoltaico a terra da circa 1 MW nell'area interessata dal nuovo campo fotovoltaico, l'iniziativa in progetto non rispetta, così come presentata (nuovo impianto, non connesso all'esistente) la verifica della distanza minima (tra gli impianti di potenza superiore a 200 kW) di 200 metri come dettato dall'art. 6 della Legge Regionale n. 11/2011 "cumulo di impianti", riportato anche al paragrafo 1 dell'Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER".

Alla luce di quanto sopra, il proponente nell'ambito delle integrazioni presentate ed in particolare al punto 2 del documento denominato "Progetto Definitivo - A Relazioni - Documento di risposta alla richiesta di integrazioni" ha evidenziato quanto segue:

".....in merito a quanto indicato nel contributo del Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche" della Regione Toscana, relativamente al rispetto dell'art. 6 della L.R.11/2011, la scrivente società precisa quanto segue. L'impianto, allo stato presentato formalmente quale "nuovo", in realtà, per la sua allocazione e per il legame giuridico tra il titolare dell'impianto già esistente e quello in progetto, è destinato a cumularsi con esso.

Viste le obiezioni sollevate in merito all'applicazione dell'art. 6 sopra citato ed al fine di superarle, l'istante chiede quindi di poter integrare gli elaborati progettuali presentati, per adeguarli alla reale finalità del progetto, consentendo una valutazione cumulativa che consideri anche l'impianto già esistente, al fine del suo ampliamento.

La Branduzzo Energia srl, che ha presentato il progetto per cui è oggi procedimento, intende anche formalizzare, viste le obiezioni, il rapporto giuridico che la lega – e la legherà – alla società Tre srl, proprietaria del campo già esistente e che sarà oggetto di ampliamento. A conferma di quanto dedotto, sottoscrive la presente anche quest'ultima società.

La scrivente società, quindi, invocando la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, Sentenza n. 6499 del 22/10/2009 e Cons. Stato, Sez. V, 11/02/2014, n. 662) affermatasi con riferimento alla normativa in tema di VIA, secondo cui i termini di definizione del procedimento (peraltro stabiliti a garanzia e tutela della parte privata) non assumono carattere perentorio, essendo fondati su mere ragioni sollecitorie di buon andamento dell'azione amministrativa, chiede di poter essere ammessa ad integrare/modificare la domanda e relativi allegati ed elaborati, prima che questa Amministrazione si pronunzi sulla istanza presentata, con concessione, quindi, o di un nuovo termine a tal fine o mediante proroga dei termini di decorrenza della sospensione già richiesta, in scadenza il prossimo 19 novembre 2021. Si confida nell'accoglimento della istanza, al fine di consentire la valutazione del progetto nella sua globalità ed interesse."

Visto quanto espresso dalla società e sopra riportato, il presente Settore si rimette al competente Settore regionale "Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica" per quanto riguarda l'eventuale concessione di proroga al fine di integrare/modificare la domanda di assoggettabilità di VIA per gli aspetti di cui sopra.

Qualora non sia concessa proroga per la presentazione delle integrazioni sopra prospettate, alla luce dello stato della documentazione ad oggi, il settore scrivente precisa quanto segue:

a) si prende atto della asserzione da parte del proponente che "L'impianto.... per la sua allocazione e per il legame giuridico tra il titolare dell'impianto già esistente e quello in progetto, è destinato a cumularsi con esso" che, laddove si concretizzasse, risolverebbe il contrasto con quanto prescritto dall'art. 6 della l.r. 11/2011 in merito alla distanza minima fra impianti diversi;

b) nel confermare la necessità che venga risolta, anche con la modalità predetta, la criticità evidenziata per la componente "energia" nel nostro contributo di cui alla nota prot. n. 317627 del 04.08.2021, si rimarca che l'esplicitazione dell'iniziativa in oggetto come "ampliamento di impianto esistente" si renderà comunque necessaria per l'eventuale fase autorizzativa presso i competenti uffici, al fine di dimostrare il rispetto di quanto dettato l'art. 6 della l.r. 11/2011 "Cumulo di impianti", riportato anche al paragrafo 1 dell'Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER";

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nei contributi istruttori agli atti, prende in esame le caratteristiche del progetto in esame, i beni paesaggistici presenti nell'area vasta circostante l'impianto, le invarianti strutturali del PIT-PPR. Nel contributo finale del 29/11/2021 richiama le conclusioni espresse nel precedente contributo del 03/09/2021 in cui richiedeva integrazioni rilevando che:

"[...] Per il primo punto della richiesta di integrazione, esaminati gli elaborati proposti, le ulteriori foto simulazioni mostrano la visibilità delle opere principalmente dalle aree limitrofe pianeggianti:

- dalla ferrovia, dal raccordo Siena Bettolle SS.715 (ed a maggior ragione dalle strade in avvicinamento, la strada comunale parallela alla SS715, percorso fondativo, e dal sovrappasso delle stesse da parte della strada comunale, da cui è stata effettuata la ripresa n.23);

- accertata inoltre la visibilità dalla SC del Godiolo, percorso fondativo, tratto pianeggiante, anche se la verifica è stata fatta solo da Modanella, in area collinare, da cui la visuale risulta protetta da rilievi e vegetazione.

La verifica della visibilità rispetto alle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del Codice, DM 380-1976, risulta restituire una visibilità dell'impianto nulla.

Per il secondo punto, relativo alle opere di mitigazione, sono state proposte tre tipologie di impianto, ampliando la fascia perimetrale vegetata, impegnando una porzione di terreno larga 4 m. anziché di 3m.:

tipologia 1: associazione di gelso e vite maritata sostenuta da acero campestre (tipologia conforme alle specie rilevate dalla Relazione agronomica come presenti nel mosaico colturale presente nell'area), da realizzare nel lato ovest della zona più estesa dell'impianto, verso il Torrente Sentino;

tipologia 2: associazione di specie arbustive (ginestra, alloro, biancospino e corbezzolo) ed arboree (leccio, acero e gelso), da realizzare nella fascia del lato nord dell'impianto e lungo il perimetro ovest, lungo il Fosso del Chiassale.

tipologia 3: associazione di specie solo arbustive (ginestra, alloro, biancospino, prugnolo e corbezzolo), da realizzare nella fascia nord-sud tra le due parti dell'impianto, lungo il Fosso della Vite, che lo attraversa e l'idronimo do - vrebbe già essere peraltro un suggerimento.

Non viene indicata nelle integrazioni l'età delle specie impiegate, che garantiscono, anche nella fase di attecchimento, una barriera visuale efficace.

#### CONCLUSIONI

##### Favorevole con prescrizioni

In considerazione della limitata estensione dell'impianto, che comporta un relativo impatto paesaggistico nonché un ridotto consumo di suolo agricolo, il progetto può garantire un certo grado di coerenza con i contenuti del PIT-PPR.

Al fine di garantire un migliore inserimento nel contesto rurale definito dalla Scheda d'ambito n.14, che rispetti gli elementi ancora riconoscibili del paesaggio, ovvero la maglia agricola determinata e delimitata da strade vicinali e fossi e che garantisca un'efficace barriera visiva, in considerazione dell'accertata visibilità dell'area dalle infrastrutture in ambito di pianura, si ritiene opportuno prescrivere:

- estensione della tipologia 1 indicata in tavola C.008.0 anche al lato nord, lungo la strada vicinale di accesso al sito;
- in corrispondenza dei due fossi (Fosso della Vite e Fosso del Chiassale), al fine di non creare ulteriori segni, si dovrà utilizzare una uguale tipologia di mitigazione, in cui le specie prescelte siano compatibili con quelle già presenti lungo i fossi, in considerazione anche della permanenza della fascia vegetazionale al termine d'uso dell'impianto;
- compatibilmente con le necessità tecniche, salvaguardare gli alberi isolati presenti all'interno del sito fotovoltaico;
- inserimento delle opere relative alla mitigazione verde all'interno del Computo metrico estimativo;
- per tutti i manufatti tecnici presenti all'interno del sito vanno adottati colori idonei ad un loro più corretto inserimento paesaggistico.”;

il Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” nel contributo del 20/08/2021 richiede chiarimenti relativamente alle fonti di approvvigionamento idrico a fini irrigui e in merito alla previsione di gestione delle superfici tra i pannelli, e suggerisce alcune indicazioni nei confronti del proponente. Nel successivo contributo del del 16/12/2021 prende atto degli approfondimenti presentati dal proponente nella documentazione integrativa ritenendo opportuno raccomandare “[...]una gestione dei terreni compatibile non solo con il mantenimento della fertilità dei suoli ma anche con la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del suolo, la tutela della biodiversità e con la tutela delle risorse idriche, evitando tutte quelle condizioni che possono esporre il suolo al rischio di erosione e compattamento (in particolare lasciare il terreno nudo, transitare con i mezzi sul terreno bagnato.”;

ARPAT, nei contributi istruttori acquisiti prende in esame le componenti ambientali di competenza. Nel contributo conclusivo del 17/12/2021, esaminata la documentazione integrativa e di chiarimento, ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA; fornisce alcune indicazioni e buone pratiche nei confronti del proponente;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

in merito alla cantierizzazione il progetto prevede l'installazione di una area di cantiere all'esterno dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico in una zona facilmente raggiungibile dalla viabilità esistente, dove verranno impiantati e gestite delle baracche da adibire ad ufficio di cantiere, spogliatoi per gli operai, nonché

servizi igienico assistenziali. Gli accorgimenti adottati per il contenimento delle polveri risultano in linea con quanto previsto dalle Linee guida ARPAT per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (Gennaio, 2018);

in merito alle terre e rocce da scavo prodotte nella fase di realizzazione, è previsto lo scavo di 5.700 m<sup>3</sup> di terre e rocce, che saranno riutilizzate completamente per i rinterrati e le sistemazioni del terreno necessarie per il completamento delle stesse opere. Nello Studio Preliminare Ambientale (SPA) è fornita una tabella che dettaglia il bilancio delle terre, ripartendo le volumetrie prodotte e riutilizzate fra i singoli interventi in cui è articolato il progetto. I materiali scavati possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 e usati all'interno del sito purché sia documentato il rispetto dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c del D.Lgs. 152/2006, mediante analisi eseguite prima dell'avvio dei lavori a carico dell'esecutore dei lavori.

Considerato che la quantità di terre e rocce da scavo risulta pari a circa 5.700 m<sup>3</sup>, il proponente dichiara che il progetto rientra tra quelli di "piccole dimensioni"; pertanto, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 120/2017, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 del medesimo articolo assolve la funzione del Piano di Utilizzo.

In merito al previsto trattamento di vagliatura del materiale di scavo il proponente specifica che una minima parte del materiale (quello per il ricoprimento dei cavidotti) verrà vagliato; pertanto tale materiale verrà trattato come sottoprodotto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale così come definita nell'Allegato 3 al D.P.R. 120/2017.

Riguardo alla pianificazione delle caratterizzazioni da effettuare per valutarne le qualità ambientali, il proponente ha previsto 9 punti di caratterizzazione (riportati su cartografia) ed ha individuato un'area per l'eventuale stoccaggio del terreno vegetale;

in merito alle acque sotterranee e superficiali, l'area interessata dalla relazione dell'opera non ricade all'interno della perimetrazione di corpi idrici sotterranei significativi, ma i livelli permeabili dei depositi alluvionali superficiali ospitano comunque una falda superficiale con soggiacenza media di circa 2-3 m dal piano di campagna, presumibilmente in rapporto di continuità idraulica con il Torrente Sentino che attraversa la Piana. Il proponente specifica che le opere in progetto non comportano alcuna impermeabilizzazione del terreno, ad eccezione delle ridotte superfici occupate dai vani tecnici, per cui, a suo avviso, non vi è alcun pericolo di diminuzione della ricarica della falda sotterranea; le acque pluviali intercettate dai pannelli non vengono in alcun modo "invasate", bensì infiltrate nel terreno.

Per quanto riguarda il ruscellamento viene evidenziato che il campo fotovoltaico verrà realizzato in corrispondenza di un terreno sostanzialmente pianeggiante e saranno mantenuti gli attuali assi di drenaggio superficiale, debolmente incisi nel piano di campagna; inoltre, il terreno sottostante i pannelli sarà adeguatamente inerbito; vengono fornite in merito le modalità di inerbimento e le pratiche agronomiche che saranno effettuate sul manto erboso.

Per quanto attiene le acque superficiali, l'area d'intervento è ubicata in sponda destra del Torrente Sentino, affluente del Torrente Foenna, (affluente di sinistra del Canale maestro della Chiana) che nel triennio di monitoraggio 2016-18 presso il punto di monitoraggio cod. MAS-117, ubicato a valle, ha evidenziato uno stato ecologico "sufficiente" e uno stato chimico "buono", entrambi confermati dai risultati del monitoraggio 2019. A tale riguardo si ritiene che potenziali impatti negativi su tale corso d'acqua e sulla rete scolante minore possano essere connessi prevalentemente alla fase di cantierizzazione, in corrispondenza della quale dovrà essere approntato adeguato piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti in coerenza con quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 46/R/2008 2 relativamente alla disciplina dei cantieri, per la parte applicabile al caso in questione;

in merito alla componente acustica il proponente ha presentato una valutazione acustica (a firma di tecnico competente, ENTECA n. 1918) nella quale viene esaminato l'impatto dell'opera, sia in fase di cantiere che di esercizio.

Per la fase di cantiere il tecnico dichiara che le operazioni più impattanti dal punto di vista acustico (che saranno eseguite esclusivamente in periodo diurno) riguardano i movimenti terra e l'infissione dei pali.

Considerando l'utilizzo di alcune tipologie di macchine, pala gommata e macchina battipalo (con il loro livello di potenza sonora), il tecnico ha effettuato alcune simulazioni con il software CadnA, considerando la contemporaneità di 4 mezzi d'opera nella posizione più prossima ai recettori. Le stime hanno evidenziato che l'impatto acustico del cantiere è del tutto trascurabile rispetto al clima acustico della zona.

Per la fase di esercizio il tecnico ha individuato quale unica sorgente di rumore di un certo rilievo le 2 power station e la cabina di consegna, che comunque contengono impianti caratterizzati da modeste emissioni

sonore. Mediante il software previsionale CadnA, utilizzando la base cartografica fotogrammetrica regionale, il tecnico ha costruito il modello acustico considerando sia la presenza delle strade limitrofe che i rumori di fondo dell'ambiente naturale. Quindi è stato simulato lo stato attuale, in assenza del campo fotovoltaico, e i valori restituiti dal modello presso i 4 ricettori sono confrontabili con le misure di residuo eseguite dal tecnico. Il modello è stato implementato inserendo le sorgenti sonore relative alle power station/cabine, trascurando l'attenuazione degli involucri edilizi, dimostrando che le emissioni acustiche di tali impianti sono trascurabili rispetto al clima acustico della zona. Pertanto non saranno necessarie delle misure di mitigazione;

in merito alla componente elettromagnetismo, i cavidotti in bassa e media tensione di collegamento dell'impianto, tra le Power Station e la cabina di consegna, saranno realizzate totalmente all'interno dell'area occupata dall'impianto fotovoltaico: tutti i cavi, ad eccezione dei cavi stringa, saranno posati in trincea ovvero posa direttamente interrata con l'ausilio di cavidotti. In tal caso la profondità di posa dei cavi sarà almeno di 70 cm per i cavi BT e di 100 cm per quelli MT, tutti saranno opportunamente segnalati mediante la posa nella trincea di scavo di nastro ad una distanza di circa 30 cm verso il piano campagna.

La valutazione del campo di induzione magnetica è stata effettuata facendo riferimento alle Linea Guida "Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche". In particolare, per le linee a MT interrate la fascia di rispetto è dell'ordine di 0,7 m. Quindi, tenendo conto di una profondità di posa minima di 1 m, tale fascia risulta tutta contenuta all'interno del terreno. Per la nuova cabina di consegna la DPA è dell'ordine di 2 m da ciascuna parete. Tale manufatto è situato in una zona agricola non antropizzata per cui sono rispettati i limiti di legge vigenti (D.P.C.M. 8/7/2003). Anche le power station, installate all'interno del campo fotovoltaico (che sarà recintato), non si riscontrano problemi dal punto di vista dell'impatto elettromagnetico;

risulta necessaria, in fase di esercizio dell'impianto, la corretta gestione agronomica del manto erboso permanente presente in impianto, sia al fine di preservare la fertilità agronomica dei suoli, sia al fine di prevenire fenomeni di erosione;

l'area dell'impianto non è interessata da vincoli paesaggistici, è posta in prossimità di un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (D.M. 308-1976, Zona sita nel territorio del Comune di Rapolano Terme);

dall'analisi dei contenuti del PIT-PPR, emerge che rispetto alla prima invariante strutturale del PIT-PPR "*I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*", l'intervento ricade in un'area classificata come Alta Pianura (ALP);

nella seconda invariante strutturale del PIT-PPR, i *caratteri ecosistemici dei paesaggi*, l'intervento si colloca all'interno dell'area definita dalla *matrice agroecosistemica collinare*, morfologicamente terreno pianeggiante ma assimilato al morfotipo collinare per tipologia di paesaggio;

la terza invariante strutturale, *Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali*, descrive la struttura insediativa all'interno dell'articolazione territoriale 5.11, Crete senesi, del morfotipo policentrico a maglia del paesaggio storico collinare.

nella quarta invariante strutturale, *I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali*, individua l'area dell'impianto all'interno del morfotipo n.6 dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle, a maglia medio ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola e assemblaggio fondiario, con buona vocazione alla produzione agricola meccanizzata, favorita dall'orografia del terreno, ma con carattere di semplificazione sia ecologica che paesaggistica.

Tra gli elementi caratterizzanti l'ambito territoriale si rileva inoltre la vicinanza con la linea ferroviaria Chiusi/Chianciano-Empoli ad alta potenzialità funzionale e territoriale e di interesse paesaggistico e la S.C. del Godiolo, percorso fondativo, indicate nel progetto regionale di fruizione lenta (Allegato 3 del PIT/PPR). Il raccordo autostradale della Siena-Bettolle viene indicato nella II Invariante come barriera infrastrutturale da mitigare.

In merito agli impatti visuali dell'impianto le fotosimulazioni presentate con la documentazione integrativa mostrano la visibilità delle opere principalmente dalle aree limitrofe pianeggianti:

- dalla ferrovia, dal raccordo Siena Bettolle S.S.715 (ed a maggior ragione dalle strade in avvicinamento, la strada comunale parallela alla S.S.715, percorso fondativo, e dal sovrappasso delle stesse da parte della strada comunale, da cui è stata effettuata la ripresa n.23);

- accertata inoltre la visibilità dalla S.C. del Godiolo, percorso fondativo, tratto pianeggiante, anche se la verifica è stata fatta solo da Modanella, in area collinare, da cui la visuale risulta protetta da rilievi e vegetazione.

La verifica della visibilità rispetto alle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del Codice, D.M. 380-1976, risulta restituire una visibilità dell'impianto nulla.

In merito alle opere di mitigazione, sono state proposte tre tipologie di impianto, ampliando la fascia perimetrale vegetata, impegnando una porzione di terreno larga 4 m. anziché di 3m:

tipologia 1: associazione di gelso e vite maritata sostenuta da acero campestre (tipologia conforme alle specie rilevate dalla Relazione agronomica come presenti nel mosaico culturale presente nell'area), da realizzare nel lato ovest della zona più estesa dell'impianto, verso il Torrente Sentino;

tipologia 2: associazione di specie arbustive (ginestra, alloro, biancospino e corbezzolo) ed arboree (leccio, acero e gelso), da realizzare nella fascia del lato nord dell'impianto e lungo il perimetro ovest, lungo il Fosso del Chiassale.

tipologia 3 : associazione di specie solo arbustive (ginestra, alloro, biancospino, prugnolo e corbezzolo), da realizzare nella fascia nord-sud tra le due parti dell'impianto, lungo il Fosso della Vite, che lo attraversa;

l'istruttoria non ha evidenziato impatti negativi significativi dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto, ma ha segnalato alcune misure di mitigazione ed alcune indicazioni di buone pratiche nei confronti del proponente, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale degli interventi, sia in fase di costruzione che di esercizio;

con riferimento ai contributi acquisiti dalla competente Soprintendenza, per quanto attiene alla componente paesaggio:

l'area occupata dall'impianto non ricade in aree vincolate paesaggisticamente ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004; a nord del previsto impianto è prevista una zona dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del decreto; a tal proposito risulta importante il corretto inserimento paesaggistico dell'impianto, mediante la realizzazione di specifiche opere a verde, per le quali sono state impartite nei confronti del proponente alcune prescrizioni;

la vigente normativa nazionale o regionale non preclude la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici in area agricola;

l'impianto in progetto interessa terreni allo stato attuale utilizzati ai fini agricoli ma per i quali il Regolamento urbanistico prevede, per la gran parte, la destinazione a parco fotovoltaico;

il Settore regionale competente ha dato evidenza della coerenza del progetto in esame con il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico;

non esistono nell'Ordinamento norme che obblighino il proponente a mettere in opera una libera iniziativa imprenditoriale su fabbricati industriali ed aree produttive che non sono nella sua disponibilità e per le quali una possibile futura disponibilità è del tutto aleatoria;

l'area in cui è previsto l'impianto non è classificata come non idonea nel vigente Piano energetico regionale;

la riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area industriale del Sentino non è un onere che può essere messo in capo al proponente;

l'impianto è totalmente reversibile al termine della relativa vita utile; il progetto prevede misure di gestione dei suoli atte a garantire la conservazione della fertilità agronomica;

il proponente ha previsto specifiche misure di mitigazione e di inserimento paesaggistico che sono oggetto di specifiche prescrizioni nel presente atto;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Considerato infine che:

il progetto è coerente con pianificazione nazionale e regionale in materia di energia; non è localizzato in area non idonea per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui al vigente Piano ambientale ed energetico regionale ed alla l.r. 11/2011 e relative disposizioni attuative;

in considerazione dei target numerici sulla installazione di impianti fotovoltaici contenuti nella pertinente programmazione nazionale e regionale in materia di energia, anche con riferimento all'obiettivo finale della completa sostituzione delle fonti energetiche fossili con le rinnovabili, il progetto in esame contribuisce ad

incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all'art.3 del d.lgs.199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al 1990, entro il 2030;

la sostituzione delle fonti energetiche fossili con la fonte rinnovabile fotovoltaico determina anche la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, quali ossidi di azoto e polveri sottili;

le aree interessate dall'impianto fotovoltaico hanno attualmente utilizzazione agricola; nel regolamento urbanistico hanno, per la gran parte, destinazione a parco fotovoltaico;

il progetto determina la sottrazione dei terreni interessati dall'uso agricolo per un periodo di circa 30 anni; l'impianto è da considerarsi reversibile in quanto, al termine della vita utile, può essere rimosso ed i terreni possono essere restituiti integralmente all'uso agricolo, a seguito di alcuni interventi colturali finalizzati all'integrale recupero della fertilità agronomica;

come segnato dalla competente Soprintendenza, sono necessarie alcune cautele afferenti alla tutela dei beni archeologici, prima della realizzazione delle opere facenti parte dell'impianto in esame;

Dato atto di quanto segnalato dal Settore regionale competente in materia di energia, nel contributo istruttorio agli atti, con riferimento al necessario rispetto da parte del proponente, ai fini del rilascio della autorizzazione unica, di quanto disposto dall'art. 6 della l.r. 11/2011 nonché dal paragrafo 1 dell'Allegato 3 alla Scheda A.3 del Piano energetico regionale, con riferimento all'adiacente ed esistente impianto della società Tre S.r.l.;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della richiesta di autorizzazione unica energetica, di cui all'art.12 del d.lgs.387/2003, il proponente, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

a) con riferimento alla tutela della qualità delle acque, in relazione alla fase di cantiere deve essere presentato un piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti, in coerenza con quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 46/R/2008;

b) con riferimento agli aspetti paesaggistici:

- deve essere prevista l'estensione della tipologia 1 (opere di mitigazione a verde previste dal proponente - tavola C.008.0) anche al lato nord dell'impianto, lungo la strada vicinale di accesso al sito;

- deve essere utilizzata, in corrispondenza dei due fossi (Fosso della Vite e Fosso del Chiassale), al fine di non creare ulteriori segni, una uguale tipologia di mitigazione, in cui le specie prescelte siano compatibili con quelle già presenti lungo i fossi, in considerazione anche della permanenza della fascia vegetazionale al termine della vita utile dell'impianto;

- deve essere approfondita, compatibilmente con le necessità tecniche di prevenzione dell'ombreggiamento, la salvaguardia degli alberi isolati presenti all'interno del perimetro impiantistico;
- devono essere inserite, all'interno del computo metrico estimativo, le opere di mitigazione a verde;
- per tutti i manufatti tecnici presenti all'interno del sito, deve essere prevista l'adozione di colori idonei all'ottimale inserimento paesaggistico.

Per i fini di cui alla presente lettera b) e relativamente alle mitigazioni a verde del tipo 1 e del tipo 2 (previste dal proponente), il proponente deve tenere conto delle seguenti indicazioni: la mitigazione sia costituita da una siepe con caratteristiche similari a quella attualmente esistente (altezza minima circa 3 metri) oltre alla piantumazione di altre alberature ed essenze tipiche locali al fine di realizzare una fascia naturalizzata di circa una decina di metri; il proponente deve definire le misure atte al mantenimento ed alla cura delle opere a verde per tutta la durata della vita utile dell'impianto.

*[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza: per quanto attiene alla lettera a), a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale; per quanto attiene alla lettera b), a cura del Settore VIA regionale, che consulterà il Settore regionale paesaggio ed il Comune di Rapolano Terme]*

2. almeno 12 mesi prima del termine della vita utile dell'impianto, il proponente deve presentare al Settore VIA regionale il progetto di dettaglio della dismissione e del recupero ambientale del sito ovvero un progetto di *revamping* o *repowering* dell'impianto;

*[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA regionale]*

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale", redatte da ARPAT (gennaio 2018) e pubblicate sul sito web della Agenzia;

in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, adottare le buone pratiche contenute nelle Linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA, 22/2019), fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017. Si raccomanda inoltre di adottare accorgimenti per preservare il terreno vegetale nella parte più superficiale degli scavi;

in merito alla conservazione della fertilità agronomica dei suoli durante l'esercizio dell'impianto, le buone pratiche suggerite dal settore regionale competente in materia di agricoltura, nel contributo riportato in premessa al presente atto;

programmare il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri;

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

in applicazione della parte seconda del d.lgs.42/2004 e del d.m. 10.9.2010, paragrafo 13.3. del relativo Allegato, le misure per la tutela dei beni archeologici indicate dalla competente Soprintendenza nel contributo riportato in premessa;

quanto indicato dalla competente Autorità di bacino, con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), nel contributo riportato in premessa al presente atto;

la necessità della risoluzione delle interferenze del progetto con le infrastrutture ed i sottoservizi, ivi inclusi quelli gestiti dalla Società Acquedotto del Fiora Spa;

i documenti che dimostrano i requisiti e la non contaminazione delle terre e rocce da scavo dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche da parte degli organi di controllo;

i rifiuti prodotti dalla realizzazione, manutenzione ed esercizio, dismissione dell'impianto devono essere gestiti nel rispetto della parte quarta del d.lgs. 152/2006, privilegiando il recupero allo smaltimento. In partico-

lare al momento della dismissione dell'impianto, il proponente deve procedere alla rimozione dei pannelli e delle apparecchiature, delle infrastrutture e delle strutture, all'allontanamento dei rifiuti prodotti dalle operazioni di dismissione nonché al recupero ambientale dei luoghi, ai fini della ripresa delle attività agricole. I materiali derivanti dalla dismissione devono essere destinati prioritariamente al riutilizzo o riciclaggio; i rifiuti prioritariamente al recupero rispetto allo smaltimento; devono essere svolte tutte le operazioni agronomiche rivolte a recuperare integralmente la fertilità dei suoli (adeguate lavorazioni e spargimento di ammendanti) per il definitivo ripristino dell'idoneità alla coltivazione;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

in fase di costruzione, le misure di limitazione della produzione e propagazione di polveri di cui alla parte quinta del d.lgs.152/2006 ed alle Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti, parte integrante del Piano regionale della qualità dell'aria, allegato2, paragrafo 6;

quanto previsto dall'art. 40-ter del regolamento di cui D.P.G.R. n. 46/R/2008, in materia di corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti in fase di cantiere, al fine di evitare fenomeni di erosione e di trascinamento di solidi sospesi nelle acque superficiali;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di elementi in tensione, infrastrutture di trasporto, condotte del gas, corsi d'acqua nonché aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

Ritenuto infine necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento agli aspetti idraulici:

nel rispetto delle previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto dell'Appennino settentrionale, la realizzazione e l'esercizio delle opere previste dal progetto in esame devono avvenire in condizioni di gestione del rischio idraulico. A tal proposito, tenuto conto della documentazione agli atti del presente procedimento, del battente idrico previsto, della Disciplina del PGRA, si ricorda la necessità che:

- a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;
- b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nelle aree facenti parte del progetto in esame possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno di tali aree.

Per i fini di cui al capoverso precedente, si ricorda che le opere previste nel perimetro dell'impianto devono essere realizzate in condizioni di sicurezza, senza incrementare il rischio al contorno, in conformità alla l.r. 41/2018; tutti i volumi di progetto posti al di sotto della quota dell'evento duecentennale devono essere compensati.

Di quanto riportato al presente capoverso, deve essere dato atto, da parte del proponente, nella richiesta di titolo edilizio;

Dato atto della necessità di modifica della classificazione acustica del Comune di Rapolano Terme (PCCA), secondo le indicazioni del regolamento adottato con d.p.g.r. n.2/R/2014, Allegato 1, Parte 3, punto 1, con riferimento alla attuale classe III di piano dei terreni interessati dall'impianto;

Ritenuto infine opportuno raccomandare, ai fini del rilascio della autorizzazione unica ed in applicazione del d.m. 10.9.2010, di tenere conto delle esigenze di compensazione rappresentate dal Comune di Rapolano Terme, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, per la produzione di energia elettrica, denominato Piano del Sentino, di potenza pari a 7.999,88 kWp, sito nel Comune di Rapolano Terme (SI), connesso alla rete elettrica nazionale, proposto da Branduzzo Energia S.r.l. (sede legale: Via Trento n.13/H Sondrio; partita IVA/Codice Fiscale: 01033540145), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Branduzzo Energia S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**Settore VIA - VAS**

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 334  
certificato il 13-01-2022

**D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art.**

**48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente installazione per la tintura ed il trattamento di tessili conto terzi, ubicato in Via di Gello n. 19, nel Comune di Prato. Proponente: Tintoria FADA S.r.l. Provvedimento conclusivo.**

SEGUE ATTO



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

**Responsabile di settore Carla CHIODINI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 334 - Data adozione: 13/01/2022**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente installazione per la tintura ed il trattamento di tessili conto terzi, ubicato in Via di Gello n. 19, nel Comune di Prato. Proponente: Tintoria FADA S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

## IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196/2019 relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Premesso che:

il proponente Tintoria FADA S.r.l. (sede legale a Prato, Via di Gello n. 19; partita IVA n. 02005252978) con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 19/10/2021 (prot. n. 404643, n. 404644, n. 404645, n. 404646), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA - VAS, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla esistente installazione per la tintura ed il trattamento di tessili conto terzi, ubicato in Via di Gello n. 19, nel Comune di Prato, depositando, presso la Regione Toscana, la prevista documentazione;

ai fini autorizzativi, l'attività dell'impianto ricade al punto 6.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; ai fini VIA ricade al punto 5, lettera c) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del medesimo decreto, *“impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”*;

l'impianto della società Tintoria Fada S.r.l. è autorizzato con autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Prato con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 25/01/2011;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con riferimento all'impianto esistente ed in esercizio per il quale sono previste alcune modifiche impiantistiche;

il Settore VIA, in esito alla verifica di completezza e adeguatezza della documentazione, di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto documentazione integrativa e di chiarimento formale, in data 25/10/2021, con nota prot. n. 413178;

il proponente ha trasmesso la documentazione richiesta in data 05/11/2021, con nota prot. RT 431019;

in data 09/11/2021, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico; in data 09/11/2021 è stata effettuata la comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art.19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 09/11/2021;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 25/05/2021, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo pari a € 500,00, come risulta da nota di accertamento n. 23611 del 03/01/2022;

l'imposta di bollo è stata assolta;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 09/11/2021, prot. n. 435645, i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Publiacqua S.p.a. (prot. RT n. 455047 del 23/11/2021);
- ARPAT (prot. RT n. 484013 del 14/12/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. RT n. 475522 del 07/12/2021);
- GIDA S.p.a. (prot. RT n. 478379 del 10/12/2021);

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento, depositata dal proponente in data 19/10/2021 e perfezionata in data 05/11/2021;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'attività dell'azienda consiste nella tintura di materiale tessile in tessuto (pezza) ed in capo finito;

lo stabilimento è costituito da vari capannoni industriali e dal piazzale interno ad uso esclusivo; tutte le unità immobiliari sono dotate di pavimentazione industriale o di piastrelle di gres ceramico su letto di malta cementizia; il piazzale esterno presenta una pavimentazione di conglomerato bituminoso. La superficie complessiva delle unità immobiliari è pari a circa 4.830 m<sup>2</sup>, mentre la superficie del piazzale interno è pari a circa 2.860 m<sup>2</sup>;

il ciclo produttivo dell'impianto può essere così schematizzato:

per quanto riguarda la tintura in pezza, il materiale tessile viene tinto in apparecchi denominati "flow", dopodiché viene aperto in corda con appositi macchinari e viene asciugato all'interno di impianti denominati "ramose"; prima del processo di asciugatura, il tessuto viene introdotto in appositi cilindri spremitori e, in questa fase, può essere addizionato con idonei prodotti ammorbidenti; la capacità produttiva del processo di tintura in pezza è pari a circa 16,6 t/giorno (ovvero 4,15 t/ciclo, per un totale di 4 cicli in 24 ore);

per quanto riguarda la tintura in capo, il materiale viene trattato in apparecchi denominati "lavacentrifughe in cesto", ove possono essere dosati anche prodotti quali ammorbidenti, dopodiché i capi vengono asciugati in macchinari denominati "tumbler"; la capacità produttiva del processo di tintura in capo è pari a circa 16,7 t/giorno (ovvero 2,782 t/ciclo, per un totale di 6 cicli in 24 ore);

la capacità produttiva complessiva dell'impianto è pari a circa 33,3 t/giorno;

l'operazione di tintura avviene in bagno acquoso a temperature variabili: nel caso della tintura in capo al massimo viene raggiunta la temperatura di ebollizione, nel caso della tintura in pezza può essere raggiunta anche una temperatura superiore, per mezzo dell'utilizzo di apparecchi "flow" sotto pressione; nel bagno di tintura oltre al colorante vengono utilizzati acidi e/o basi e prodotti chimici ausiliari, costituiti prevalentemente da tensioattivi;

l'asciugatura dei tessuti avviene in "ramose" al cui interno sono presenti bruciatori alimentati a gas metano per la produzione di aria calda; l'asciugatura dei capi avviene in "tumbler" che utilizzano il calore prodotto da impianti termici centralizzati; terminate le lavorazioni, i capi tessili vengono confezionati in sacchi, mentre i tessuti vengono arrotolati;

rispetto alla configurazione esistente ed autorizzata, il proponente prevede le seguenti modifiche impiantistiche:

- attivazione di n.4 asciuganti "tumbler";
  - dismissione di n.2 apparecchi di tintura tessuti in pezza tipo flow;
  - spostamento di n.1 apparecchio di tintura tipo flow nella posizione precedentemente occupata dagli impianti dismessi;
  - attivazione di n.2 emissioni in atmosfera derivanti da pre-trattamento dei capi asciugati in tumbler per conferire effetti particolari al materiale tessile;
  - attivazione di n.1 emissione in atmosfera derivante da vaporizzo tessuti in ingresso ramosa di asciugatura;
  - aumento del periodo di funzionamento dell'impianto, che passerà dagli attuali 250 giorni/anno a 300 giorni/anno;
  - aggiornamento del quadro riassuntivo delle emissioni e del piano di monitoraggio e controllo in relazione alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 183/2017 e dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) di cui alla D.C.R. 18 luglio 2018, n. 72; in particolare, vengono adeguate le emissioni originate dagli impianti termici e quelle derivanti dagli impianti di aspirazione pelurie;
- le modifiche sopra riportate non comportano variazione sostanziale della capacità produttiva dello stabilimento (che subirà una leggera diminuzione da 33,6 a 33,3 t/giorno) e non indicano alcuna modifica del ciclo produttivo, che rimane coerente con quello autorizzato;

l'approvvigionamento idrico per il ciclo produttivo dell'impianto avviene mediante prelievo da n.3 pozzi (concessione di derivazione acque sotterranee rilasciata con decreto della regione Toscana n. 19694 del 11/12/2018). Recenti misurazioni freaticometriche (n. 5 misurazioni effettuate tra marzo e dicembre 2018) hanno accertato che il livello statico della falda si attesta intorno a 15-19,5 metri dal piano campagna; nel triennio 2017-2019 il prelievo idrico medio per uso industriale è stato pari a 56.584 m<sup>3</sup>; il proponente ricorda che è presente anche l'allacciamento all'acquedotto industriale, tuttavia il suo utilizzo ad oggi è limitato;

le attività effettuate nello stabilimento danno origine a scarichi idrici che confluiscono direttamente in pubblica fognatura, previo trattamento preliminare per la rimozione di peluria in sospensione; la fognatura confluisce all'impianto di depurazione consortile di Baciacavallo, gestito dalla società G.I.D.A. S.p.a.; il volume massimo di scarico previsto è pari a 81.578 m<sup>3</sup> annui; il volume medio di scarico riferito al periodo 2015-2020 è stato pari a 51.704 m<sup>3</sup> all'anno; il deposito dei prodotti chimici ausiliari avviene esternamente e le cisterne (da 1 m<sup>3</sup>) sono disposte su apposite vasche di raccolta e confinate sul davanti da una griglia per la raccolta di eventuali sgocciolamenti; le superfici scolanti originanti acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalla copertura dei locali adibiti alle lavorazioni, del magazzino e degli uffici amministrativi (estensione pari a ca 4.830 m<sup>2</sup>) e dal piazzale interno (estensione pari a ca 2.860 m<sup>2</sup>);

relativamente alle emissioni in atmosfera, le emissioni significative dello stabilimento, autorizzate con l'AIA vigente, sono le seguenti:

- n. 3 emissioni provenienti da caldaie alimentate a metano (sigle A2, A3 e A4), dalle quali si originano ossidi di azoto e monossido di carbonio; le potenzialità dei tre impianti termici sono pari a 5,58 MW, 5,92 MW e 2,09 MW;
- n. 2 emissioni provenienti da ramosi (B1 e B2), dalle quali si originano S.O.V. della Tab. D, Classi II, III, IV e V e Alchilbenzeni; l'emissione B1 è dotata di impianto di abbattimento costituito da scrubber ad umido; l'emissione B2 non è provvista di abbattimento in quanto viene utilizzata a temperature non superiori a 150°C;
- n. 1 emissione proveniente da pesatura coloranti (D1), dotata di impianto di abbattimento a umido e caratterizzata dalla presenza di particolato;
- n. 2 emissioni (C1 e C2) derivanti da aspirazione pelurie dotate di impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche e caratterizzate dalla presenza di particolato;
- n. 2 emissioni di nuova attivazione (F1 e F2) derivanti da asciugatura capi che sono stati pre-trattati con prodotto specifico per conferire "effetto invecchiamento" al materiale tessile; queste emissioni possono contenere S.O.V. della Tab. D, Classi III e IV e sono dotate di impianto di abbattimento a secco (filtro a maniche) per le pelurie tessili;
- sono inoltre presenti emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante derivanti da ricambi aria (E, E5, E6), sfianti di vapore (E1), valvole di sicurezza (E3), asciugatura tumbler (E4) e da vaporizzo tessuti (E7 emissione di nuova attivazione);

nella documentazione è presente uno studio diffusionale sull'impatto delle emissioni, realizzato con la metodica *Screen 3*. Lo studio è stato effettuato su tutte le emissioni significative e, per ogni inquinante, è stata considerata la media delle rilevazioni analitiche degli ultimi tre anni, mentre per le emissioni di nuova attivazione (F1 e F2) è stata considerata la stima cautelativa delle SOV già indicata nell'Elaborato Tecnico n.1 dell'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; la concentrazione degli inquinanti prevista quale ricaduta, rispetta i valori limite della qualità dell'aria;

per quanto riguarda la componente rumore, secondo il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato, l'area sulla quale è ubicato lo stabilimento della società Tintoria FADA S.r.l. si trova in Classe V, tuttavia alcuni recettori esposti sono ubicati in Classe IV; la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale e allegata alla documentazione presentata dal proponente, evidenzia il rispetto dei valori limite previsti;

in relazione al traffico indotto, il proponente stima che l'attività dell'impianto comporti una movimentazione pari a circa 108 transiti giornalieri; sulla base dei dati che il proponente stesso ha rilevato nella valutazione di impatto acustico del 14/07/2020, risulta che i transiti sulla Via di Gello siano pari a circa 1.100 all'ora, per cui ritiene che l'apporto dovuto all'attività aziendale possa essere definito non rilevante;

in relazione alle modifiche di progetto presentate, il proponente evidenzia che la realizzazione delle medesime non comporta impatti critici sulle componenti ambientali individuate; in particolare l'incremento

dei giorni di lavoro da 250 a 300 g/anno è attribuito alla sempre maggiore frammentazione delle commesse di lavoro e non ad un aumento della produzione;

Preso atto che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

l'area non risulta interessata dal vincolo paesaggistico, secondo il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), l'area di intervento, ricade all'interno dell'ambito n. 6: "Firenze – Prato - Pistoia";

l'area in oggetto non ricade all'interno di Siti della Natura 2000, pSIC, sir, né di aree naturali protette;

secondo il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni vigente, l'area ricade in zona classificata "P1", corrispondente ad un'area inondabile da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale;

secondo gli strumenti urbanistici comunali, lo stabilimento della Tintoria FADA S.r.l. è collocato in area "TP.4 – Tessuto industriale-artigianale non omogeneo";

per quanto riguarda il Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente, l'attività in oggetto ricade all'interno della classe V "aree prevalentemente industriali"; alcuni recettori circostanti, potenzialmente interessati, ricadono in classe IV "aree di intensa attività umana";

il proponente ha esaminato gli aspetti socio economici dell'impianto, in modo particolare con riferimento alla realizzazione delle modifiche, ritenendo che le medesime siano volte al consolidamento dell'attività e quindi al mantenimento dell'occupazione; non viene esclusa la possibilità che in futuro le commesse di lavoro possano aumentare determinando un incremento del livello occupazionale;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il dipartimento ARPAT di Prato, nel proprio contributo del 14/12/2021, evidenzia le caratteristiche principali del progetto presentato e rileva quanto segue:

- in relazione agli scarichi idrici il dipartimento prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alle modifiche di progetto, che non comporteranno una variazione quali-quantitativa dello scarico esistente; in relazione alla gestione delle acque meteoriche dilavanti, il dipartimento informa che il proponente ha chiesto la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) del D.P.G.R.46/R/2008, tuttavia, preso atto che dalla documentazione presentata si evince la presenza di rifiuti pericolosi in deposito in area esterna, anche se posti in big-bag impermeabili, è necessario che in fase di rinnovo dell'AIA il proponente chiarisca le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti;
- in merito alle acque sotterranee, il dipartimento evidenzia che la falda pratese è caratterizzata da uno stato di contaminazione diffuso per composti organoalogenati (in particolare tetracloroetilene - PCE); in relazione all'area limitrofa ove è ubicata la Tintoria FADA S.r.l., in alcuni pozzi ad uso industriale, sono state rilevate concentrazioni di PCE molto elevate, superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di riferimento; il dipartimento rende altresì noto che buona parte dello stabilimento ricade all'interno della fascia di rispetto di un campo pozzi ad uso idropotabile gestito da Publiacqua S.p.a. (campo pozzi Malfante) e quindi, tenuto conto che nei controlli analitici relativi agli scarichi idrici è stata sempre riscontrata la presenza di solventi clorurati in concentrazioni significative, benché la ditta non utilizzi direttamente tali prodotti, l'Agenzia ritiene che in fase di rinnovo dell'AIA, il proponente deve fornire le seguenti informazioni:
  - specifiche integrazioni sulle caratteristiche della pavimentazione dell'area di propria pertinenza e sul relativo stato di manutenzione;
  - la data ed il tipo di costruzione delle reti fognarie (civile ed industriale) dell'azienda e i risultati di eventuali prove di tenuta di tali apparati e/o videoispezioni, in particolare della rete industriale e dei relativi pozzetti;
  - informazioni su eventuali saggi di caratterizzazione del sottosuolo ed i relativi risultati e presenza di piezometri;
  - i risultati dei campionamenti sulle acque dei tre pozzi di cui si chiede che la ditta indichi le caratteristiche costruttive: anno di costruzione, profondità, tipologia di costruzione, posizionamento delle finestre;
  - analisi dei tessuti in lavorazione conto terzi per verificare la presenza del tetracloroetilene;

qualora il proponente non avesse mai provveduto ad eseguire monitoraggi specifici sulla falda e/o sul suolo, il dipartimento propone che tali indagini vengano previste ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;

- in relazione alle emissioni in atmosfera il dipartimento rende noto che l'installazione è stata oggetto di un recente controllo e non rileva particolari evidenze da segnalare;

- in relazione all'inquinamento acustico il dipartimento prende atto delle conclusioni della valutazione previsionale presentata;

- in relazione ai campi elettromagnetici il dipartimento rileva alcune eventuali interferenze con locali ove può essere prevista la presenza di lavoratori e quindi ritiene che tale aspetto debba eventualmente essere valutato dalla competente Azienda USL;

il dipartimento ritiene che il progetto presentato non debba essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale, con le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate;

Publiacqua S.p.a., nel proprio contributo del 23/11/2021, dopo aver preso atto che le modifiche proposte nel presente progetto non comportano variazioni allo scarico idrico, non rileva particolari motivi ostativi alla non assoggettabilità a V.I.A del progetto medesimo;

GIDA S.p.a. nel proprio contributo del del 10/12/2021, esprime parere favorevole alla non assoggettabilità a V.I.A. del progetto, precisando che il volume di scarico previsto non deve superare i 81.578 m<sup>3</sup> annui; il gestore dell'impianto di depurazione stabilisce alcune prescrizioni di carattere operativo che dovranno essere recepite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 07/12/2021, ha verificato la conformità del progetto alla propria pianificazione ed ha rilevato quanto segue:

- in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA), l'impianto in esame ricade tra le "Aree a pericolosità da alluvione bassa" (P1);

- in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), l'area ove ricade l'impianto non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;

- in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del Fiume Arno, l'area in oggetto è classificata "a disponibilità molto inferiore alla ricarica" (D4) e quindi eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti;

- in riferimento al Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Considerato quanto segue:

in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti, il presente procedimento ha per oggetto una attività produttiva esistente per la quale sono previste alcune modifiche impiantistiche e gestionali, che non comportano impatti significativi sulle varie matrici ambientali rispetto alla configurazione esistente dell'impianto (in modo particolare per quanto riguarda scarichi idrici, approvvigionamento idrico, emissioni in atmosfera, rumore e traffico indotto); le modifiche introdotte non comportano variazioni significative della capacità produttiva dello stabilimento (che viene ridotta da 33,6 t/giorno a 33,3 t/giorno);

Considerato altresì quanto segue:

componente atmosfera: le emissioni rilevanti dell'impianto sono le tipiche emissioni delle tintorie tessili: impianti termici alimentati a metano, asciuganti, impianti per la pesatura dei coloranti e impianti di aspirazione delle pelurie tessili; per quanto riguarda gli impianti termici, il proponente ha presentato l'adeguamento del quadro emissivo alle disposizioni del PRQA e quindi i nuovi valori limite relativi agli ossidi di azoto previsti per le caldaie (200 mg/Nm<sup>3</sup>), saranno più bassi rispetto a quelli dell'AIA vigente; per quanto riguarda le emissioni delle asciuganti (ramose) del reparto tessuti, una di esse è provvista di impianto di abbattimento ad umido e quindi può operare a qualsiasi temperatura, mentre la seconda, sprovvista di abbattitore, potrà funzionare soltanto a temperature non superiori a 150°C; l'impianto di pesatura coloranti è dotato di idoneo abbattimento ad umido; le aspirazioni pelurie sono tutte provviste di filtro a maniche per l'abbattimento del particolato, così come le emissioni provenienti dal pretrattamento dei capi confezionati

(F1 e F2); il proponente ha utilizzato un modello per la simulazione della dispersione degli inquinanti (screen3) dal quale si evince che le concentrazioni in aria ambiente rispettano ampiamente i valori limite previsti dalla norma;

componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi; componente Paesaggio e beni culturali: l'impianto non ricade in aree tutelate dal punto di vista naturalistico (quali aree protette o siti della rete Natura 2000);

componente Rumore, vibrazioni, elettromagnetismo: per quanto riguarda l'impatto acustico, il proponente ha presentato una valutazione di impatto acustico previsionale redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dalla quale si evince il rispetto dei valori limite previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato sia per la Classe V (ove è ubicato l'impianto), sia per la Classe IV (ove sono ubicati i recettori);

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo: gli scarichi idrici dell'impianto (comprensivi delle AMD), sono tutti convogliati in pubblica fognatura; tenuto conto della peculiare situazione della falda pratese, caratterizzata da livelli di contaminazione per composti organo-alogenati, oggetto del "Tavolo Tecnico" concernente il Piano di gestione dell'Inquinamento Diffuso nell'area di Prato", istituito presso Regione Toscana ai sensi dell'art. 239, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, si prescrive che ai fini del rilascio dell'AIA venga presentata la documentazione richiesta da ARPAT, nel proprio contributo, al fine di escludere l'eventualità che l'impianto, in modo particolare attraverso le reti fognarie e le superfici pavimentate e/o impermeabili, possa rilasciare inquinanti nel suolo;

componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche: i rifiuti prodotti sono gestiti in modo da non originare contaminazioni, tuttavia è necessario che il proponente ai fini del rilascio dell'AIA chiarisca con maggior dettaglio quali sono le modalità di gestione del deposito preliminare di rifiuti effettuato nelle aree esterne;

componente Beni materiali: il traffico indotto previsto, anche tenuto conto della realizzazione del progetto di modifica, non comporta impatti significativi sulla Via di Gello;

componente Aspetti socio-economici: il progetto consente di consolidare il livello occupazionale della società; la realizzazione del progetto di modifica, inoltre, apporterà un incremento temporaneo dell'occupazione legata alle aziende dell'indotto che si occuperanno dell'installazione di apparecchiature e forniture di servizi, è inoltre previsto, in futuro, un eventuale incremento degli addetti della società stessa;

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il proponente, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

- a) fornire documentazione di dettaglio inerente le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti, con riferimento alla possibilità di rilascio di contaminanti nelle AMD;
- b) trasmettere specifiche integrazioni sulle caratteristiche della pavimentazione dell'area di pertinenza dell'impianto e sul relativo stato di manutenzione;

- c) indicare la data ed il tipo di costruzione delle reti fognarie (civile ed industriale) dell'azienda e i risultati di eventuali prove di tenuta di tali apparati e/o videoispezioni, in particolare della rete industriale e dei relativi pozzetti;
  - d) fornire informazioni su eventuali saggi di caratterizzazione del sottosuolo comprensivi dei relativi risultati ed informare sulla presenza di eventuali piezometri;
  - e) trasmettere i risultati dei campionamenti sulle acque dei tre pozzi per il prelievo di acqua per uso industriale e indicare le caratteristiche costruttive dei medesimi, quali: anno di costruzione, profondità, tipologia di costruzione, posizionamento delle finestre;
  - f) fornire eventuali risultati di analisi dei tessuti in lavorazione conto terzi, per verificare la presenza del tetracloroetilene;
- (la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente)*

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente di programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni o acque inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame i rischi e le misure di prevenzione nei confronti degli addetti e degli utenti con riferimento alle modifiche gestionali previste;

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione della installazione in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

- 1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alla esistente installazione per la tintura ed il trattamento di tessuti conto terzi, per la quale sono previste modifiche, ubicata in Via di Gello n. 19, nel Comune di Prato, gestita dalla società Tintoria FADA S.r.l. (sede legale a Prato, Via di Gello n. 19; partita IVA n. 02005252978) per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;
- 2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;
- 3) di stabilire che le modifiche impiantistiche previste devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Tintoria FADA S.r.l. e di trasmettere alla medesima, per le motivazioni riportate in premessa, il contributo istruttorio acquisito da GIDA Spa;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

## DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

### Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

#### **Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in Località Podere Palazzolo nel comune di Pienza (SI) . Richiedente: Azienda Agraria La Foce. Pratica n. 11-2022.**

La Signora Benedetta Origo residente a Chianciano Terme (SI), ha presentato alla Regione Toscana in data 23.12.2021 prot.n. 497946 istanza di concessione per derivazione e utilizzo di acqua pubblica sotterranea tramite n.1 pozzo esistente su terreno in loc. Podere Palazzolo nel comune di Pienza (SI) distinto in Catasto al Foglio n. 125 particella 45, per una portata media pari a 0,11 l/sec con picco massimo di 0,7 l/sec ed un volume annuo stimato di circa 3.500 mc ad uso civile ed agricolo per riempimento piscina, irrigazione verde privato ed oliveti, come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul B.U.R.T. ed all'albo pretorio del comune di Pienza per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 19 Gennaio 2022.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, Ufficio Risorse Idriche in Piazzale Rosselli n. 23 e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Toscana Sud – Piazzale Rosselli 23 a Siena, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T. mediante PEC indirizzata a [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) o tramite sistema web APACI con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 3 Marzo 2022 con ritrovo alle ore 10:30 presso la zona di derivazione in località Podere Palazzolo nel comune di Pienza (SI).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R.

*Il Dirigente*  
Renzo Ricciardi

### Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

#### **Ricerca e concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Montalcino per uso Agricolo. Pratica n. 68.**

Il Sig. Van Poeke Martialis QuirinusHenric in qualità di Legale Rappresentante di Poggio Antico Soc. Agricola con sede in Montalcino, ha presentato in data 13/12/21, prot. Reg. n. 480788 richiesta di ricerca e concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica sotterranea per una quantità di acqua con una portata media di 0,42 l/s e un volume annuo pari 13380 mc, per uso agricolo, in loc. Poggio Antico, nel comune di Montalcino (SI), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con la Particella n.43 del Foglio n.157.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Burt della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune di Montalcino, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 19/01/22. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 24/02/2022 con ritrovo alle ore 11.30 presso la casa Comunale di Montalcino.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

*Il Dirigente*  
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile**  
**Settore Genio Civile Toscana Sud**

**Domanda di rinnovo concessione di derivazione acque superficiali ad uso agricolo dal Fiume Merse in località Ponte a Macereto nel Comune di Murlo (SI). Pratica n. 4725-2021.**

Il Signor Giovanni De Andreis in qualità di Legale Rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA MACERETO, con sede in Strada di Costalbano 11 a Murlo (SI), ha presentato in data 10/11/2021 prot. n. 437225 la domanda per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione per il prelievo e l'utilizzo di acque superficiali dal Fiume Merse in località Ponte a Macereto nel Comune di Murlo (SI) per una portata media pari a 16 l/s, e massima di 60 l/sec, con un volume annuo stimato di 504.576 metri cubi ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni adibiti a risaie come indicato nella planimetria allegata all'istanza.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT sul sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune di Murlo (SI), per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 19/01/2022.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, Ufficio Risorse Idriche in Piazzale Rosselli n. 23 e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Toscana Sud – Piazzale Rosselli 23 a Siena, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T. mediante PEC indirizzata a [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) o tramite sistema web APACI con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 22/02/2022 con ritrovo alle ore 10:30 presso la località Ponte a Macereto (Area di Servizio Il Doccio) nel Comune di Murlo (SI).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016.

*Il Dirigente*  
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile**  
**Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

**Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: MANIFATTURA TABACCHI DEVELOPMENT MANAGEMENT SRL. Pratica: NUOVA CONCESSIONE SIDIT n.4999/21 codice locale 4361- CAMPO POZZI.**

IL SETTORE GENIO CIVILE  
VALDARNO SUPERIORE  
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE:

PASINETTI ROBERTA in qualità di legale rappresentante della società MANIFATTURA TABACCHI DEVELOPMENT SRL con sede in Via Montenapoleone, 29 Milano (MI) ha presentato la domanda per ottenere concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (condizionamento – impianto geotermico a circuito aperto a bassa entalpia) da prelevare mediante n. 26 POZZI (n. 16 pozzi di presa e n. 10 pozzi di restituzione) - in terreno di sua proprietà, posto nel Comune di FIRENZE (FI) Via delle Cascine, 35 – area ex Manifattura Tabacchi e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 52 particelle n. e e 1472 per un quantitativo annuo massimo di 1.450.656 mc/anno e per una portata massima istantanea di 180 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 46 l/s;

E' dichiarata restituzione in falda attraverso pozzi di reimmissione.

Si rende noto che la visita istruttoria è fissata per il giorno 02/02/2022 con ritrovo alle ore 11.00 presso la località in cui sono previsti i lavori. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la visita a causa del permanere dell'attuale emergenza sanitaria, l'ufficio provvederà a convocare in alternativa, come previsto dal D.P.G.R.61/R/2016, art. 48, c. 3, la conferenza istruttoria, che potrà essere effettuata in via telematica, previo contatto telefonico o via mail con i seguenti referenti:

Guadagni Miledi tel. 0554387188 mail [miledi.guadagni@regione.toscana.it](mailto:miledi.guadagni@regione.toscana.it)

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Firenze (FI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 18/01/2022; sulla pagina web della Regione Toscana per 15gg e sul B.U.R.T. .

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze, i modi dell'eventuale presa visione dovrà essere concordata con il Responsabile del Procedimento.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L.241/1990.

*p. Il Dirigente Responsabile*  
Gennarino Costabile

*La P.O. procedure tecnico autorizzative  
in materia di acque Valdarno Superiore*  
Carmelo Cacciatore

---

**Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale**  
**Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e Pistoia**

**SRT 69 del Valdarno Lotto 4 - stralcio 1°. Indizione conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo.**

La scrivente Amministrazione Regionale ha previsto di realizzare nell'ambito del 4 Lotto della SRT 69 del

Valdarno, il primo stralcio dei lavori consistente nella costruzione della nuova rotatoria in località Matassino in corrispondenza del ponte sull'Arno.

Visto l'art. 31 comma 4 lett. h) del D.lgs. n. 50/2016, al fine di acquisire sul progetto definitivo intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, delle amministrazioni e dei soggetti invitati, con la presente si indice una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art.14 bis, comma 1, della Legge n. 241/90 e s.m.i., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 24, comma 1-ter, della L.R.T. n. 88/1998 e s.m.i., modificato dall'art.1, comma 1, L.R.T. 3 luglio 2018, n. 33, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo dell'opera in oggetto costituisce variante agli atti di governo del territorio e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

I soggetti in indirizzo sono pertanto invitati a esprimere specifico parere o altro atto di assenso, comunque denominato, in merito all'oggetto sopra indicato della conferenza di servizi con le modalità previste dall'art.47 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82 al seguente indirizzo PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it). A tale scopo si comunica quanto segue:

- il termine perentorio per la richiesta di integrazione documentali e/o chiarimenti (art. 14-bis comma 2 lett. b) della L. n. 241/90) e/o richiesta motivata di convocazione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 14-bis comma 7 della L. n. 241/90) è fissato per il giorno 13/11/2021 alle ore 12:00;

- il termine entro il quale rendere le determinazioni richieste (art.14-bis comma 2 lett. c) della L.n.241/90 ed art. 13 comma 1 lett. a) L. n. 120/2020) è fissato per il giorno 28/12/2021 alle ore 12:00;

- la data della eventuale riunione telematica (art. 14-bis comma 2 lett c) della L. 241/90 e art. 13 comma 1 lett. b) L. n. 120/2020) è convocata per il giorno 18/01/2022 alle ore 10.00.

La documentazione tecnica oggetto della conferenza è scaricabile attraverso il seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1JyGP8cQyKyJD64wBcbi3jRCaSU4gzauQ?usp=sharing>

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett b) della Legge n. 120/2020, la riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte sarà svolta nel caso in cui le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso comportino modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. In tal caso, nella riunione telematica si prende atto delle rispettive posizioni e si procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso

senza condizioni delle Amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In caso di prescrizioni, le stesse devono specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa, da un atto amministrativo generale ovvero se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si comunica altresì che il responsabile del procedimento dell'intervento in oggetto è il sottoscritto ing. Antonio De Crescenzo, dirigente del Settore Viabilità Regionale ambito Firenze – Prato e Pistoia.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1-ter, della L.R. n. 88/1998 e s.m.i., si dispone la pubblicazione della presente indizione della conferenza dei servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e del progetto in questione sui siti istituzionali dell'Amministrazione procedente e degli Enti locali interessati.

Si invitano pertanto i Comuni in indirizzo a provvedere altresì alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elaborati del progetto definitivo presenti al link sopra indicato.

Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti recapiti:

Ing. Lorenzo Ballerini tel.: 0554384696 mail: lorenzo.ballerini@regione.toscana.it

La suddetta documentazione è altresì depositata e consultabile presso lo scrivente Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato-Pistoia.

*Il Dirigente*  
Antonio De Crescenzo

## ALTRI ENTI

- 2021

### A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 168

#### **Modifiche struttura organizzativa dell'Agenzia.**

#### IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore di ARTEA a decorrere dal 19 marzo 2021;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 2, 7 e 17;

Tenuto conto che la legge istitutiva n. 60/1999 prevede l'autonomia organizzativa dell'Agenzia e che tra le funzioni attribuite al Direttore dalla suddetta legge all'art. 10 è prevista l'adozione degli atti organizzativi generali, nonché la costituzione e modifica delle strutture interne;

Visti i decreti direttoriali n. 66 del 29/06/2016, n. 131 del 30/12/2016, n. 79 del 14/06/2017, n. 74 del 2/07/2018, n. 16 del 30/01/2019, n. 110 del 13/09/2019, n. 13 del 28/01/2021 e n. 57 del 28/04/2021 con i quali si è approvata l'attuale struttura organizzativa dell'Agenzia;

Richiamato altresì il decreto direttoriale n. 110 del 13/09/2019 con il quale si definisce l'assetto complessivo delle posizioni organizzative dell'Agenzia con decorrenza dal 1 novembre 2019;

Tenuto conto che la chiusura della programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, prorogata fino al 2022, concentrerà nella fase finale della sua attuazione un numero elevato di aziende da controllare, e che la prossima programmazione nazionale 2023-2027 renderà maggiormente "centrale" il ruolo del Settore "Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali" nell'organizzazione dei servizi di controllo a corredo della PAC;

Valutato dunque necessario rafforzare il settore "Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali" nelle attività di controllo mediante la migrazione al settore stesso della Posizione Organizzativa specifica "Controlli aziendali integrati e verifiche impegni" (con responsabilità affidata alla dipendente Paola Faggi), attualmente allocata sotto il Settore "Aiuti diretti ed interventi di mercato";

Ritenuto pertanto di modificare le declaratorie dei Settori "Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali", e "Aiuti diretti ed interventi di mercato" come meglio specificato nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la lettera del Direttore Generale del 21 dicembre 2021 indirizzata ad ARTEA (prot. n. 14173 del 21/12/2021) ed avente ad oggetto "Budget salario accessorio personale dirigente Agenzia - richiesta ripesatura settore "Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali", in cui viene definito che il "budget" di spesa di ARTEA per il finanziamento della retribuzione di posizione degli incarichi di responsabilità

delle proprie strutture dirigenziali interne, nell'ambito del più generale fondo regionale del salario accessorio del personale dirigente, è stabilito dal 01/01/2022 in € 145.061,54;

Dato atto che a seguito dell'accrescimento di funzioni ivi disposto del Settore "Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali", è necessario procedere alla rimodulazione del livello di graduazione della struttura dirigenziale interessata, passando ad "alta complessità", al fine della determinazione della retribuzione di posizione del dirigente responsabile Stefano Segati;

Ritenuto di precisare che gli effetti di quanto disposto dal presente decreto decorrono dalla data del 1 gennaio 2022;

#### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di procedere alla collocazione organizzativa della Posizione Organizzativa "Controlli aziendali integrati e verifiche impegni" (con responsabilità affidata alla dipendente Paola Faggi), al settore "Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali";

2) di modificare le declaratorie dei Settori "Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali", e "Aiuti diretti ed interventi di mercato" come meglio specificato

nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale assegnato ai Settori "Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali", e "Aiuti diretti ed interventi di mercato" e ai dirigenti di ARTEA;

4) di trasmettere il presente atto alla Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza;

5) di precisare che gli effetti di quanto disposto dal presente decreto decorrono dalla data del 1 gennaio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di Artea all'indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

*Il Direttore*  
Fabio Cacioli

SEGUE ALLEGATO

**Allegato A) al decreto n. 168 del 30 dicembre 2021**Settore **AIUTI DIRETTI ED INTERVENTI DI MERCATO**

dirigente responsabile: Francesca De Santis

attuale declaratoria:

- Autorizzazione ai pagamenti dei regimi di aiuti diretti, contributi ed interventi di mercato in attuazione dei regolamenti della Politica Agricola Comunitaria, nazionale e regionale conformemente alla normativa di riferimento;
- Approvazione delle graduatorie ed autorizzazione dei pagamenti relativi alle misure di sviluppo rurale per gli aiuti a superficie e a capo animale conformemente alla normativa di riferimento;
- Autorizzazione ai pagamenti relativi alle misure di intervento regionale nel settore agricolo;
- Definizione delle specifiche per la gestione delle funzioni istruttorie e/o di autorizzazione al pagamento;
  - Collaborazione con la Direzione alla stesura dei provvedimenti di avvio dei procedimenti di propria competenza e definizione con propri atti dei successivi adempimenti amministrativi dei medesimi procedimenti fino alla loro conclusione;
  - Coordinamento, attraverso specifiche disposizioni approvate con propri atti amministrativi, dei soggetti convenzionati nelle attività di competenza inerenti i singoli procedimenti;
  - Coordinamento delle attività di controllo sui procedimenti di competenza e definizione dei fattori di rischio per il campionamento delle aziende a controllo;
  - Effettuazione delle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di competenza e collaborazione alla definizione delle informazioni statistiche istituzionali;
  - Adozione dei provvedimenti di recupero a seguito di importi indebitamente pagati, di esclusione dai benefici e di eventuale applicazione di penalità e/o sanzioni come previsto dalla normativa e dalle disposizioni vigenti;
  - Collaborazione alle attività previste per la certificazione dei conti dell'Organismo Pagatore e alle attività istituzionali di monitoraggio con soggetti esterni;
  - Collaborazione con l'Organismo di Coordinamento per la definizione delle procedure di gestione dei procedimenti di competenza;
  - Partecipazione alle attività previste dai procedimenti di Audit richiesti puntualmente dagli Organismi di controllo;
  - Attività di indirizzo, coordinamento e gestione del programma annuale dei controlli, compresi quelli affidati a soggetti esterni all'Agenzia, inerente le verifiche di ammissibilità, gli impegni propri di ogni procedimento e la condizionalità
  - Definizione della modulistica per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento PSR 2014/20 misure a superficie;
  - Definizione degli atti di competenza ARTEA per l'attuazione del PSR 2014/20 – misure a superficie;
  - Collaborazione con l'Autorità di Gestione e i responsabili di misura della Giunta regionale per la definizione dei Documenti Attuativi e dei bandi relativi al PSR 2014/20 – misure a superficie.

### Nuova declaratoria

Autorizzazione ai pagamenti dei regimi di aiuti diretti, contributi ed interventi di mercato in attuazione dei regolamenti della Politica Agricola Comunitaria, nazionale e regionale conformemente alla normativa di riferimento;

Approvazione delle graduatorie ed autorizzazione dei pagamenti relativi alle misure di sviluppo rurale per gli aiuti a superficie e a capo animale conformemente alla normativa di riferimento;

Autorizzazione ai pagamenti relativi alle misure di intervento regionale nel settore agricolo;

Definizione delle specifiche per la gestione delle funzioni istruttorie e/o di autorizzazione al pagamento;

Collaborazione con la Direzione alla stesura dei provvedimenti di avvio dei procedimenti di propria competenza e definizione con propri atti dei successivi adempimenti amministrativi dei medesimi procedimenti fino alla loro conclusione;

Coordinamento, attraverso specifiche disposizioni approvate con propri atti amministrativi, dei soggetti convenzionati nelle attività di competenza inerenti i singoli procedimenti;

**Acquisizione delle attività di controllo sui procedimenti di competenza e definizione dei fattori di rischio per il campionamento delle aziende a controllo;**

Effettuazione delle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di competenza e collaborazione alla definizione delle informazioni statistiche istituzionali;

Adozione dei provvedimenti di recupero a seguito di importi indebitamente pagati, di esclusione dai benefici e di eventuale applicazione di penalità e/o sanzioni come previsto dalla normativa e dalle disposizioni vigenti;

Collaborazione alle attività previste per la certificazione dei conti dell'Organismo Pagatore e alle attività istituzionali di monitoraggio con soggetti esterni;

Collaborazione con l'Organismo di Coordinamento per la definizione delle procedure di gestione dei procedimenti di competenza;

Partecipazione alle attività previste dai procedimenti di Audit richiesti puntualmente dagli Organismi di controllo;

Definizione della modulistica per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento PSR 2014/20 misure a superficie;

Definizione degli atti di competenza ARTEA per l'attuazione del PSR 2014/20 – misure a superficie;

Collaborazione con l'Autorità di Gestione e i responsabili di misura della Giunta regionale per la definizione dei Documenti Attuativi e dei bandi relativi al PSR 2014/20 – misure a superficie.

**Settore SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE ED INTERVENTI STRUTTURALI**

dirigente responsabile: Stefano Segati

attuale declaratoria:

Autorizzazione ai pagamenti dei regimi di aiuti e contributi relativi allo sviluppo rurale, alle OCM settore investimenti e ai programmi regionali la cui attuazione prevede fasi istruttorie da parte della Regione Toscana, delle agenzie regionali e territoriali;

Attività di verifica della sussistenza del diritto al beneficio e gli elementi tecnici che giustificano i pagamenti;

Definizione delle specifiche per la gestione delle funzioni istruttorie e/o di autorizzazione al pagamento;

Definizione dei fattori di rischio per il campionamento delle aziende a controllo;

Coordinamento, attraverso manuali procedurali, dei soggetti e/o degli uffici individuati per lo svolgimento delle istruttorie precedenti l'autorizzazione al pagamento, mettendo in atto gli eventuali adempimenti sostitutivi;

Controllo ed ispezione delle funzioni amministrative interne dei soggetti e/o degli uffici individuati per lo svolgimento delle istruttorie precedenti l'autorizzazione al pagamento, mediante apposito campionamento;

Adozione dei provvedimenti di recupero a seguito di importi indebitamente pagati, di esclusione dai benefici e di eventuale applicazione di penalità e/o sanzioni come previsto dalla normativa e dalle disposizioni vigenti;

Definizione del calendario dei controlli in loco di tipo "ex-ante" in base ad eventuali necessità di natura normativa e tecnica;

Definizione e coordinamento del programma dei controlli in loco di tipo "ex-ante" affidati a soggetti esterni all'Agenzia;

Aggiornamento degli esiti dei controlli nel Registro dei controlli;

Definizione delle modalità organizzative ed attuazione di iniziative formative per una gestione uniforme delle tecniche operative da parte dei soggetti convenzionati e non, coinvolti nei diversi procedimenti di competenza;

Attuazione dei controlli in loco ex-post relativi alle misure a investimento PSR e OCM.

Collaborazione con l'Organismo di Coordinamento per la definizione delle procedure di gestione dei procedimenti di competenza

Partecipazione alle attività previste dai procedimenti di Audit richiesti dagli Organismi di controllo;

Definizione della modulistica per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento;

Definizione degli atti di competenza ARTEA per l'attuazione del PSR 2014/20 – misure a investimento;

Collaborazione con l'Autorità di Gestione e i responsabili di misura della Giunta regionale per la definizione dei Documenti Attuativi e dei bandi relativi al PSR 2014/20 – misure a investimento;

Collaborazione con i competenti servizi regionali per l'attuazione delle Misure afferenti alle OCM;

Gestione delle convenzioni fra ARTEA e Direzione Sviluppo Rurale della Giunta regionale e GAL relative alle istruttorie PSR 2014/20;

Gestione procedimenti amministrativi inerenti l'autorizzazione al pagamento per il FEP Organismo intermedio FEAMP 2014/20: collaborazione con Autorità di Gestione per la definizione dei Documenti Attuativi e Bandi, degli atti di competenza ARTEA e predisposizione modulistica, attuazione controlli e autorizzazione al pagamento.

### Nuova declaratoria

Autorizzazione ai pagamenti dei regimi di aiuti e contributi relativi allo sviluppo rurale, alle OCM settore investimenti e ai programmi regionali la cui attuazione prevede fasi istruttorie da parte della Regione Toscana, delle agenzie regionali e territoriali;

Attività di verifica della sussistenza del diritto al beneficio e gli elementi tecnici che giustificano i pagamenti;

Definizione delle specifiche per la gestione delle funzioni istruttorie e/o di autorizzazione al pagamento;

Definizione dei fattori di rischio per il campionamento delle aziende a controllo;

**Coordinamento delle attività di controllo su procedimenti di competenza dell’Agenzia e relativo coordinamento dei fattori di rischio per il campionamento delle aziende a controllo;**

**Attività di indirizzo, coordinamento e gestione del programma annuale dei controlli, compresi quelli affidati a soggetti esterni all’Agenzia, inerente le verifiche di ammissibilità, gli impegni propri di ogni procedimento e le relative eventuali verifiche in seno alla condizionalità;**

Coordinamento, attraverso manuali procedurali, dei soggetti e/o degli uffici individuati per lo svolgimento delle istruttorie precedenti l’autorizzazione al pagamento, mettendo in atto gli eventuali adempimenti sostitutivi;

Controllo ed ispezione delle funzioni amministrative interne dei soggetti e/o degli uffici individuati per lo svolgimento delle istruttorie precedenti l’autorizzazione al pagamento, mediante apposito campionamento;

Adozione dei provvedimenti di recupero a seguito di importi indebitamente pagati, di esclusione dai benefici e di eventuale applicazione di penalità e/o sanzioni come previsto dalla normativa e dalle disposizioni vigenti;

Definizione del calendario dei controlli in loco di tipo “ex-ante” in base ad eventuali necessità di natura normativa e tecnica;

Definizione e coordinamento del programma dei controlli in loco di tipo “ex-ante” affidati a soggetti esterni all’Agenzia;

Aggiornamento degli esiti dei controlli nel Registro dei controlli;

Definizione delle modalità organizzative ed attuazione di iniziative formative per una gestione uniforme delle tecniche operative da parte dei soggetti convenzionati e non, coinvolti nei diversi procedimenti di competenza;

Attuazione dei controlli in loco ex-post relativi alle misure a investimento PSR e OCM.

Collaborazione con l’Organismo di Coordinamento per la definizione delle procedure di gestione dei procedimenti di competenza

Partecipazione alle attività previste dai procedimenti di Audit richiesti dagli Organismi di controllo;

Definizione della modulistica per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento;

Definizione degli atti di competenza ARTEA per l’attuazione del PSR 2014/20 – misure a investimento;

Collaborazione con l’Autorità di Gestione e i responsabili di misura della Giunta regionale per la definizione dei Documenti Attuativi e dei bandi relativi al PSR 2014/20 – misure a investimento;

Collaborazione con i competenti servizi regionali per l’attuazione delle Misure afferenti alle OCM;

Gestione delle convenzioni fra ARTEA e Direzione Sviluppo Rurale della Giunta regionale e GAL relative alle istruttorie PSR 2014/20;

Protocollo n. 001/0014615 del 31/12/2021

Organismo intermedio FEAMP 2014/20: collaborazione con Autorità di Gestione per la definizione dei Documenti Attuativi e Bandi, degli atti di competenza ARTEA e predisposizione modulistica, attuazione controlli e autorizzazione al pagamento.

- 2022

**A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA  
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 4

**Integrazione al decreto n. 168 del 30/12/2021  
avente ad oggetto Modifiche struttura organizzativa  
dell'Agenzia.**

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore di ARTEA a decorrere dal 19 marzo 2021;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 2, 7;

Visto il proprio decreto n. 168 del 30/12/2021, con il quale si sono assegnate, a far data dal 1 gennaio 2022, al Settore "Sostegno allo Sviluppo rurale ed interventi strutturali" nuove funzioni in materia di controlli per la nuova PAC, e che, a sostegno di tale impegno, si è disposto la migrazione al settore stesso della Posizione Organizzativa specifica "Controlli aziendali integrati e verifiche impegni" (con responsabilità affidata alla dipendente Paola Faggi), allocata sotto il Settore "Aiuti diretti ed interventi di mercato";

Tenuto conto che per mero errore materiale nella parte dispositiva del decreto sopracitato non è stato riportato, quanto descritto in narrativa, relativamente alla ripesatura del livello di graduazione del Settore "Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali", il quale a seguito dell'accrescimento delle funzioni attribuite in materia di controlli, passa a settore ad "alta complessità" a far data dal 1 gennaio 2022;

Tenuto conto inoltre che nell'allegato A) al decreto n. 168/2021 nella nuova declaratoria del settore "Aiuti diretti ed interventi di mercato", per mero errore materiale, è stata riportata al sesto capoverso una dicitura incompleta rispetto ad una attività del settore, ossia:

"Acquisizione delle attività di controllo sui procedimenti di competenza e definizione dei fattori di rischio per il campionamento delle aziende a controllo" anziché

"Acquisizione degli esiti delle attività di controllo sui procedimenti di competenza e definizione dei fattori di rischio per il campionamento delle aziende a controllo";

Ritenuto dunque necessario provvedere ad integrare il proprio decreto n. 168/2021 inserendo le modifiche sopra riportate

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di integrare il proprio decreto n. 168/2021 inserendo nella parte dispositiva dopo il punto 1) il seguente punto:

- di stabilire che, a far data dal 1 gennaio 2022, il livello di graduazione del Settore "Sostegno allo Sviluppo rurale ed interventi strutturali" corrisponde al cosiddetto settore ad "alta complessità", al fine della determinazione della retribuzione di posizione del dirigente responsabile Stefano Segati;

2) di sostituire nell'allegato A) nella nuova declaratoria del settore "Aiuti diretti ed interventi di mercato" al sesto capoverso la frase:

"Acquisizione delle attività di controllo sui procedimenti di competenza e definizione dei fattori di rischio per il campionamento delle aziende a controllo" con

"Acquisizione degli esiti delle attività di controllo sui procedimenti di competenza e definizione dei fattori di rischio per il campionamento delle aziende a controllo";

3) di trasmettere il presente atto alla Direzione "Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro" della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di Artea all'indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

*Il Direttore*  
Fabio Cacioli

**A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. -  
LIVORNO**

ORDINANZA 20 ottobre 2021, n. 39

**Ordine di pagamento diretto delle indennità di esproprio e occupazione temporanea determinata con il Decreto di esproprio, asservimento e**

**Determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 avente ad oggetto "Nuovo sistema di collettamento a servizio del capoluogo di Montescudaio", REP. 39 del 20 ottobre 2021.**

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI  
PER PUBBLICA UTILITA'

Premesso che l'Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta titolare ai sensi di legge e che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del 19.12.2001, con la quale è stata affidata la Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 5 "Toscana Costa" (ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa) alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di specifica Convenzione di Gestione e richiamata altresì la modifica della Convenzione di Affidamento del 01.07.2014 registrata a Firenze il 25/07/2014 al N.12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito quanto previsto dalla deliberazione di AIT n. 5/2013 in tema di delega in materia di espropri (art. 19 bis);

Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n.12575 che conferisce all'ing. Camillo Palermo (PLRCLL69S12A089H) i poteri relativi alle funzioni di esproprio;

Vista la richiesta del Dirigente Fabrizio Pacini, prot. 0015041/20, del 07.09.2020 nella quale si evidenzia la necessità di procedere alla costituzione di diritti reali per la realizzazione del seguente progetto: "Collegamento rete di Montescudaio al nuovo depuratore e realizzazione nuove stazioni di sollevamento in Loc Chiusa Peri e SP dei 3 Comuni" (codice budget G083-0637-001);

Visto che per il progetto sopracitato è previsto un importo complessivo per le indennità di occupazione temporanea, asservimento coattivo ed esproprio per complessivi euro 11.030,88 spendibile sul codice budget di cui al comma precedente;

Richiamato il Provvedimento del Consigliere Delegato prot. 0023347/20 del 31/12/2020 avente ad oggetto PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO PER NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO DI MONTESCUDAIO che, tra le altre, autorizza il Responsabile espropri per pubblica utilità Ing. Camillo Palermo con il più ampio mandato, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato, a emanare il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e/o asservimento di aree e ogni altro atto collegato per acquisire la disponibilità dei terreni indicati nel piano particellare di esproprio;

Vista la perizia di stima del geom. Villanelli del 27/03/2020 che determina in 3,50 € al m<sup>2</sup> il valore di mercato più probabile dei terreni in quella zona;

Ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 è stato sancito il principio che anche per le aree agricole o ad esse assimilabili, in caso di espropriazione, l'indennizzo deve essere commisurato al valore di mercato del bene;

Visto che con Decreto del Direttore Generale n. 83 del 06.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo denominato "NUOVO SISTEMA DI COLLETTAMENTO FOGNARIO A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO DI MONTESCUDAIO";

Considerato che l'emissione del Decreto del Direttore Generale n. 83 sopra citato comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Visto che la scrivente ha altresì provveduto a dare comunicazione personale ai proprietari di avvio del procedimento espropriativo ex art. 11 c. 2 e 16, comma 5, d.p.r. 327/2001 e dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzata all'esproprio ed eventuale variante urbanistica ex art.34 L.R. 65/2014. Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22 bis d.p.r. 327/2001 e all'asservimento coattivo;

Ricordato che il promotore e beneficiario dell'espropriazione, come definito all'art. 3 del DPR 327/2001, è la scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. – Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI) in via del Gazometro, 9;

Considerato che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

Visto che l'art. 22 del D.P.R. n.327/01 per il quale, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, il decreto di esproprio può essere emanato

ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini e formalità, dando atto della determinazione urgente dell'indennità ed invitando il proprietario nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso a comunicare se la condivide;

Visto il Decreto di esproprio, asservimento e Determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 avente ad oggetto "Nuovo sistema di collettamento a servizio del capoluogo di Montescudaio", REP. 39 del 20 ottobre 2021, correttamente eseguito mediante immissione in possesso e relazione di stato di consistenza il 15.11.2021;

Visto che la proprietà di seguito indicata ha accettato espressamente le indennità provvisorie di esproprio e occupazione temporanea determinate con il Decreto di cui al comma precedente;

Visto che del presente provvedimento è curata la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26 c.7 del DPR 327/2001;

Visto che decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva;

Richiamati gli articoli 11, 16, 21 e 22, 23, 24, 26, 49 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;

#### ORDINA

Il pagamento diretto delle indennità definitive di esproprio e occupazione temporanea ex art. 50 del d.p.r. 327/01, per un valore complessivo di euro 2.338,00 (duemilatrecentotrentotto/00), in favore dei proprietari del terreno identificato catastalmente al Comune di Montescudaio Foglio di Mappa 19 particella 576, Qualità: Uliveto, Classe: 2, intestato ai signori Creatini Sergio e Fanciullacci Ines.

ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A

Autorità Espropriante  
Legge Regione Toscana 69/2011 art.22 c.4

*Il Responsabile Espropriazioni per Pubblica Utilità*  
Camillo Palermo

#### G.E.A.L. S.p.A.

**Esproprio di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del "INSTALLAZIONE IMPIANTO UV SORGENTE LE VENE" - Applicazione artt. 22 del D.P.R. n. 327/2001.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società GEAL S.p.A., per la realizzazione del Progetto "INSTALLAZIONE IMPIANTO UV SORGENTE LE VENE" approvato come da determinazione datata 05/02/2021 n. 8 del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana, con proprio decreto del 10/02/2021 ha espropriato il seguente immobile di proprietà della Ditta di seguito indicata determinando in via urgente l'indennità di seguito riportata:

Comune di Lucca - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 13 - Mappale: 497 - Qualità: Seminativo - Classe: 4 - Reddito Dominicale (€): 0,46 - Reddito Agrario (€): 0,53 - Superficie Mappale (mq.): 255,00 - Superficie da Espropriare (mq.): 255,00 - Intestatari: MAZUREK RENATA nata a POLONIA (EE) il 14/08/1975 c.f.: MZRRNT75M54Z127X - SULLIVAN DENNIS MICHAEL nato a REGNO UNITO (EE) il 27/11/1937 c.f.: SLLDNS37S27Z114S - Indennità Totale di Esproprio: 749,70 €.

I terzi ed in generale coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

*Il Dirigente Responsabile del Procedimento*  
Giulio Menichetti

---

**SEZIONE II**

---

**- Decreti****CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**DECRETO 30 dicembre 2021, n. **3707****“Superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - lotto 7. Decreto di esproprio”.**

SEGUE ATTO

## IL DIRIGENTE

## Omissis

## DECRETA

1. Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 2, a favore della Città Metropolitana di Firenze via Cavour 1 – 50129 Firenze c. f. 80016450480 gli immobili occorrenti per la realizzazione della “Superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato – Lotto 7” posti in Comune di Campi Bisenzio (FI), ed identificati come di seguito:

**Baldassini Lorenzo** nato a Firenze (FI) il 21/07/1971 C.F. BLDLNZ71L21D612S  
proprietà 1/2  
**Baldassini Paolo** nato a Prato (PO) il 29/06/1947 C.F. BLDPLA47H29G999U proprietà  
1/2  
Catasto Terreni Foglio 1 part. 780 da espropriare per mq. 1552  
Indennità di esproprio € 26.384,00

**Comune di Campi Bisenzio**, con sede in Campi Bisenzio (FI) C.F.: 80016750483  
proprietà 1000/1000  
Catasto Terreni Foglio 2 Part. 947 da espropriare per mq. 1100, Part. 950 da espropriare per  
mq. 556, Part. 955 da espropriare per mq. 10, Part. 957 da espropriare per mq. 18  
Indennità di esproprio € 28.628,00

**Kellner Ongaro Nicoletta** nata in IUGOSLAVIA il 17/03/1937 c.f. KLLNLT37C57Z118J  
Proprietà per 6/36 e Usufrutto per 10/36  
**Pecci Giovanna** nata a PADOVA il 27/08/1961 c.f. PCCGNN61M67G224Y Nuda  
proprietà per 5/36 e Proprietà per 10/36  
**Pecci Laura** nata a FIRENZE il 09/07/1963 c.f. PCCLRA63L49D612W Nuda proprietà  
per 5/36 e Proprietà per 10/36  
Catasto Terreni Foglio 1 Part. 787 da espropriare per mq. 205, Part. 789 da espropriare per  
mq. 170, Part. 791 da espropriare per mq. 32, Part. 794 da espropriare per mq. 12  
Indennità di esproprio € 7.123,00

**Tessiform s.p.A.** con sede in Campi Bisenzio (FI) C.F. 01580850970 proprietà 1/1  
Catasto Fabbricati Foglio 1 Part. 731 da espropriare per mq. 27  
Indennità di esproprio € 1.620,00

**Benelli Riccardo** nato a Prato (PO) il 26/04/1963 C.F. BNLRCR63D26G999Z proprietà  
1/1  
Catasto Fabbricati foglio 1 Part. 733 da espropriare per mq. 33  
Indennità di esproprio € 1.980,00

**S.a.S. Immobiliare Il Pero di Monzali Vittorio e C.** con sede a Prato (PO), C.F.:  
03158260483 proprietà per 1/2  
**Immobiliare Il Mandorlo S.a.S. di Monzali Mario & C.** con sede in Prato (PO),

C.F.:03158270482 proprietà per 1/2  
 Catasto Fabbricati foglio 1 Part. 777 da espropriare per mq. 10  
 Indennità di esproprio € 600,00

**Immobiliare Giolica Alta S.r.l.** con sede in Prato (PO) C.F.: 00815570478 proprietà 1/1  
 Catasto Fabbricati foglio 1 Part. 764 da espropriare per mq. 80  
 Indennità di esproprio € 4.800,00

**Matrix di Casini Stefano & C S.a.S.** con sede in Campi Bisenzio (FI), C.F.:04971050481  
 proprietà 1/1  
 Catasto Terreni foglio 1 Part. 255 da espropriare per mq. 15, Part. 258 da espropriare per  
 mq. 20, Part. 718 da espropriare per mq. 91  
 Indennità di esproprio € 2.142,00

**E-Distribuzione S.p.A.** con sede in Roma (RM), C.F.: 05779711000 proprietà 1/1  
 Catasto Fabbricati Foglio 2 Part. 962 da espropriare per mq. 24  
 Indennità di esproprio € 1.440,00

**Arezzi Boza Alessandra** nata a MILANO (MI) il 24/11/1969 C.F.:RZZLSN69S64F205K  
 proprietà 16/192  
**Arezzi Boza Consuelo** nata a SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) il 12/10/1973  
 C.F.:RZZCSL73R52H901R proprietà 16/192  
**Arezzi Boza Michele** nato a SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) il 31/07/1975  
 C.F.:RZZMHL75L31H901X proprietà 16/192  
**Cangioli Andrea** nato a FIRENZE (FI) il 30/12/1965 C.F. CNGNDR65T30D612C  
 proprietà 12/192  
**Cangioli Giulia** nata a FIRENZE (FI) il 07/01/1962 C.F. CNGGLI62A47D612K proprietà  
 12/192  
**Cangioli Marta** nata a FIRENZE (FI) il 23/02/1967 C.F. CNGMRT67B63D612B  
 proprietà 12/192  
**Cangioli Silvia** nata a FIRENZE (FI) il 22/06/1957 C.F. CNGSLV57H62D612S proprietà  
 12/192  
**Pentafin S.P.A.** con sede in PRATO (PO) C.F.: 92048000480 proprietà 48/192  
**Cangioli Sergio** nato a FIRENZE (FI) il 10/01/1933 C.F. CNGSRG33A10D612Y NUDA  
 PROPRIETA' 48/192  
**Ochoa Vittoria Eugenia** nata a COLOMBIA (EE) il 25/09/1941 C.F.  
 CHOVTR41P65Z604A USUFRUTTO 48/192  
 Catasto Fabbricati Foglio 2 Part. 960 da espropriare per mq. 46  
 Indennità di esproprio € 2.760,00

**Immobiliare del Ciliegio S.r.l.** con sede in Prato (PO), C.F.: 03036500480 proprietario per  
 744/1000  
**Electraline Re & Service S.r.l.** con sede in Concorezzo (MB), C.F.: 01573980974  
 proprietario per 256/1000  
 Catasto Fabbricati Comune di Campi Bisenzio Foglio 2 Part. 946 da espropriare per mq. 288  
 Indennità di esproprio € 17.280,00

**Immobiliare del Ciliegio S.r.l.** con sede in Prato (PO), C.F.: 03036500480 proprietà 1/1  
Catasto Fabbricati Comune di Campi Bisenzio Foglio 2 Part. 963 da espropriare per mq. 45  
Indennità di esproprio € 2.700,00

**Kellner Ongaro Nicoletta** nata il 17/03/1937 C.F. KLLNLT37C57Z118J proprietà 1/9  
**Pecci Giovanna**, nata a Padova (PD) il 27/08/1961 C.F. PCCGNN61M67G224Y proprietà 4/9  
**Pecci Laura** nata a Firenze (FI) il 09/07/1963 C.F. PCCLRA63L49D612W proprietà 4/9  
Catasto Fabbricati Foglio 2 Part. 958 da espropriare per mq. 902  
Indennità di esproprio € 54.120,00

2. Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.
3. Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato ed eseguito con le modalità sopra richiamate.
4. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
5. Il presente decreto sarà trascritto e volturato presso la competente Agenzia del territorio del Ministero delle Finanze a cura e spese della Città Metropolitana di Firenze, e sarà eseguito con le modalità degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001.
6. Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.

*Il Dirigente*  
Otello Cini

**- Avvisi****COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)**

**Variante ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/14 delle Norme del Regolamento Urbanistico - Titolo III - CAPO I - Disciplina Generale delle Trasformazioni - art. 46. Produzione di energia da fonti rinnovabili. Norme del Regolamento Urbanistico.**

IL RESPONSABILE  
DELL'UNITA' DI PROGETTO URBANISTICA

Ai Sensi e per gli effetti dell'art. 32 c. 1 della L.R.T. 65/2014;

**PREMESSO**

- che il Consiglio Comunale in data 21/12/2021 ha approvato la deliberazione n. 79, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Variante ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/14 delle Norme del Regolamento Urbanistico - Titolo III - CAPO I - Disciplina Generale delle Trasformazioni - art. 46. Produzione di energia da fonti rinnovabili. Norme del Regolamento Urbanistico";

- che copia della Delibera di adozione e dei relativi elaborati sono stati alla Provincia di Siena ed alla Regione Toscana;

**RENDE NOTO**

- che la Delibera di approvazione e gli allegati sono depositati nella sede del Comune di Abbadia San Salvatore;

- che il suddetto deposito è reso noto al pubblico tramite avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all'albo del Comune e sul Sito Internet.

*Il Responsabile*  
Antonio Petrucci

**COMUNE DI CETONA (Siena)**

**Avviso di adozione del Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 con contestuali varianti al Piano Strutturale e contestuale adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica relativi alla VAS ai sensi degli artt. 8, c. 6 e 24 della L.R. 10/2010.**

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 19 della L.R. n. 65/2014;

**RENDE NOTO**

Che con Deliberazione Consiliare n. 87 del 16.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, il Piano Operativo con contestuali varianti al Piano Strutturale e contestuale adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica relativi alla VAS ai sensi degli artt. 8, c. 6 e 24 della L.R. 10/2010;

Che la deliberazione sopracitata, unitamente agli allegati e agli atti adottati, resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune, posto in Via Roma, 41 a Cetona (SI), e sarà pubblicata sul sito dello stesso Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Che, nel periodo suddetto, la documentazione potrà essere consultata in formato digitale sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio;

Che chiunque potrà presentare osservazioni scritte che dovranno essere indirizzate al Responsabile del Servizio e che dovranno pervenire, in formato cartaceo o per PEC, all'ufficio protocollo del Comune di Cetona nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

*Il Responsabile*  
Elisabetta Marcellini

**COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA (Arezzo)**

**Variante n. 3 al Piano Operativo, ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. 65/2014 in riferimento alla zona "Cf" e "Ad", in località Corezzo.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

**RENDE NOTO**

- che con deliberazione n. 43 del 29/12/2021, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 32, della L.R. 65/2014, la Variante n. 3 al Piano Operativo, in riferimento alla zona "Cf" e "Ad", posta in località Corezzo;

- che la variante approvata, viene trasmessa alla Regione e resa accessibile al pubblico, nel sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

*Il Funzionario Responsabile*  
Carla Giuliani

## COMUNE DI FILATTIERA (Massa Carrara)

### **Aggiornamento Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e del Quadro Progettuale della Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Filattiera ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### RENDE NOTO

che in data 29 novembre 2021, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, è stato aggiornato il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e il Quadro Progettuale della Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Filattiera, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 10.11.2014 n. 65. Copia della suddetta deliberazione consiliare e dei relativi elaborati è depositata, in libera visione, presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Filattiera e consultabile in formato elettronico nella cartella "Aggiornamento Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e Quadro Progettuale della Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico" sul sito istituzionale dell'ente al seguente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Dc\\_z3fV8wjUnOpffcv2ZsOiA4zVkpPBWb?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Dc_z3fV8wjUnOpffcv2ZsOiA4zVkpPBWb?usp=sharing)

*Il Responsabile*  
Luigi Negrari

## COMUNE DI FIRENZE

### **Piano di Recupero con variante al Regolamento Urbanistico AT 03.04 ex Deposito Tram. Presa d'atto mancata presentazione osservazioni. Efficacia.**

#### IL DIRETTORE DIREZIONE URBANISTICA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

1. con deliberazione n. DC/2021/00050 del 15.11.2021, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Recupero con variante al Regolamento Urbanistico AT 03.04 ex Deposito Tram;

2. la deliberazione, corredata di tutti gli allegati, posta in pubblicazione ai sensi di legge a partire dal

17.11.2021, è tuttora consultabile in rete civica nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti:

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organizzazioni-politico>

3. informazioni sugli atti del procedimento in oggetto sono state altresì pubblicate in Rete Civica:

- nella sezione Edilizia Urbanistica <http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html>

- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE <http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html>

4. il Piano di Recupero e la variante adottati, in originale digitale, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 32 della L.R. 65/2014 sono stati sottoposti alle formalità di pubblicazione specificamente previste:

- comunicazione alla Città Metropolitana di Firenze con pec del 18.11.2021 (prot. GP 371468/2021);

- avviso sul B.U.R.T. n. 47 del 24.11.2021 ai fini della consultazione e della presentazione delle osservazioni nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso;

5. in seguito al deposito delle indagini geologiche (numero 3704 del 26.10.2021), in data 01.12.2021 con pec (prot. GA 388155/2021) il Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha trasmesso alla Direzione Urbanistica l'esito positivo, del controllo obbligatorio in merito alle indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche di supporto agli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 65/2014, del D.P.G.R. 5/R/2020 e della L.R. 41/2018.

Dato atto che nel termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 47 del 24.11.2021 non sono pervenute osservazioni;

Visto che la L.R. 65/2014, all'art. 32 (Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo) prevede che "Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.";

#### AVVISA

ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014, art. 32 (Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo);

#### CHE

dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, il Piano di Recupero con variante al Regolamento Urbanistico AT 03.04 ex Deposito Tram diventa EFFICACE.

Il testo coordinato del Regolamento Urbanistico,

comprensivo di ogni allegato anche grafico, così come risultante dalla variante efficace, sarà consultabile tramite il servizio web: <http://webru.comune.fi.it/webru>

*Il Direttore*  
Stefania Fanfani

## COMUNE DI PRATO

**Piano attuativo PIANI - 395 - 2020, per un intervento di recupero e deruralizzazione di casa colonica, adottato con D.C.C. n. 63/2021. Efficacia ai sensi dell'art. 111, comma 5, della L.R. 65/2014.**

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO URBANISTICA, TRANSIZIONE  
ECOLOGICA E PROTEZIONE CIVILE

Considerato che con Delibera n. 63 del 25 novembre 2021 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano attuativo n. 395 - 2020 per un intervento di recupero e deruralizzazione di casa colonica, rappresentato dagli elaborati allegati alla delibera di adozione;

Dato atto che, nei 30 giorni successivi dalla pubblicazione sul B.U.R. della Toscana n. 49 del 09/12/2021 dell'avviso di adozione del Piano attuativo sopra citata, non sono pervenute osservazioni, come attestato nella relazione del Responsabile del Procedimento del 12/01/2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12/01/2022;

### RENDE NOTO

- che l'efficacia del Piano Attuativo in oggetto decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della L.R. 65/2014;

- che la delibera di Consiglio Comunale n. 63 /2021, confermata stante il mancato ricevimento di osservazioni al Piano Attuativo n.395/2020, la relazione del Responsabile del Procedimento del 12/01/2021, la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12/01/2022 ed il presente avviso, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Prato all'indirizzo: <http://www.comune.prato.it/servizi-comunali/prg/bacheca>

*Il Dirigente*  
Pamela Bracciotti

## COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

### **Realizzazione di un marciapiede in fraz. San Clemente. Dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, T.U.E.**

IL COMUNE DI REGGELLO  
NELLA QUALITÀ DI SOGGETTO ESPROPRIANTE  
DELLE AREE OCCORRENTI PER I LAVORI DI CUI  
ALL'OGGETTO, CON IL PRESENTE AVVISO

### RENDE NOTO

- che per l'esecuzione dei lavori sopra emarginati, da realizzarsi a cura del Comune di Reggello è stato avviato il procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'opera, relativamente alle aree indicate nell'elenco di seguito riportato;

- che l'approvazione del progetto definitivo costituisce, ai sensi della normativa vigente, dichiarazione di pubblica utilità;

- che entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, coloro che vi abbiano interesse, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, possono presentare in forma scritta le loro eventuali osservazioni, che verranno opportunamente valutate dall'Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. Le osservazioni devono essere inviate direttamente al Comune di Reggello, p.zza Roosevelt 1, Reggello (FI);

A tal fine si precisa:

- che la presente comunicazione sostituisce, avendone titolo, a tutti gli effetti, la comunicazione personale agli interessati poiché nella fattispecie il numero dei destinatari della procedura è superiore a 50;

- che il progetto, con tutta la connessa documentazione, è consultabile:

presso gli uffici del Settore LL.PP., ubicati in p.zza IV Novembre 3 a Reggello (FI), previo appuntamento da concordarsi inviando una mail a [lavoripubblici@comune.reggello.fi.it](mailto:lavoripubblici@comune.reggello.fi.it) o telefonando ore ufficio al 0558669363;

### RENDE NOTO ALTRESI'

Coloro che, pur risultando proprietari dai registri catastali, non lo sono più, sono tenuti a norma dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 327/2001 a darne comunicazione al Responsabile del procedimento espropriativo indicando, se a conoscenza, il nominativo del nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

Questo avviso è pubblicato sui quotidiani "La Notizia" e "Il Giornale area Centro-Sud" e sul sito della Regione Toscana:

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo è l'Ing. Agostino Mastrangelo.

Dalle risultanze catastali risultano interessati dalle procedure espropriative i seguenti immobili:

Comune: Reggello, Censuario: H222

1) Anastagi Marco; N.C.T.: Foglio 21 Mappale 13 sub 19 2) Aglietti Alberto; N.C.T.: Foglio 21 Mappale 506 sub 502 3) Artini Giancarlo; N.C.T.: Foglio 396 Mappali sub 503-504-506 4) Aspettati Enzo; N.C.T.: Foglio 21 Mappale 11 sub 203 5) Bacci Giulia; N.C.T.: Foglio 21 Mappale 31 sub 523-530 6) Badessa Rossella; N.C.T.: Foglio 21 Mappale 757 sub 1-7 7) Baldini Alessandro; N.C.T.: Foglio 21 Mappale 31 sub 528 8) Barbieri Francesca; N.C.T.: Foglio 21 Mappale 11 sub 202 9) Barbugli Loris; N.C.T.: Foglio 21 Mappale 757 sub 4-11 10) Beccaponci Graziella; N.C.T.: Foglio 21 Mappale 506 sub 6-500 11) Bencini Franca

1) Aglietti Alberto: Mappale 506 sub.502; 2) Anastagi Marco: Mappale 13 sub.19; 3) Artini Giancarlo: Mappale 396 sub.503/504/506; 4) Aspettati Enzo: Mappale 11 sub.203; 5) Bacci Giulia: Mappale 31 sub.523/530; 6) Badessa Rosella: Mappale 757 sub.1/7; 7) Baldini Alessandro: Mappale 31 sub.528; 8) Barbieri Francesca Mappale 11 sub.202; 9) Barbugli Loris: Mappale 757 sub.4/11; 10) Beccaponci Graziella: Mappale 506 sub.6/500; 11) Bencini Franca: Mappale 11 sub.204/205/213/214; 12) Bencini Franco: Mappale 11 sub.204/205/213/214; 13) Bianchi Benedetta: Mappale 215 sub.502/503/504; 14) Bianchi Marco: Mappale 32 sub.200/201/202 - Mappale 215 sub.201/202/203/204/ 205/206/501; 15) Bianchi Remo: Mappale 6 sub.500; 16) Bianchi Roberta: Mappale 6 sub.500; 17) Bigi Marco: Mappale 757 sub.9/500; 18) Carmaglini Elena: Mappale 32 sub.200/201/202; 19) Caruso Luigi: Mappale 11 sub.211; 20) Ciapi Fiorella: Mappale 11 sub.210/215; 21) Daddi Tiziano: Mappale 30 sub.507; 22) Dascalu Cristian: Mappale 294 sub.6/500; 23) Dascalu Mirela: Mappale 294 sub.6/500; 24) De Angelis Concetta: Mappale 31 sub.529/531; 25) De Vito Giuseppina: Mappale 757 sub.3/8; 26) ECO-RA.SE. S.R.L.: Mappale 8 sub.502; 27) Ermini Bruno: Mappale 6 sub.200 - Mappale 506 sub.7; 28) Ermini Paolo: Mappale 6 sub.200 - Mappale 506 sub.2 - Mappale 506 sub.6/7; 29) Fergola Giovanni: Mappale 31 sub.529/531; 30) Ficocelli Gaetano: Mappale 242 sub.3; 31) Fondelli Eva: Mappale 757 sub.2/12; 32) Franchi Lorenzo: Mappale 282 sub.200; 33) Gabrielli Ausilio: Mappale 13 sub.206; 34) Gabrielli Fiorella: Mappale 13 sub.5/9/12/17/26/201/501; 35) Gabrielli Giovanna: Mappale 13 sub.11/200/500; 36) Gabrielli Lorenza: Mappale 13 sub.6; 37) Gallai Giovanna: Mappale 242 sub.4; 38) Gallai Luca: Mappale 242 sub.4; 39) Gallai Paolo: Mappale 242 sub.4; 40) Gashi Burim: Mappale 13 sub.27; 41) Gashi Qelebije: Mappale 13 sub.27; 42) Gelsomini Maria: Mappale 757 sub.506; 43) Generini Carla: Mappale 29 sub.200/203/204; 44) Geri Gina: Mappale 506 sub.6/201; 45) Gioia Carlo: Mappale 8 sub.501; 46) Gori Giulia e Gori Rina: Mappale 231; 47) Gonzi Tania: Mappale 13 sub.13 - Mappale 757 sub.10/501/502; 48) Guerri Massimo: Mappale 294 sub.3; 49) Guerri Monica: Mappale 294 sub.3; 50) Hallonen

Randi Kate: Mappale 13 sub.4/22/28/507; 51) Lombardi Cinthya: Mappale 8 sub.501; 52) Magherini Lina: Mappale 11 sub.204/205/213/214; 53) Marconi Sabrina: Mappale 8 sub.6; 54) Margiacchi Livia: Mappale 506 sub.2/6; 55) Marradi Mauro: Mappale 506 sub.6/201; 56) Martini Pietro: Mappale 13 sub.1/4; 57) Masotti Lorenzo: Mappale 30 sub.508; 58) Massei Veronika: Mappale 757 sub.4/11; 59) Mazzanti Giovanni: Mappale 29 sub.200/201/203/204; 60) Mentucci Giulia: Mappale 13 sub.509; 61) Mescoli Amerigo: Mappale 13 sub.4/22/28/202/205/507 - Mappale 396 sub.501/502; 62) Mescoli Eva: Mappale 13 sub.508; 63) Mescoli Ezio: Mappale 13 sub.14; 64) Mescoli Maria Grazia: Mappale 396 sub.501/502/503/504/506; 65) Monti Gabriella: Mappale 757 sub.507; 66) Montigiani Daniela: Mappale 31 sub.525/534; 67) Morandi Danilo: Mappale 13 sub.502; 68) Morandi Sauro: Mappale 506 sub.3 - Mappale 506 sub.6; 69) Nannoni Francesco: Mappale 6 sub.5; 70) Nannoni Maddalena: Mappale 6 sub.5; 71) Nannoni Sara: Mappale 6 sub.5; 72) Negri Maria Grazia: Mappale 8 sub.8; 73) Nocentini Bruno: Mappale 11 sub.207/208/209/212; 74) Pandolfi Anna Maria: Mappale 232 sub.200/201; 75) Paoli Cosetta: Mappale 506 sub.3/6; 76) Parrocchia di San Clemente: Mappale 32 sub.1/3/4; 77) Pisa Chiara: Mappale 242 sub.1 - Mappale 256 sub.1/2/3; 78) Pisa Graziella: Mappale 242 sub.1; 79) Pisa Vincenza: Mappale 242 sub.1; 80) Poggiali Fabio: Mappale 757 sub.507; 81) Polizzi Pietro: Mappale 13 sub.13 - Mappale 757 sub.10/501/502; 82) Puliti Lorenzo: Mappale 11 sub.202/500; 83) Puliti Mariangela: Mappale 11 sub.202/500; 84) Puliti Renzo: Mappale 11 sub.202/500; 85) Renzi Alighiero: Mappale 232 sub.200/201; 86) Renzi Anna: Mappale 6 sub.5; 87) Renzi Claudio: Mappale 6 sub.5; 88) Renzi Flora: Mappale 6 sub.5; 89) Renzi Italo: Mappale 6 sub.5; 90) Renzi Maria: Mappale 30 sub.507; 91) Renzi Renza: Mappale 232 sub.200/201; 92) Renzi Roberto: Mappale 6 sub.5; 93) Renzi Tiziana: Mappale 232 sub.200/201; 94) Renzi Tiziano: Mappale 30 sub.505/506; 95) Rizzoli Roberto: Mappale 757 sub.1/7; 96) Ronzano Francesco: Mappale 31 sub.524; 97) Santucci Sandra: Mappale 6 sub.4; 98) Soggi Massimo: Mappale 31 sub.527/533; 99) Spolverini Fiorella: Mappale 506 sub.6/200; 100) Spolverini Francesco: Mappale 31 sub.526/532; 101) Spolverini Mario: Mappale 31 sub.526/532; 102) Spolverini Renzo: Mappale 506 sub.6/200; 103) S.R.L. Immobiliare: Mappale 29 sub.202; 104) Taddei Alessandro: Mappale 506 sub.6/500; 105) Tani Paolo: Mappale 8 sub.10; 106) Tatini Anna Maria: Mappale 8 sub.5 - Mappale 8 sub.9; 107) Tilli Pierluigi: Mappale 282 sub.201; 108) Toti Irma: Mappale 294 sub.1/3/4/5; 109) Vannucci Claudio: Mappale 6 sub.4; 110) Zaccari Marco: Mappale 31 sub.525/534; 111) Zatini Alessandra: Mappale 13 sub.502.

*Il Responsabile del Procedimento*  
Agostino Mastrangelo

**COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)**

**Variante semplificata al R.U. n. 11d.bis per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente residenziale in località Podere Fiumicello - avviso di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata e di adozione.**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- l'art. 30, comma 2, della L.R.T. n.65/2014 in cui sono precisate le tipologie di varianti urbanistiche da inquadrare come varianti semplificate al piano operativo;
- l'art. 32 della L.R.T. n.65/2014 che definisce la procedura per l'approvazione di tali varianti semplificate;
- la L.R. 10/2010 e, in particolare, l'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010, che disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata;

## RENDE NOTO CHE

- con provvedimento della Autorità comunale competente per le procedure di VAS, Pf/V\_Vas n. 8/2021 del 18/11/2021, si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata dello strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11d.bis PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PODERE FIUMICELLO" che ha escluso lo stesso dalla procedura di VAS;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 del 28/12/2021 è stato quindi adottato lo strumento urbanistico sopra citato.

La Deliberazione Consiliare di adozione ed i relativi elaborati allegati saranno depositati presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T.

Gli elaborati facenti parte del citato strumento urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

<https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/procedimenti-di-verifica-di-assoggettabilita-av-a--a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a> (documentazione di VAS);

<http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-alru/adottati> (tutta la documentazione dello strumento urbanistico).

Entro il suddetto periodo di deposito (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.) chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice

e debitamente firmate. Per le osservazioni pervenute a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante.

*Il Responsabile*  
Maria Luisa Sogli

**COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)**

**Variante semplificata al R.U. n. 14 per modifiche alla scheda di riqualificazione RQ38 su viale Barsanti adottata con D.C.C. n. 99 del 02/08/2021 - avviso di approvazione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014.**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- l'art. 32 della L.R.T. n.65/2014;
- l'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/10;
- il provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, Pf/V\_Vas n. n.06/2021 del 26/07/2021, relativo alla VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 14 PER MODIFICHE ALLA SCHEDA DI RIQUALIFICAZIONE RQ38 SU VIALE BARSANTI, con cui tale strumento è stato ritenuto compatibile dal punto di vista ambientale e quindi escluso dalla procedura di VAS;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 02/08/2021 con cui è stato adottato lo strumento urbanistico denominato alla VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 14 PER MODIFICHE ALLA SCHEDA DI RIQUALIFICAZIONE RQ38 SU VIALE BARSANTI;

## DATO ATTO CHE

- l'avviso di adozione dello strumento urbanistico in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T., Parte II, n. 34 del 25/08/2021;
- il periodo per la presentazione di osservazioni si è concluso in data 27/09/2021;
- nel periodo di pubblicazione, ovvero tra il 25/08/2021 e il 27/09/2021, sono pervenuti due contributi da parte della Regione Toscana e una osservazione;

## RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/12/2021 sono state approvate le controdeduzioni ai contributi e osservazioni pervenuti ed è stato definitivamente approvato lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 14 PER MODIFICHE ALLA SCHEDA DI RIQUALIFICAZIONE RQ38 SU VIALE BARSANTI".

La deliberazione consiliare di approvazione, con

i relativi elaborati allegati, saranno depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera visione del pubblico.

Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante saranno inoltre consultabili all'indirizzo: <http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti>.

*Il Responsabile*  
Maria Luisa Sogli

## COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

**Variante semplificata al R.U. n. 11h.octies per modifiche alla disciplina dell'area di trasformazione TR41 in via Madonna del Latte adottata con D.C.C. n. 98 del 02/08/2021 - avviso di approvazione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014.**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- l'art. 32 della L.R.T. n. 65/2014;
- l'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/10;
- il provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, Pf/V\_Vas n. 07/2021 del 26/07/2021, relativo alla VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11h.octies PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'AREA DI TRASFORMAZIONE TR41 IN VIA MADONNA DEL LATTE, con cui tale strumento è stato ritenuto compatibile dal punto di vista ambientale e quindi escluso dalla procedura di VAS;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 02/08/2021 con cui è stato adottato lo strumento urbanistico denominato alla VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11h.octies PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'AREA DI TRASFORMAZIONE TR41 IN VIA MADONNA DEL LATTE;

### DATO ATTO

- che l'avviso di adozione dello strumento urbanistico in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T., Parte II, n. 34 del 25/08/2021;
- il periodo per la presentazione di osservazioni si è concluso in data 27/09/2021;
- nel periodo di pubblicazione, ovvero tra il 25/08/2021 e il 27/09/2021, è pervenuto un solo contributo da parte della Regione Toscana;

### RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 159 del 28/12/2021 è stata approvata la controdeduzione al contributo pervenuto ed è stato definitivamente approvato lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE

SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11h.octies PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'AREA DI TRASFORMAZIONE TR41 IN VIA MADONNA DEL LATTE".

La deliberazione consiliare di approvazione, con i relativi elaborati allegati, saranno depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera visione del pubblico.

Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante saranno inoltre consultabili all'indirizzo: <http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti>.

*Il Responsabile*  
Maria Luisa Sogli

## COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

**Variante n. 08.Septies (già nonies) al R.U. per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente produttiva in via Ginna Marcelli - avviso di adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e dell'art. 25 della L.R. 10/2010.**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- l'art. 5 dell' ACCORDO ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) (artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990) tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana del 17/05/2018, relativo alle varianti puntuali agli strumenti urbanistici che interessano aree soggette a vicolo paesaggistico;
- gli artt. 17 e 19 della L.R. 65/2014 che disciplinano la procedura ordinaria per la formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti;
- la L.R. 10/2010 che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

### DATO ATTO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 11/09/2020 è stato avviato il procedimento di formazione e approvazione della VARIANTE N. 08.NONIES AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, dell' art. 22 della L.R. 10/2010 e dell'art. 21 della Disciplina del PIT – PPR; con tale deliberazione è stata contestualmente avviata anche la correlata procedura di

verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010;

- tale variante interessava due aree di cui:

a) una presso la zona industriale Altotevere, le cui previsioni sono state ricomprese, a seguito dell'avvio del procedimento, nella Variante n. 08.Sexies (già nonies) al R.U., definitivamente approvata con D.C.C. n. 34 del 24/03/2021;

b) una presso la zona industriale Trieste, in via Ginna Marcelli, per la quale è stato invece necessario attivare una procedura di VAS a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS già avviata con D.G.C. n. 162 del 11/09/2020;

- le previsioni relative all'area di cui al precedente punto b) sono state quindi ricomprese nella VARIANTE N. 08.Septies (già nonies) AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA IN VIA GINNA MARCELLI;

- in data 02/09/2021 è stata avviata la procedura di VAS ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010 per lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE N. 08.Septies (già nonies) AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA IN VIA GINNA MARCELLI";

#### RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 28/12/2021 è stato adottato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE N. 08.Septies (già nonies) AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA IN VIA GINNA MARCELLI",

- con la medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 28/12/2021 sono stati adottati, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010, il Rapporto am-

bientale e la Sintesi non tecnica, redatti ai sensi dell'art. 24 della medesima L.R. 10/2010.

La Deliberazione Consiliare di adozione con i relativi allegati, tra cui anche il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, saranno depositati presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T.

Il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini della consultazione degli atti in materia di VAS, di cui all'art. 25 della L.R. 10/2010, da effettuare contestualmente al deposito degli elaborati della sezione urbanistica, così come disposto all'art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010.

Gli elaborati facenti parte del citato strumento urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

<http://www.comune.sansepolcro.ar.it/procedure-di-vas-e-di-assoggettabilit%C3%A0-vas/vas> per ciò che riguarda gli atti e gli elaborati attinenti alla procedura di VAS;

<http://www.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/adottati> per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello strumento urbanistico.

Entro il suddetto periodo di deposito (60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.) chiunque potrà prenderne visione e presentare le proprie osservazioni (in carta semplice e debitamente firmate o per PEC con firma digitale), sia ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 10/2010 che ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 65/2014.

Per le osservazioni pervenute a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante.

*Il Responsabile*  
Maria Luisa Sogli

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624